2

COMPENDIO DEL FATTO, E BREVE DISCORSO della Causa di Monferrato, PER IL SERENISSIMO DVCA DI SAVOIA.

IN TORINO, Appresso Aluigi Pizzamiglio, Stampator Ducale., 1614.

Digitized by Google

COMPENDIO DEL FATTO, E BREVE DISCORSO della causa di Monferrato, PER IL SERENISS.mo DVCA DI SAVOIA.

PER Intelligenza *del fatto, procedendo anco secondo l'ordine de' tempi si deue sapere, che la più antica scrittura, che parli del Monferrato, presentata nella causa dal Marchese di Saluzzo, reprodotta dal Duca di Sauoia, & accettata anco ne gl'vtili dalli Duchi di Mantoua, è la concessione d'Ottone Imperatore, fatta ad Aleramo Sassonico dell'anno nouecento sessanta sette, li vintitre di Marzo, del seguente tenore.*

OTTO Diuina ordinante prouidentia Imperator Augustus. Oportet, Imperialem excellentiam aurem serenitatis suæ, honestis fidelium suorum petitionibus inclinare. Quatenus promptiores, & deuotiores eos in suum efficiant famulatum; Quapropter nouerit omnium fidelium Sanctæ Dei Ecclesiæ nostrorumq; præsentium, scilicet, ac futurorum vniuersitas, Aledram Marchionem interuentu, ac petitione Adhelegidæ nostræ coniugis, atq; Imperij nostri participis nostræ adijsse sublimitatis culmen, humiliter postulando, vt quasdam cortes absas hactenus regni nostri iuri de beati nostri præcepti, pagina illi concederemus; Necnon omnes res, & proprietates suas ad vtriusq; sexus familias, quæ illi aduenerunt, tàm de hæreditate parentum, quàm de suo adquestu similiter authoritate nostri præcepti,

eidem confirmaremus, & penitus corroboraremus. Cuius petitionibus annuentes, & ipsius fidelitatem considerantes, per hoc nostrum præceptum, prout iustè, & legaliter possumus, concedimus, donamus, atq; largimur, præfato Aledramo Marchioni, omnes illas cortes in desertis locis consistentes à flumine Tanard, vsq; ad flumen Vrbam, & ad littus maris, quorum nomina hæc sunt de Gobangiasco, Balangio, Salascedo, Lecesi, Cahole, Miolia, Pulcione, Gruaza, Prunetto, Altrismo, Cortemiglia, Monteneſi, Noscetto, Masionti, Arche, & quicquid ibidem hactenus Iuris Regni Italici pertinuit, vt sicut hucusq; Iuri Regni nostri, & dominio subdi visæ sunt, Ita ammodo inantea præfati Aledrami Marchionis, dominio subdantur, & in eius ius delegentur, & omnino transfundantur. Insuper etiam confirmamus, & corroboramus prædicto Aledramo Marchioni; omnes res, & proprietates suas, ad vtriusq; sexus familias, tàm de hæreditate parentum, quàm de adquestu illi aduenientes per diuersa loca infrà Italicum Regnum coniacentes, videlicet in Comitatu Aquensi, Saonensi, nec non Astensi, & Montisferrati, Taurinensi, & Vercellensi, Parmensi, & Cremonensi, seu Pargamensi, cum omnibus eorum pertinentijs, & adiacentijs, seu etiam quicquid habere, vel possidere videtur, in diuersis locis, in toto Italico Regno, vel inantea adquirere poterit, sine aliqua minoratione per huiusmodi nostri præcepti confirmationem habeat, & teneat, firmiterq; possideat, tàm ipse quamq; sui hæredes, vna cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, cultis, & incultis, diuisis, & indiuisis, mobilibus, & immobilibus, vtriusq; sexus familijs, syluis, salicetis, montibus, & vallibus planicie bus, aquis, aquarumq; decursibus, Molendinis, piscationibus, venationibus, pedagijs, teloneis, omnibusq; publicis functionibus, vel etiam quæ dici, vel nominari possunt ad easdem res, & proprietates, seu

cortes

cortes, vel caſtella pertinentibus, vel ad ſpicientibus; habeantq; poteſtatem tenendi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, & quicquid eorum decreuerit animus faciendi omnium hominum contradictione remota; Interea per huius noſtræ donationis, & confirmationis autoritatem iubemus, & omnino ſtatuimus, vt nulla Italici Regni perſona præfatum Aledram, ſuoſq; hæredes de omnibus quæ ſupra, vel inantea adquirere poterit diſueſtire præſumat, quod ſi aliquis contentionem de huiuſmodi ſupradictis omnibus, cum eodem, ſuiſq; hęredibus habuerit. Volens illi abijcere, quod inueſtituram inde præterito tempore non habuerint, liceat eidem Aledram, ſuiſq; hæredibus per noſtram datam licentiam, & huius noſtri præcepti conſtitutionem, aut per ſacramentum, aut pugnam declarare. Præterea recipimus eundem Marchionem Aledram, cum filijs, & hæredibus ſuis, & omnibus rebus mobilibus, & immobilibus, iuſte & legaliter ad eum pertinentibus ſub noſtri mundburditione, ita videlicet, vt nullus Dux, nulluſq; Marchio, nullus Comes, nullus Iudex, nullus Gaſtaldus, nullusq; publice partis procurator, nulla maior, vel minor perſona eum abſq; legali iudicio inquietare, aut moleſtare præſumat. Siquis igitur huius noſtri pręcepti, aut mundburdi violator extiterit culpabilis, ſoluere cogatur auri optimi, libras centum, medietatem Cameræ noſtræ, & medietatem prefato Aledramo Marchioni, ſuiſq; hæredibus, Quod vt verius credatur diligentiuſq; obſeruetur, manu propria roborante, annuli noſtri impreſſione inferius affigi præcepimus. Signum Domini Ottonis Sereniſſimi Imperatoris. Ambroſius Cancellarius, ad vicem Humberti Epiſcopi, & Archicancellarij recognoui, & ſcripſi. Dat. decimo kl. Aprilis Anno dominice incarnationis dcccc.lxvij. Imperij verò Domini Ottonis pijſſimi Cæſaris vj. Indictione decima. Actum Rauenæ in Dei nomine feliciter, amen.

L'ori-

L'originale di questa concessione non fù mai presentato nella causa, ma solamente alcuni estratti, onde si diede occasione alli Dottori, c'hanno scritto in quella di trauaglior circa la fede di detti estratti: ma essendo da alcuni anni in quà peruenuto l'originale alle mani di S. A. cessa hora ogni difficoltà; & come, che detti estratti siano stati fatti in diuersi tempi, da diuersi Notari, & per fini anco diuersi, quasi tutti hanno qualche diuersità di parole, & particolarmente, doue nella dispositiua si legge ad vtriusque sexus familias, *in luogo della parola* ad, *si è posto* ac, *& cosi douersi legger; Diffendono particolarmente li Consultori del Marchese di Saluzzo, & alcuni c'hanno scritto per Mantoua, referendo quelle parole* ac vtriusque sexus familias *alle cose concesse, come che l'Imperatore concedesse anco gl'huomini, e donne, e così le famiglie, e non alle persone, a fauor de quali fù fatta la concessione; E questo si facea per parte del Marchese di Saluzzo, per euitar l'oggetto, che le donne fossero chiamate per detta concessione, se ben anco circonscritte dette parole fossero chiamate le donne per la clausula concernente la facoltà d'alienare con parole si ampie: Ma sia come si voglia, la verità è, che in detto originale si legge* ad, *ne poteua leggersi altrimente, douendosi la concessione intender conforme la dimanda d'Aleramo, qual sopra hauea supplicato* ad vtriusque sexus familias, *oltre, che gl'huomini, e donne si vedono più a basso nell'istessa dispositione posti trà l'altre cose concesse; e sarebbe stato souerchio dupplicar l'istesse parole ad vn medesimo fine.*

Dopo la concessione d'Ottone, si legge altra di Federico primo Imperatore, fatta a Guglielmo Sassone della linea d'Aleramo dell'anno 1164. li cinque d'Ottobre di trentanoue terre in quella descritte, per rectum feudum pro se, & suis hæredibus, salua fidelitate nostra, *& è prodotta per parte di Mantoua, contra la quale per parte del Duca di Sauoia s'oppone non far fede detta scrittura per esser estratto; il cui originale non hauea alcun sigillo dell'Imperatore, come attesta il medesimo, ch'hà cauato l'estratto, oltra, che questa inuestitura contiene terre, quali mai li Marchesi di Monferrato hanno posseduto, come sono Cocconato, Robella, Aramengo, Crauiglia, Passarano, Prumeglio, Schiarano, sendo sempre queste terre state tenute, & possedute dalli Conti di Cocconato, che le riconoscenano immediatamente dall'Imperatore, & hora dal Duca di Sauoia per concessione pur Imperiale, come anco le terre di Baldissè, Mombello della Frasca, Marentino, & Riua sono terre del Mandamento di Chieri sotto il dominio del Duca di Sauoia, & le terre di Riualba, & Pauarolo sono del Do-*

minio

minio diretto dell'Arciuescouo di Torino, sotto però la superiorità di S. Alt. Montanaro poi è dell'Abbatia di San Benigno; Et sia quel che si voglia questa inuestitura non parla di Monferrato, e in ogni caso è ristretta à quei luoghi particolari solamente.

Altra inuestitura vi è d'Henrico Sesto Imperatore, fatta à Bonifacio figliuolo di detto Guglielmo dell'anno 1190 li 8. di Decembre prodotta parimente dalla parte di Mantoua, nella quale detto Imperatore dice, che volendo feudum tuum ad Imperij honorem augere tibi Bonifacio dilecto fideli Principi nostro Marchioni Montisferrati, tuisq; successoribus in perpetuum loca Gamundi, & Marenghi, cum omnibus hominibus, & omni iure, & omnibus districtis, & vniuersis regalibus, &c. in feudum concedimus, restituimus, & confirmamus, locum etiam Fori, cum omnibus pertinentijs suis, & hominibus cunctisq; districtis, omnia etiam castra, villas, possessiones, honores, iurisdictiones, & iura, & vniuersa regalia, quæ tu tenes, aut possides, aut pater tuus tenuit, aut possedit, & insuper omnia, quæ in priuilegijs tuis continentur tibi libere, plenariè, hac Imperiali pagina concedimus, & confirmamus, &c.

Contra questa inuestitura s'oppone per parte del Duca di Sauoia, che non hà sigillo dell'Imperatore, come pur attesta l'istesso, che ne fece l'estratto. Di più che quei luoghi di Gamondo, & Marengo non si ritrouano, ne si sà in qual parte del Marchesato siano, & che se ben per quella si possa prouare, che il resto tenuto dal Marchese sia feudo, perche la concessione Imperiale, e in augmentum feudi, *che nondimeno detto feudo è alienabile per quelle parole* liberè, plenariè, *perche se non fosse feudo alienabile non sarebbe libera, ne plenaria concessione.*

Segue altra inuestitura di Federico Secondo Imperatore dell'anno 1245. senza espressione di giorno, me solo del mese di Luglio fatta al Marchese Bonifacio, nella quale dice l'Imperatore, che lo riceue, & restituisse nella sua gratia, & li rimette ogni rancore, & offesa fatta per lui all'Imperatore, & Imperio; & soggiunge inuestimus ipsum de rectis feudis suis, quæ tenet ab Imperio à quorum iure per offensas contra nos, & Imperium perpetratas iuste cecidisse, hactenus videbatur, vt ea tàm ipse, quàm hæredes sui à nobis, & Imperio semper immediate teneant, & reconoscant, *dalla qual presuppone la parte di Mantoua prouare, che il Marchesato sia feudo retto, & che sia inalienabile, poiche si deue sempre tenere immediatamente dall'Imperio.*

Alche

Alche si replica per parte del Duca di Sauoia; Primo non constare legitimamente di detta inuestitura per esser estratto da altro estratto; Secondo, esser detta inuestitura senza giorno; Terzo, che detto Imperatore Federico non hauea alcuna possanza di far quella inuestitura, perche era in quel tempo escommunicato, & dichiarato Heretico, e priuato dell'Imperio da Gregorio Nono dell'anno 1238. & da Innocenzo quarto nel Concilio di Lione dell'anno 1244. & 1245. & vi è il testo chiaro nel cap. 2. de sent. & re iudic. in sexto, oltra, che niuno de scrittori del Monferrato fà mentione, che detto Bonifacio hauesse tentato, ne fatto cosa alcuna contra detto Imperatore, ne Imperio, ne di questa concessione parla il Beneuenuto nella sua historia, c'hà fatto delle cose di Monferrato sopra la quale in molte cose si fondano li Duchi di Mantoua, che perciò l'hanno prodotta in causa: ma si ben detto Beneuenuto fa mentione del priuileggio, ò sia inuestitura concessa dal detto Federico al detto Bonifacio dell'anno 1239. nella quale detto Federico attesta esso Bonifacio esser stato à lui e suoi progenitori fedele; e l'inuestisse de omnibus his, quæ tam ipse, quàm prædecessores ab Imperatoribus tenuerũt, adepti, & vsi sunt quolibet iusto titulo, videlicet, quæ de demanio tenebat in demanium, quæ de seruitio in seruitiũm, & specialiter de castris Paciliani, Torcelli, & Cunioli, cum omnibus iuribus, quæ Imperium habet, *dalla quale inuestitura non si puo inferire, che Bonifacio tenesse li suoi beni in* rectum feudum, *& conseguentemente quell'altra inuestitura susseguente oue non patisca gl'oggetti sopra fattili non puo far feudo retto quello non era, & in ogni caso detta inuestitura è particolare delli feudi retti, quali teneua detto Bonifacio dall'Imperio, & che detto Bonifacio non reputasse li suoi beni esser feudo retto, si proua dalla sua dispositione, per testamento della quale tosto si dirà.*

Il simile si dice dell'inuestitura di Conrado Imperatore fatta al medemo Bonifacio dell'anno 1253. li 4. di Maggio inserta nell'inuestitura di Carlo Quarto Imperatore, della quale più à basso si dirà; perche anco quella è particolare d'alcuni luoghi, & di quello era deuoluto all'Imperatore per causa del delitto di Lesa Maestà di Manfredo Lanza rubelle dell'Imperio.

Et sia quel che si voglia di questi priuileggi, & inuestiture, certo è, che, ò sia la prima concessione d'Ottone mera donatione in allodio, ò sia feudo alienabile, non s'è potuto restringer la natura di questi beni, con farli feudo retto, oue quest'vltime inuestiture non fossero particolari,

mà

mà abbracciaſſero tutto il Marcheſato, ſaluo, che gli inueſtiti di certa loro ſcienza, il che era neceſſario d'eſprimere haueſſero voluto alterare detta prima conceſſione, & che detto Marcheſato ſia ſempre ſtato alienabile ſi comproua dalle molte diſpoſitioni vniuerſali, & particolari fatte ſucceſſiuamente dalli Marcheſi per vltime volontà, & contratti, & frà gl'altre Bonifacio Terzo Rè di Teſſaglia, Marcheſe di Monferrato, come recita il Beneuenuto nella ſua cronica al foglio 65. fece teſtamento, in virtù del quale ſucceſſe nel Regno di Teſſaglia Demetrio ſuo figliuolo primogenito, & nel Marcheſato di Monferrato Guglielmo ſuo figliuolo ſecondogenito, il che non ſarebbe ſtato ſe il Marcheſato foſſe ſtato feudo retto, & proprio; perche haurebbe in quello ſucceduto il primogenito, come in feudo di degnità regale, ouero haurebbero ſucceduto ambi detti figliuoli, ne ſarebbe ſtato valida la diſpoſitione paterna.

Bonifacio Quarto Marcheſe di Monferrato, come pur riferiſce l'iſteſſo Beneuenuto al foglio 86, dell'anno 1253. li 12. di Giugno inſtituì herede nel Marcheſato Guglielmo ſuo figliuolo, & gli ſubſtituì Alaſina figliuola di detto Bonifacio, quando al tempo della morte di detto Guglielmo non foſſe maritata, & eſſendo Maritata ſubſtituì Thomaſo di Saluzzo, & pur ſe foſſe ſtato feudo retto, & proprio, non ſi poteua far la ſubſtitutione di detta Alaſina.

Guglielmo Quinto Marcheſe di Monferrato detto il Magno nel ſuo teſtamento referto nell'hiſtoria ſcritta da Theodoro primo Marcheſe di caſa Paleologa, della quale fà mentione il Beneuenuto nella ſua hiſtoria al foglio 160. fece herede nel detto Marcheſato Giouanni ſuo figliuolo, che fù l'vltimo di caſa Saſſonica, al quale morendo ſenza figliuoli li ſubſtituì Violanta figliuola di detto Guglielmo.

Giouanni Marcheſe figliuolo di detto Guglielmo del 1305. li 18. di Gennaro per ſuo teſtamento prodotto nella cauſa per parte di Mantoua rogato à Facio di Riccobono inſtituì heredi nel Marcheſato li poſthumi, ò poſthume, poſthumo, ò poſthuma, che naſcerebbero da Margarita di Sauoia ſua moglie, & in diffetto d'eſsi ſubſtituì Violanta ſudetta ſua ſorella moglie d'Andronico Paleologo Imperatore de Greci, & ſuoi figliuoli, & non eſſendo eſsi heredi, ò non volendo venir all'heredità ſua ſubſtituì il figliuolo di Margarita altra ſua ſorella moglie di Giouanni figliuolo d'Alfonſo Rè di Caſtiglia, & all'vltimo luogo ſubſtituì Manfredo Marcheſe di Saluzzo, le quali tutte ſubſtitutioni non ſi poteuano fare, come già s'è detto ſe il feudo era retto, & proprio.

Et venendo alle diſpoſitioni fatte per contratti alla linea Saſſonica il

sudetto Bonifacio terzo fece vendita alla città di Vercelli del luogo, e territorio di Trino, & del Borgo nouo per il prezzo di liure sette milla moneta d'argento, con patto di retrouendita per l'istesso prezzo à lui, od à suo figliuolo; Et non volendo far il riscatto detto suo figliuolo, fosse obligata detta città far la retrouendita alla moglie d'Alberto Malaspina, ò vero ad Alasia moglie di Manfredo di Saluzzo figliuole d'esso Bonifacio, ò vero ad Agnete sorella del medemo, come per due instromenti del 1202. li 22. di Luglio, & racconta il Beneuenuto nella sua Cronica al foglio 59. & 60.

Dell'anno 1207. li 15. d'Agosto Guglielmo figliuolo di detto Bonifacio impegnò à Girardo Fara stipulante à nome della Communità di Pauia, il borgo di Valenza per liure 40000. come referisce il Beneuenuto al foglio 70. & l'istesso del 1220. li 24. di Marzo per soccorrer Demetrio suo fratello scacciato dal Regno di Tessaglia, pigliò in prestito da Federico Imperatore noue milla marche d'argento, & per la restitutione obligò molte terre del Monferrato, come per instromento registrato nella cronica del Beneuenuto al foglio 75, & seq.

Dell'anno 1235, li noue di Decembre, Bonifacio quarto, in augumento di dote di Margarita sua moglie figliuola d'Amedeo terzo, Conte di Sauoia li dà, & cede ogni ragione reale, & personale, vtile, & diretta à lui appartenente sopra Pianezza, Ciriè, Caselle, & nella valle di Mathi, & perche non poteua all'hora rimetter liberamente Caselle li rimette in luogo suo Verolengo, con patto di restituir Verolengo ogni volta li rimetterà Caselle, come per instromento autentico rogato al Nodaro Giorgio de Caluso; & detta Margarita per equiuoco alcuni la nominano nelle loro historie per Constanza.

Guglielmo quinto detto il Magno figliuolo di detto Bonifacio quarto del 1257. li 28. di Marzo nel sposalitio, che fece con Isabella figliuola di Riccardo Conte di Gloastro, & d'Harefort, promise per dotalitio, ò sia donatione per le nozze di detta Isabella, il luogo di Chiuasso con sue pertineuze, con che dopo la morte sua douesse ritornar liberamente à gli heredi di detto Marchese, & per sicurezza della dote, furono hipothecati li Castelli di Mombello, Camino, Pontestura, Moncalno, Verolengo, Castagnè, & S. Rafaele, come si legge in detta cronica del Beneuenuto al foglio 89. 90.

Il medemo Guglielmo del 1271. li 18. d'Ottobre fece conuentione con Alfonso Rè di Castiglia, che occorrendo veniss à morte senza figliuoli maschi, il Marchesato di Monferrato peruenesse in dote, & à nome di dote à Margarita sua figliuola, & moglie futura di Giouanni figliuo-

lo di

lo di detto Rè Alfonſo, con riſerua però, che poteſſe il Marcheſe durante ſua vita diſporre del Marcheſato, come era ſolito, & eccettua li caſtelli di Moncaluo, & Vignale, quali erano obligati per la dote di Beatrice ſua moglie, & laſciando dopo ſe il Marcheſe figliuole, che foſſero dotate, come per inſtromẽto referto dal Beneuenuto al fogl. 91.

Del 1294. li diece di Decembre gl'Arbitri eletti da Amedeo Conte di Sauoia da vna parte, & Filippo, Pietro, & altri nepoti di detto Conte ſopra certe loro differenze, pronunciarono il loro laudo, nel quale aſſignarono à detti nepoti li luoghi, e beni in detto laudo deſignati; & poi ſoggiungono, Exceptis, & reſeruatis eidem Domino Comiti, & hæredibus feudis, & fidelitatibus Illuſtrium Dominorum Marchionum Montisferrati, & Saluciarum, *come per inſtromento in bergamena rogato à Pietro di Franceſco, ſigillato con quattro ſigilli.*

Giouanni vltimo Marcheſe di caſa Saſſonica del 1296. li 23. di Marzo, preſe per moglie Margarita figliuola d'Amedeo quarto, Conte di Sauoia, & per ſicurezza della dote gli hipothecò ſpecialmente li luoghi di Lanzo, Ciriè, & Caſelle, mandando che in caſo di reſtitutione d'eſſa dote, gl'huomini di quei luoghi doueſſero giurarli la fedeltà, & riconoſcerla per patrona, come per inſtromento in buona forma rogato al Nodaro Pietro di Franceſco ſudetto.

Venne à morte Giouanni ſenza figliuoli li noue di Marzo 1305. fatto prima ſuo teſtamento, come ſopra li 18. Gennaro precedente, per il che fù fatta vna general congregatione de vaſalli, & degli eletti dalle Communità di Monferrato, d'ordine di Manfredo Marcheſe di Saluzzo, e degli eletti dal commune di Pauia, e da Riccardino di Langoſco à nome di Filippone Langoſco, Conte Palatino di Lumello gouernatori, & defenſori di detto Marcheſato nominati in detto teſtamẽto di Giouanni, nella quale furono eletti, & deputati alcuni à douer andar in Grecia à ritrouar Violanta Imperatrice de Greci ſorella di detto Giouanni vltimo Marcheſe, & denuntiarli, come detto ſuo fratello l'haueà inſtituita herede con ſuoi figliuoli, & che à lei, & à ſuoi figliuoli apparteneua detto Marcheſato, & che perciò doueſſe eſſa perſonalmente venire in Monferrato, ſe poteua commodamente farlo, ò almeno mandaſſe due, ò vno de ſuoi figliuoli ad accettar l'heredità, & pigliar il poſſeſſo di detto Marcheſato, & riceuer la fedeltà, che ſe gl'offeriua dalli Vaſalli, Communità, & huomini di detto Marcheſato, come per inſtromento rogato à Giacobino de Labora.

Del medemo anno 1305. li 14. di Marzo, il Marcheſe Manfredo di Sa-

luzzo con gl'altri gouernatori del Monferrato, rimettono à Margarita di Sauoia vedoua, lasciata dal detto Marchese Giouanni li luoghi di Lanzo, Ciriè, & Caselle, per restitutione della sua dote, con patto di poterli rihauer mediante il pagamento del danaro, come per instromento rogato à Giacomo di Villars prodotto nella causa per parte di Mantoua.

Essendosi li sudetti eletti, & deputati transferti in Grecia operarono con Violanta Imperatrice, che di tre figliuoli, che hauea, cioè Giouanni, Theodoro, & Demetrio mandasse Theodoro secondogenito, al qual essa fece donatione di detto Marchesato, come per instromento inserto nella detta cronica del Beneuenuto al foglio 118.

Qual Theodoro venuto in Monferrato, & presone il possesso dell'anno 1310. li 19. di Nouembre, ottenne nella Città d'Asti da Henrico settimo Imperatore inuestitura, nella quale confessa, & riconosce prima il Marchesatto di Monferrato, con sue pertinenze esser stato, & esser feudo nobile, & antico del Sacro Romano Imperio, & poi domanda d'esserne inuestito nel modo, & forma, che li predecessori d'esso Marchese erano soliti tener esso Marchesato in feudo dalli predecessori di detto Imperatore, come pur ne fù dall'Imperatore inuestito in nobile, rectum, gentile, antiquum, auitum, & proauitum feudum pro se, & hæredibus suis, *& rimessali ogni caducità. Soggiunge l'Imperatore,* ita quod amodo idem Marchio pro se, & suis hæredibus dictum feudum teneat, & habeat sicut, & eo modo, & forma quo, & qua prædecessores, & successores Montisferrati habere, & tenere consueuerunt.

Dell'anno 1311. nata contesa trà detto Theodoro, & Manfredo Marchese di Saluzzo, pretendente la successione del Monferrato, fù da essi fatto compromesso in Bonifacio di Saluzzo, & Oppecino Spinola arbitri, & arbitratori eletti, quali proferseroloro laudo, accettato, & essequito dalle parti, nel quale fù dichiarato, che detto Theodoro douesse dare, & rimettere al Marchese di Saluzzo, li castelli, & terre di Mombarchero, & Camerana, & tutte le ragioni che hauea Theodoro nel castello, & villa di Cortemiglia, & nelle ville di Corsairola, Cagna, Loeso, Holme, & Salegro. Di più le ragioni ch'hauea nelli castelli di Montechiaro, & di Buggio, & tutte, & qual si vogliano ragioni che hauea detto Theodoro, & erano soliti d'hauer li suoi antecessori in qual si voglia feudo, esistente trà la Città d'Alba verso Ormea, & da Cortemiglia in sù verso detta Ormea, come ne appaiono instromenti prodotti per parte di Mantoua, contra li Marchesi di Saluzzo.

Di-

Di detto anno 1311. li 23. di Luglio, detto Theodoro vende la terza parte di Spigno, & Rocchetta al Signor di Ponzone, come per instromento rogato ad Alberto de quinta.

Del 1325. il primo di Marzo, in due instromenti Theodoro sudetto, & Filippo di Sauoia Prencipe d'Achaia, conuengono, che Giouanni, & Violanta, quando saranno d'età legitima contraherauno matrimonio, con il figliuolo, & figliuola respettiuamente di detto Prencipe d'Achaia, & che morendo detto Giouanni senza legitimi heredi maschi, ò vero che andasse à stare nelle parti oltramarine, con pensiere di non ritornar più in queste parti, che in tal caso peruenesse detto Marchesato ad essa Violanta, & suoi successori, come così fino dall'hora esso Marchese gli ne faceua in tal caso donatione trà viui.

Del medemo anno, & giorno conuennero detti Marchese Theodoro, & Prencipe d'Achaia, che si douesse restituire la dote di Margarita di Sauoia, vedoua lasciata da Giouanni vltimo Saffone, frà vn'anno, & in difetto di pagamento promette darli la terra di Lanzo, con sua castellata, & il luogo di Chiuasso con sue pertinenze, con patto, che dandoli li danari li siano restituiti detti luoghi, & oltre gl'instromenti leuati vi è il protocollo di Francesco Nasaporis.

Dell'anno 1326. li 17. di Luglio, li Sindici, & altri particolari della Communità di Chiuasso essendo stati interpellati, come sigortà di detto Theodoro, qual era andato in Grecia di pagar molte somme a diuersi creditori, hebbero raccorso ad Argentina moglie di detto Theodoro, acciò li prouedesse, qual rispose non saper come prouederli; & poiche Theodoro auanti sua partenza gl'hauea raccomandati al detto Prencipe d'Achaia, che perciò raccoressero dal detto Prencipe, come pur fecero, & esso Prencipe s'obligò di pagar ciò essi doueano, & per contro li di Chiuasso hippothecarono specialmẽte al detto Prencipe per suo rileuo il luogo, & pertinenze di Chiuasso con suoi redditi, promettendo dargliene il possesso, come per instromento rogato al sudetto Nasaporis, qual instromento fù ratificato li trè d'Agosto seguente dal publico consiglio di detto luogo.

L'istesso Theodoro dell'anno 1329. li cinque d'Agosto, fece vendita à Thomaso Scarampo d'Asti del castello, villa, & distretto di Pontestura per il prezzo di fiorini trenta milla, & ne fù rogato instromento da Bonifacio Morello Nodaro d'Iurea, & lo riferisce il Beneuenato nella sua historia al foglio 167.

Del 1330. il primo di Maggio, detto Marchese Theodoro, & Aymone Conte di Sauoia, conuengono di contraber matrimonio trà detto

Conte

Conte, & Violanta sudetta; il qual Theodoro per dote, & à nome di dote cede al detto Conte tutte le ragioni, che hauea nelli castelli, & ville di Lanzo, Ciriè, & Caselle, e loro mandamenti, salue le ragioni di Margarita di Sauoia, che fù moglie come sopra s'è detto di Giouanni vltimo Sassone, alla quale Violanta il Conte sudetto fece augumento, ò sia donatione per le nozze di scuti trenta milla d'oro, assicurandoli sopra la Moriana, & in oltre detto Theodoro promise, & conuenne, che in difetto di descendenti maschi douesse Violanta, & li suoi successori hauer il Marchesato di Monferrato in augumento di dote, (& quì è fondata vna delle pretensioni del Duca di Sauoia) con queste formali parole, Item conuenit, & promisit dictus Dominus Marchio prædicto D. Comiti, quod si contingeret dictum Dominum Marchionem, vel eius liberos masculos ex legitimo matrimonio procreatos decedere, quoquo tempore absque liberis masculis, ex suis corporibus, & legitimis matrimoniis procreatis, quod in illo casu Marchionatus Montisferrati cum ipsius hominibus, Vassallis, iurisdictionibus meris mixtis imperijs, & vniuersaliter cum ipsius iuribus sint, & esse debeant pleno iure dictæ Dominæ Violandæ, & successorum suorum in augumentum, & ex causa dotis dictæ D. Violandæ, expressim hoc pacto appositio, quod si aliquæ filiæ remanerent, & extarent ex dicto Domino Marchione, & filijs suis legitimis, ex legitimis matrimonijs procreatis, quod eis prouideatur secundum dignitatem Marchionatus per dictam D. Violandam hæredes, & successores eius de congrua, & sufficienti dote pro matrimonijs copulandis, vel per aliam viam castitatis, seu religionis si ipsas magis eligerent, *& poi segue altro patto*, Item dictus D. Comes contemplatione dicti matrimonij quitat, cedit, remittit, atque donat dicto Domino Marchioni præsenti, & recipienti omnia, & singula iura sua obligationes priuilegia, seu inuestituras acquisitorum hinc retro in Clauassio, Verolengo, Montebello, seù in alia parte Marchionatus Montisferrati per inclytæ recordationis Dominos Amedeū, & Edoardum Comites Sabaudiæ per ipsum Dominum Aymonem nunc Comitem, vel per dictam D. Margaritam, saluis, & exceptuatis specialiter iuribus acquisitis hactenus per dictos Dominos Comites, & dictam D. Margaritam, vel per alterum ipsorum in dictis castris Lancei, Ciriaci, & Casellarum, quæ quidem omnia iura acquisita in dictis castris Lancei,

cei, Ciriaci, & Casellarum in prædicta renunciatione, seu quitatione non intelligantur inclusa, *come per instromento rogato à Giouanni Rainaudi.*

Del 1337. li 4. di Febraro fù contratto matrimonio trà Giouanni figliuolo del Marcheſe Theodoro, & Cecilia de Comingi Conteßa d'Aſteriaco con dote di quaranta milla fiorini d'oro, aſſicurata ſpecialmente da detto Giouanni, con conſentimento del Marcheſe ſuo padre ſopra li luoghi di Chiuaſſo, Moncaluo, & Mombello, come ſcriue il Beneuenuto nella ſua cronica al foglio 170.

Il detto Marcheſe Theodoro del 1338. li 24. Febraro, fece teſtamento, nel qual inſtituì Giouanni ſuo figliuolo, con ſuſtitutione di detta Violanta, & eſſa mancando di Demetrio fratello di detto Marcheſe, & poi delli proſſimiori ſuoi di Spagna, & finalmente de ſuoi parenti di Bronſuic in Alemagna, con ragione ſempre di primogenitura, qual ſua diſpoſitione vuole valeſſe per ragione di teſtamento, ò codicillo ſecondo la forma, & tenore de priuileggi d'Ottone Imperatore, & altri conceſſi ad Aleramo, & ſuoi ſucceßori, come per inſtromento rogato à Gabriele di Riccobono.

Morto il Marcheſe Theodoro dell'anno 1338. il primo d'Aprile ſucceſſe nel Marcheſato Giouanni ſuo figliuolo, qual fù inueſtito da Carlo quarto Imperatore del 1355. li 10. di Maggio, & nella narratiua ſi dice, concioſiache tanto detto Giouanni, che Aleramo, & altri ſuoi anteceſſori haueßero ottenuto molte gratie, priuileggi, & conceſſioni, tanto ſopra il Marcheſato di Monferrato, ch'altre terre, & caſtelli da diuerſi Imperatori predeceſſori di detto Carlo quarto, volendo maggiormente gratificare detto Giouanni, nella diſpoſitiua dice, che vltra prædicta *dona, concede, & conferiſce al detto Giouanni Marcheſe, ſuoi heredi, & ſucceſſori maſchi, & femine, vna quantità di terre iui nominate, quali per la maggior parte ſono tenute da altri Prencipi, & poi ſoggiunge,* Item omnes illas cortes in deſertis locis conſiſtentes a flumine Tanagri, vſque ad flumen Vrbæ, & ad litus maris, *qual clauſula ſi legge nella conceſſione d'Aleramo, & indi nomina ancor molte altre terre, la maggior parte tenute da altri Prencipi, & poi abbaſſo dice, che li dona, & concede per ſe, ſuoi heredi, & ſucceſſori, come ſopra* omnia, & ſingula loca, caſtra, terras, & burgos exiſtentes, & exiſtentia in finibus, & circuitibus, ac pertinentijs Montisferrati, & cum hoc omnia, & ſingula loca, caſtra, terras, & homines quas, & quæ habent, tenent, & poſſident, aut de iure habere, tenere, & poſſidere debent, & poſſent omnes, & ſinguli nati, &

dc.

descendentes ex progenie dicti quondam Aledrami primi Marchionis, vt præmittitur, necnon fidelitates, & fidelitatis vassallatus superioritates, & superioritatis, dominia omnium, & singulorum prædictorum, & eorum qui de eadem progenie sunt in quibuscunque locis sint, & consistant, & potissimũ Marchionum de Carreto, de Ceua, de Cravesana, de Bosco, de Ponzono, de Busca, de Garressio, de Incisa, omnium de progenie prædicta, & aliorum omnium si qui forent; *& poi soggiunge*, ita videlicet, quod omnia, & singula castra, bona, terræ, res, & iura, & dominia ex prædictis, & quolibet eorundem, quæ sunt de proprietate, & dominio nostro immediato, & Sacri Romani Imperij ipsi Marchioni, hæredibus, & successoribus suis, vt supra in proprietatem quicquid vero in feudum est, vel esse debet, aut etiam in retrofeudum in præmissis hoc in rectum, & nobile feudum de nouo, vt supra, damus, concedimus, & largimur.

Del 1359. li 29. di Gennaro, Giouanni Marchese pigliò in prestito dalla Republica di Genoua ducati sette milla Fiorentini, oltra altri diece milla già prima hauuti, per la restitutione de quali obligò specialmente il castello, & villa di Noue, come scriue il Beneuenuto al foglio 266. & l'istesso Marchese Giouanni nella pace fatta con Galeazzo Duca di Milano gli rimesse la Città d'Alba, & certi altri castelli, come riferisce il medemo Beneuenuto al foglio 237.

Del 1369. li 8. di Marzo, il sudetto Carlo quarto Imperatore conferma tutte le concessioni Imperiali al detto Marchese Giouanni, come se fossero di parola in parola iui inserte, & sicut in talium possessione legitima tempore tranſacto fuit, & adhuc esse dignoscitur, & prout vsu sunt vtentium approbata.

Detto Marchese Giouanni del 1372. li noue di Maggio, fece suo testamento, nel quale confirmò la donatione fatta al Duca di Bronsuic delle terre di Verolengo, San Rafaele, Castaguetto, Volpiano, & Brandizzo, & hauendo quattro figliuoli instituì heredi particolari Giouanni, Theodoro, & Guglielmo in alcuni castelli del Monferrato, che li sarebbero essignati da Papa Gregorio vndecimo, & da Ottone Duca di Bronsuic, come quelli ch'erano più informati d'ogn'altro delle terre, & facoltà di detto Marchese, constituendo tutore, & curatore delli sudetti trè suoi figliuoli, il detto Duca di Bronsuic, con facoltà ampia di poter vendere, obligare, infeudare, inuestire, reuestire, & donare li beni loro, come gli piacerebbe à sua libera volontà; & nel resto de beni fece herede vniuersale

uersale Secondotto, o sia Secondo Ottone primogenito, al quale parimente constituì tutore detto Duca di Bronsuic con ampia possanza, come sopra, aggiungendo, che mentre Amedeo Conte di Sauoia suo nepote sarebbe in Lombardia, piacendoli, fosse anco tutore del detto Secondotto, in compagnia del Duca di Bronsuic, sustituendo li detti trè figliuoli, l'vno dopo l'altro al detto Secondotto; come per detto testamento inserto dal Beneuenuto nella sua cronica, al foglio 296. & seq.

Morto poco dopo detto Marchese Giouanni, qual viuendo hauea contesa, & guerra con Galeazzo Visconte, conte di virtù, per causa della Città d'Alba; il Duca di Bronsuic tutore del Marchese Secondotto stette alquanti giorni in pratica, & trattato di pace con detto Galeazzo, ne sendosi potuto concludere mandò Ambasciatori ad Amedeo Conte di Sauoia, col quale li 17. di Giugno di detto anno 1372. fù fatta confederatione, & lega con molti patti, frà quali vi è, che detto Marchese debba dare al detto Conte fiorini ducento mila d'oro, dandoli sino all'hora in pagamento il Castello, & borgo di Chiuasso con sue pertinenze, & tutto il territorio del Canauese di quà dal Pò, con tutte le ragioni, & vasallaggi d'esso Canauese; eccettuate le terre, & vasallaggi, quali teneua detto Duca di Bronsuic, con patto di riscatto frà certi termini, & che in tanto dalli vasalli, & Communità si giurasse la fedeltà al detto Conte Amedeo, & che perceueße li redditi, & proventi di detti luoghi, come per instromento in buona forma, & si legge anco nella cronica sudetta, al foglio 315. & seq.

Et dell'istesso anno, li sette di Luglio detto Conte Amedeo, & Papa Gregorio vndecimo residente in Auignone, tanto à nome suo, che di Secondotto Marchese di Monferrato; fanno lega, & confederatione insieme per diffesa delli stati della Chiesa in Italia, del Piemonte, & del Monferrato, come per instromento in buona forma.

L'istesso Conte Amedeo dell'anno 1372. comprò dal Marchese di Monferrato il luogo di Poirino per vinti due mila fiorini d'oro, come riferisce il Beneuenuto al foglio 318.

Del 1374. li 21. d'Aprile sendo nata controuersia trà detto Conte Amedeo, & il Marchese Secondotto, per l'inosseruanza delli capi accordati nella sudetta confederatione, & lega, fanno nuoua conuentione insieme, nella quale mutano alcuni capi della detta prima lega, & frà gl'altri detto Conte proroga il tempo del riscatto delli luoghi rimessili, cioè di Chiuasso per vn'anno, dal giorno di questa conuentione, & de gl'altri frà quattro anni, rimettendo, & quittando dalla somma di ducento mila fiorini, per quali furono dati in paga detti luoghi fiori-

ni quaranta mila, come per instromento, per estratto autentico.

Detto Marchese Secondotto del 1377. li 2. di Luglio, confirmò il testamento di Giouanni suo padre, & particolarmente doue conferma la donatione fatta al Duca di Bronsuic, dandogli di nuouo il possesso de luoghi donati, con clausula del constituto, & con giuramento.

Per trattato poi di detto Papa Gregorio, seguì la pace trà detto Marchese Secondotto, & Galeazzo Visconte, & detto Secondotto prese per moglie con dispensa del Papa Violanta, figliuola di detto Galeazzo, della quale però non hebbe figliuoli; Et sendo morto del 1378. li 16. di Decembre, li succesſe nel Marchesato Giouanni suo fratello, trà il quale, & detto Galeazzo fù suscitata nuoua guerra, & fatta poi tregua insieme per due anni, & trè mesi, fecero essi compromesso in Papa Clemente settimo, & in detto Amedeo Conte di Sauoia, come per detto Beneuenuto alli fogli 320. & 328 & seq.

Fù poi vccisо Giouanni sudetto del 1381. li 25. d'Agosto, alla guerra di Napoli, oue anco fù fatto captiuo il Duca di Bronsuic da Carlo di Durazzo, & succesſe nel Marchesato Theodoro, fratello di detto Giouanni, qual ottenne da Vincislao Imperatore, confirmatione di tutti li priuileggi, & concesſioni fatte da gl'Imperatori, & specialmente da Carlo quarto suo padre, con dichiratione, che tutto ciò fosse stato fatto dal tutore, curatore, ò administratore delli furono Secondottò, & Gionanni suoi fratelli contra la forma di detti priuileggi, & concesſioni foße nullo, riseruandosi la superiorità, & ciò del 1384. li 17. di Marzo.

Detto Theodoro del 1393. li 8. di Settembre, prese per moglie Giouanna figliuola di Roberto Duca di Bar, dalla quale hebbe Gio. Giacomo nato del 1395, li 23. di Maggio, & morta detta Giouanna del 1403. si rimaritò con Margarita di Sauoia, figliuola di Lodouico Prencipe d'Achaia, dalla quale non hebbe figliuoli.

Del 1407. li 2. d'Aprile, furono contratti sponsali trà detto Gio. Giacomo figliuolo del Marchese Theodoro, & Giouanna sorella d'Amedeo, che fù poi primo Duca di Sauoia, & furono celebrate le nozze del 1410. nel mese d'Aprile, & fù conuenuto che detto Theodoro douesse dopo se lasciar il Marchesato al detto Gio. Giacomo, saluo se venesse hauer altri figliuoli, nel qual caso potesse lasciar à quelli, come fece Giouanni padre di detto Theodoro alli suoi figliuoli.

Del 1409. il primo di Febraro, il detto Marchese Theodoro fà cessione al sudetto Conte Amedeo delli luoghi della Torre del recetto di Vico, Rocca de Baldi, Sant'Albano, Piozzo, Bastita, Carasone, & Trinità,

tà, con le loro ragioni, & pertinenze, & dipoi di tutte, & qual si vogliano ragioni à lui competenti nella Città del Mondouì, & sue pertinenze, eccettuati li luoghi di Cigliaro, & della Rocca di Cigliaro, & insieme delle ragioni, quali hauea nelli luoghi di Boues, Peueragno, Brusaporcello, Margarita, & Bene, & detto Conte rimesse al sudetto Marchese alcuni altri luoghi, constandone instromento per Vitonio Rauoria, & Simoncello de Cicolelis.

Del 1414. *li* 26. *di Marzo, Sigismondo Imperatore eresse in contado Aquosanna, & gli aggiunse tutte le terre, & luoghi quali detto Marchese Theodoro hauea* in toto territotio citra Tanagrum, versus mare, & etiam citra Tanagrum, versus Pedemontium, & Ast, cum omnibus, quæ continentur in priuilegijs antecedentium Imperatotum, & specialiter Caroli quarti, *& di detto Contado, al qual vnì anco le terre del Canauese, n'investì Gio. Giacomo,* ac hæredes, & successores suos legitimos, & naturales masculos, *riseruando la superiorità di detto Contado, dopo le ragioni dell'Imperio à Theodoro, & alli suoi successori nel Marchesato, & che non potesse passar detto Contado, saluo in quello, che dourà dopo la morte del Marchese succeder nel Marchesato, ne mai più fù rinouata questa inuestitura in alcuno de descendenti di detto Gio. Giacomo, ne messa in vso; anzi detto Gio. Giacomo, come primo acquisitore per la nuoua qualità data al feudo, ne fece poi delle terre di questo Contado, massime del Canauese contratto, come più à basso si dirà.*

Morì il Marchese Theodoro del 1418. *lasciata Margarita di Sauoia sua seconda moglie sopra nominata, qual si fece monaca nel monastero di Santa Maddalena della Città d'Alba, doue visse con gran santimonia sino al* 1464. *& è connumerata frà le beate, come scriue il Beneuenuto fol.* 422. *& nell'arbore gentilitia di Pingonio al fol.* 51. *& restò Marchese di Monferrato il sudetto Gio. Giacomo figliuolo di detto Theodoro, dal quale, & dalla detta Giouanna di Sauoia nacquero Giouanni, Guglielmo, Bonifacio, & Theodoro, & due figliuole Isabella, & Amedea.*

Detto Marchese Gio. Giacomo, & Amedeo primo Duca di Sauoia suo cognato del 1425. *fecero lega con Venetiani à danno di Filippo Maria Visconte Duca di Milano, qual poi l'anno seguente, fece pace con detto Duca di Sauoia, nelli capitoli della quale promise di sposare Maria figliuola di detto Duca di Sauoia, & donarli la Città di Vercelli con il suo territorio, & distretto di quà da Sesia, come scriue il Beneuenuto*

al fol. 423. & seq. oue anco riferisce una nuoua confederatione trà detti Amedeo, Gio. Giacomo, & Filippo Maria dell'anno 1428. & il Pingonio scriue nella sua arbore gentilitia al fol. 56. che il matrimonio trà detta Maria, & il Duca di Milano si fece del 1432. li due di Decembre, & che del medemo anno fù donata la Città di Vercelli ad Amedeo sudetto, pur la verità è, che fù donata per procuratori del Duca di Milano al detto Amedeo del 1427. li 2. di Decembre, come per instromento rogato à Gio. Francesco figliuolo del quondam Pietro Galina, nel quale non si fà mentione, che detto Filippo Maria fosse ancora genero del Duca Amedeo, & fù ratificata detta donatione dall'istesso Duca di Milano li 8. di detto Decembre, come per instromento rogato al medemo Galina.

Del 1427. li 2. di Decembre, detti Amedeo Duca di Sanoia, & Filippo Maria Duca di Milano fecero lega, & confederatione insieme, & dicono farla ex mandato Serenissimi Romanorum Regis Sigismondi, *e riseruano in quella li Venetiani, & Fiorentini, come per instromento rogato al medemo Galina.*

Sigismondo Imperatore per sua lettera delli 20. d'Aprile 1431. comanda ad Amedeo di desister dalla lega, che forsi haueße fatto con Venetiani, & loro collegati, anzi, che pigliar debba l'armi per ricuperar da detti Venetiani le città, & terre dell'Imperio da loro vsurpate, & come per detta lettera del seguente tenore.

SIGISMONDVS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac Vngariæ, Bœmiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, &c. Rex. Illustri Amedeo Duci Sabaudiæ, &c. Principi, & consanguineo nostro carissimo. Gratiam regiam, & omne bonum Illustris Princeps, & consanguinee carissime; Notorium est, & manifestum, nec potest aliqua tergiuersatione celari, qualiter Venetri nostri, & Imperij sacri antiqui hostes, & rebelles tracti cupidine dominationis iniustæ, funiculos suos amplius extendentes quam debent, & se supra se extollentes à longis temporibus vsque huc, Sacro Romano Imperio innumera contra Deum, & iustitiam abstulerunt, & præsertim per sæuam tyrannidem terras, & ciuitates nostras, & sacri Romani Imperij Paduæ, Vincentiæ, Veronæ, Brixiæ, Pergami, Forumiulij, & Patriarchatum, plu-

resq;

resq; terras alia quoq; dominia ad Imperium sacrum spectantia pro se indebitè vsurparunt, vtrumque statum spiritualem, videlicet, & secularem, Comitum Baronum, & totius ingenuitatis totaliter extinguendo, & quamquàm nos cupientes euitare effusionem sanguinis Christiani ipsos Venetos præter morem regium sæpenumero benevole moneri fecimus, imo cum Oratoribus ipsorum ad nos aliquoties missis tractauerimus, quod prædictas terras, & dominia ad Imperium sacrum spectantia, nobis vti Romanorum Regi restituere, & expedire vellent, tamen ipsi illud facere non tantummodo recusarunt, sed potius mala malis cumulando terras alias, ciuitates, & dominia ad ipsum Imperium spectantia, & in Lombardia existentia suis tyrannicis nisib. tam per vim, tractatusq;, & alijs multifarijs modis vsurpare, & sibi appropriare conantur. Nos quoque hucusque mansuetudine solita has illatas iniurias quadam patientia transeuntes, vt ipsi Veneti quandoq; ad cor reuersi erga nos, & Imperium facerent, vt debent amplius tolerare non possumus ad hoc effectualiter intendentes, vt id quod in ipsis pietate mollire nequiuimus potenti brachio auferamus dispositi sumus, prout tuæ dilectioni prius crebro descripsimus indubiè incontinenti personaliter intrare Italiam, & omni potentia fidelium nostrorum ad hoc peragere, vt abstracta, & suppressa de manibus æmulorum Deo adiuuante, qui iustas causas fouentibus suam dat gratiam recuperare valeamus, ideirco dilectioni tuæ firmissimè præcipiendo mandamus, requirentes, & amonentes te autoritate Regia sub ea fide qua nobis, & Imperio Sacro existis obnoxius, quatenus non obstan. quibuscumque confederationibus cum præfatis Venetis, & eorum colligatis fortassis initis, & nedum absq; scitu, & consensu nostro tamquam Romanorum Regis domini tui veri, & ordinarij, verumetiam in dispendium, & damnum sacri Romani Imperij factis,

ctis, quæ de iure nullatenus possunt subsistere, ab ipsorum Venetorum adherentia mox resipiscas, & progenitorum tuorum, qui apud Imperium sacrum multa glorioſa fecerunt, & proindè sibi non modicos honores, & commoda cumularunt sectando vestigia, tamquam fidelis vasallus, & Princeps Imperij, quia nobis etiam non modica beneficia recepisti te in continenti pares, & disponas actualiterq; procedas cum qua maiori potentia poteris ad seruiendum maiestati nostræ in recuperationem iurium Imperij, & suorum fidelium tuitionem, vna cum alijs principibus, & fidelibus eiusdem Imperij, qui ad hoc per nos sunt, & fuerunt ordinati, quemadmodum de dilectione tua summè confidimus, & tu à nobis, & Imperio pro te, & filijs tuis vberiora bona expectas, secus non facturus sub pœna indignationis nostræ grauissima, & priuatione quorumq; iurium libertatum, gratiarum, & bonorum de quibus nobis, & Imperio varijs respectibus obligatus existis, quam quidem priuationem, ex nunc, prout ex tunc te incurrisse intelligas, si statim receptis literis nostris eas executioni non mandaueris, auisantes tuam dilectionem, si te in hoc voto nostro inobedientem cognouerimus, quod ad exterminium tuum tanquam rebellis nostri, & in hunc qui per inobedientiam crimen læsæ maiestatis incurrit sic efficaciter procedemus, quod alijs merito poterit cedere ad exemplum; confidimus tamen, quod tibi in hoc facto aliter consules, & debito, ac honori tuo salubrius prouidebis. Dat. Nuremberge anno Domini 1431. die vigesima mensis Aprilis Regnorum nostrorum anno, Hungariæ quadrigesimo quinto, Romanorum vigesimoprimo, & Bohemiæ vndecimo.

Del medemo anno 1431 li 2. di Giugno, l'istesso Imperatore Sigismondo scriue altra lettera al Duca Amedeo del seguente tenore.

SIGISMONDVS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, ac Hungariæ Bohemiæ, &c. Rex. Illustris Princeps

ceps conſanguinee cariſsime quamquam maieſtatem noſtram ſatis commouerit liga, & confederatio, quas cum Venetis, & Florentinis tempore litis præteritæ inijſti cum illæ non mediocriter contra nos, & ſacrum Romanum Imperium tendebant, & tendunt tamen illud manſuetudine Regia tranſeuntes tibi pro eo hucuſque nil mali intulimus quin potius te requiſiuimus, vt huiuſmodi adhærentijs prætermiſsis nobiſcum contra præfatos Venetos noſtros inſurgeres, prout tam ex ſcriptis, quam nuntijs noſtris ad te creberrimè miſsis clarius collegiſti, & ecce ſingulis negotijs noſtris diſpoſitis, & familia curiæ noſtræ ad Mediolanum præmiſſa in procinctu eramus eorum veſtigia, quantotius ſubſequendi, ſed Hæretici Bohemiæ ad nos miſerunt petentes nos inſtanter pro conuentione mutua ſub ſpe bonæ concordiæ, ad quos vt nil, quod ad bonum fidei, & reductionem ipſorum conferre poſſet per nos intentatum maneret non parcendo laboribus, & fatigis cum ipſis conuenimus feruenti ſolicitudine laborantes, vt hanc peſtem aliqualiter poſſemus compeſcere per quod cedes vitarentur, & tolleretur effuſio ſanguinis Chriſtiani, ſed quia cum principibus, doctoribus, & alijs peritiſsimis viris ipſos ad nullam honeſtam viam deflectere, nec eos aliqua potuimus manſuetudine, & pietate mollire ſine concluſione ab inuicem diſceſſimus, & requiſitis de nouo principibus, nobilibus, & communitatibus ſacri Imperij, vt cum exercitu ſuo iuxta determinationem in Nuremberga factam ad Bohemiam accellerent huc applicuimus, & ſine intermiſsione, omni qua poterimus feſtinantia die, noctuque ad Italiam continuabimus greſſus noſtros diſpoſiti omninò procedere, & à quibuſcunque fidelibus noſtris procedi facere armata manu contra Venetos antiquos hoſtes, & rebelles Imperij, qui multa detinent ex bonis maieſtati noſtræ, & Imperio Sacro, tàm extra Italiam, quàm etiam in Italia ſpectantibus,

&

& ita per Dei gratia procedendo, & procedi faciendo, vt occupata, & abstracta recuperentur, & ipsi Veneti, qui funiculos suos in aliena minus iusto extendunt, & se supra se extollunt debite compescantur, & quemadmodum, vt præmissimus dilectioni tuæ plerisque vicibus mandauimus; vt cum potentia tua nobiscum deberes insurgere. Illud idem etiam nouissime per Magnificũ Conradum de Venspeg Camerarium nostrum, & fidelem dilectum nunciando ita denuo, & ex superabunti eidem tuæ dilectioni firmissimè præcipiendo mandamus, requirentes, & monentes te autoritate Regia sub ea fide qua nobis, & Imperio Sacro ex istis obnoxius quatenus non obstantibus huiusmodi illicitis, & indebitis confederationibus cum præfatis Venetis, & eorum colligatis nedum absque scitu, & consensu nostro, tanquam Romanorum Regis domini tui veri, & ordinarij verumetiam in dispendium, & damnum sacri Romani Imperij initisque de iure nullatenus possunt subsistere ab ipsorum Venetorum adhærentia mox resipiscas, & progenitorum tuorum, qui apud Imperium sacrum multa gloriosa fecerunt, & proindè sibi non modicos honores, & commoda cumularunt leuando vestigia tanquam fidelis vasallus, & Princeps Imperij, qui a nobis, etiam non modica beneficia recepisti statim aduersus dictos Venetos eorumque colligatos vndecunque, & quomodocunque validius, & fortius poteris insurgas guerram eis, & colligatis suis faciendo, ac ad omnes offensiones eorum velut hostiũ, & rebellium Imperij totis tuis viribus intendendo quemadmodum etiam tuæ dilectioni per præfatum Conradum de Venspergh satis clarè significauimus secùs nõ facturum sub pœna indignationis nostræ grauissima, & priuatione quorumcunq; iurium, libertatum, gratiarum, & bonorum de quibus nobis, & Imperio respectibus obligatus existis, quam quidem priuationem ex nunc, prout ex tunc te incurrisse

riſſe intelligas, ſi ſtatim receptis his literis noſtris eas executioni non mandaueris; certificantes tuam dilectionem, ſi te in hoc voto noſtro inobedientem cognouerimus, quod ad finale exterminium tuum; tamquam rebellem, & hunc qui per inobedientiam crimen læſæ maieſtatis incurrit, ſic efficaciter procedemus, quod alijs meritò poteris cedere ad exemplum; confidimus tamen quod tibi in hoc facto aliter conſules, & debito, ac honori tuo ſalubrius prouidebis. Dat. Bamberge ſecunda die Iunij, Regnorum noſtrorum anno Hungariæ, &c. XLV. Romanorum XXI. & Bohemiæ XI.

Del 1431. *li* 13. *d'Ottobre, il Duca di Milano ſcriue al Duca di Sauoia ſuo ſocero, che paſſando due Venetiani per Alamagna, quali veneuano da Monferrato ſono ſtato fatti captiui da vn vaſallo dell'Imperatore, & che ſe gl'è trouato addoſſo vna ſcrittura rimeſſali dal Marcheſe di Monferrato, continente molte coſe, quali detti Venetiani doueuano riferire alla Signoria di Venetia, per parte di detto Marcheſe, della qual ſcrittura il ſuo Ambaſciatore appreſſo la Maeſtà Ceſarea, gli n'haueua mandato copia, qual per concerner molte coſe dette dal Marcheſe, in pregiudicio del detto Duca di Sauoia, & del ſuo ſtato, s'è riſolto mandarglila, acciò vedi da quella occulatamente la mala mente, & il mal animo di detto Marcheſe; & contiene detta ſcrittura frà gl'altri cappi il ſeguente.* Tertiò, quod præfatus Dominus miſit quendam eius familiarem ad D. Theucium Præpoſitum Pariſijs, & Dominum Præſidentem Pariſijs, qui alias ſe obtulerunt paratos ſe velle intelligere ad offenſas contra præfatum D. Ducem Sabaudiæ, ac etiam ad Rodericum, & quod ab ipſis nullum habuit reſponſum, & multum dubitat ne dictus famulus captus ſit, quicquid tamen ſit, non eſt ſpes ponenda in ipſis in conſeruatione ſtatus præfati D. Marchionis, quia ad ipſius ſuccurſum nequaquam venire poſſent ſi quid tamen ab ipſis habebitur notificabitur præfato dominio, *Et ſi ſoggiunge, che doueſſe la Signoria mandarli danari, poiche le lettere di cambio mandate à Genoua non haueano hauuto effetto, & che la Signoria li prouedeſſe almeno di mille caualli, & mille fanti per via di mare, che altrimente quà non ſi poteuano fare, etiandio con danari.*

In questo mentre si faceua guerra trà il Duca di Milano da vna parte, & li Venetiani, & Fiorentini dall'altra; Et il Marchese di Monferrato, come confederato con questi, seguitaua le loro parti contra detto Duca di Milano, qual per ciò mandò gente armata in Monferrato, & espugnò molte piazze, & prese molte terre, quali nomina il Beneuenuto al foglio 427.

Li 14. di Decembre 1431. il Marchese Gio. Giacomo scriue al Duca Amedeo, che hauendo la fortuna contra, le cose sue passauano di mal in peggio, inferendo dell'inuasione, & guerra fattali dal Duca di Milano, & che se ben hauea scritto, & mandato à Sua Eccellenza Ambasciatori, non era però auisato di cosa alcuna da Manfredo di Saluzzo mareschallo del detto Duca, ne dal Presidente Marchiandi, quali gouernauano di quà da monti, & può dubitare, che detti suoi Ambasciatori non haueßero operato cosa alcuna, pregando perciò con tutto l'affetto del cuore Sua Eccellenza di volerli apportar qualche saluteuol rimedio.

Il Duca di Sauoia cominato dall'Imperatore, come sopra, & vedendo la poca risolutione del Marchese, auanti che riceuer detta lettera hauea già mandato Ambasciatori, & Procuratori à Milano, quali li 18. di Decembre sudetto concluſero lega, & confideratione con gl'Ambasciatori, procuratori destinati dal Duca di Milano contra detto Marchese, prodotta in causa per parte di Mantoua, la cui narratiua, e del seguente tenore.

QVOD cum Illustris Ioan. Iacobus Marchio Montisferrati, præter, & conrra voluntatem Sereniſſimi Principis, & domini nostri Dom. Sigismondi Dei gratia Romanorum Regis semper Augusti, inhibitionisque, & mandata eidem per literas, & solemnes Ambasciatores authoritate Regia sæpissimè factas, inhærendo voluntati dominij Venetorum manifestorum rebellium sacri Romani Imperij, cum ipsi conspirationem, & ligam fecerit, & in guerram proruperit aduersus ipsius sacri Romani Imperij terras, feuda, & vasallos, signanter contra Illustriss. Principem, & excellentissimum D. D. Philippū Mariam Anglum Ducem Mediolani, & Papiæ, Angleriæque Comitem, ac Ianuæ Dominum Sereniſſimi D. D. nostri Romanorum Regis filium, & fidelem, temptando tam vi armorum, quàm diuersarum seditionum tractatibus operam præstans, & auxilium dicto Venetorum dominio, statum ipsius Illustriss. D. D. Ducis Mediolani subuertere, terrasque, & oppida,

pida, quæ ab Imperiali Mayeſtate in feudum poſſidet, vſurpare, fueritque neceſſarium, & expediens ipſi Dom. Duci Mediolani, tam pro defenſione ſui ſtatus, quàm etiam propter requiſitiones, & mandata Sereniſſimi Dom. noſtri D. Romanorum Regis, non ſolum ipſi D. Marchioni reſiſtere, ſed etiam ſibi tanquam colligato ipſius Dominij Venetorum ſacri Imperij rebellium, & inimicorum, guerram inferre, vt ita eſſe, & fuiſſe veritatem dixit, & proteſtatus fuit prælibatus D. Dux Mediolani per medium perſonæ Egregij vtriuſque iuris docto ris D. Nicolai de Arcimboldis de Parma nuntij, & procuratoris ſui in præſentia noſtrum notariorum infraſcriptorum. Cumque Illuſtriſs. Princeps, & D. D. Amedeus Dux Sabaudiæ, Chablayſij, & Auguſtæ, &c. ſimiliter Imperialis feudatarius, & fidelis tam per ipſum Sereniſsimum D. noſtrum Regem Romanorum, quàm dictum D. Ducem Mediolani, velut fidelem Imperialem multipliciter, & inſtantiſsimè requiſitus fuerit, & debitè interpellatus, imò etiam per ipſum Sereniſſ. D. noſtrum Romanorum Regem ſub grauiſſimis pœnarum arctationibus, & ſub vinculo fidelitatis cominatus, vt ad defenſionem fidelium Imperij, & maximè ipſius D. Ducis Mediolani, ciuitatumque, villarum, caſtrorum, & aliorum territoriorum, quæ ſub Imperiali feudo poſſidebat, necnon propulſationem, & offenſam ſibi guerram inferentem cum toto ſuo exercitu proſiliret, Ipſeque Illuſtriſſimi D. Dux attendens affinitatem, qua tam ipſe Dominus Dux Mediolani, quàm dictus D. Marchio Montisferrati erga eum coniuncti ſunt, mitius agere volens, prædictum D. Marchionem per literas, & ſolemnes ambaſciatores fraternè requiſiuerit, vt præfati D. noſtri Romanorum Regis iuſſibus obtemperaret, & ab vlterioribus offenſis vaſallorum, & feudorum Imperialium ſe vellet abſtinere, quod tamen minimè facere curauit, imò quod deterius eſt, multos Capitaneos, & alios ſtrenuos per magnarum rerum pollicitationes aduerſus ipſum D. Ducem Sabaudiæ incitauit; propter quod ipſe D. Dux Sabaudiæ videns rernm notorietate euidente ipſum D. Marchionem in contemptum Imperialis Mayeſtatis manſuetire nolle, ſed totis conatibus peiora prioribus irrefrenabiliter tam contra dictum D. Ducem Mediolani, quàm etiam ipſum D. Ducem Sabaudiæ palàm, & clandeſtinè conſpirare, non valens etiam

ipse D. Dux Sabaudiæ debito suæ fidelitatis exigente, vlterius differre, prædictis Imperialibus mandatis continuè super emergentibus pro posse obtemperare, neć etiam dicto Illustriss. D. Duci Mediolani eius genero, & proximiori subuentionem denegare, imò nec prætermittere suiipsius propriæ D. Ducis Sabaudiæ saluti prouidere, & conspiratis versutijs ipsius Marchionis obuiare, vt ita esse, & fuisse veritatem in præsentia nostrorum infrascriptorum notariorum dixerunt, & protestati fuerunt Illust. Dom. Manfredus Marchio Salutiarum Marescallus Sabaudiæ, & spectabilis miles, & doctor D. Petrus Marchiandi præsidens consilij præfati D. Ducis Sabaudiæ citra montes residentis oratores, nuntij, & procuratores præfati Illustriss. & Excellentiss. D. Ducis Sabaudiæ, Sponte, & ex certa animi scientia deliberauerunt præfati D. Ducis contra, & aduersus ipsum D. Marchionem vnionem, ligam, & confederationem facere, &c.

Et poi diuengano alli patti frà loro, ne' quali parlandosi della guerra trà il Duca di Milano, & detto Marcheſe ſi dice guerra mota, *& parlandosi della guerra trà il Duca di Sauoia, & detto Marcheſe, ſi dice* guerra mouenda, *& frà gl'altri patti vi è*, quod ex tunc in antea non liceret cuiquam ipsorum dominorum Ducum Sabaudiæ, & Mediolani, aut alijs interpositis personis pacem neque treguam, cum dicto D. Marchione terris, aut subditis suis facere nec aliquo modo ipsam pacem concludere sine expressis scitu pariter, & consensu vtriusque ipsorum dominorum Ducum, liceat tamen per vtrunque ipsorum dominorum, aut suos ipsam pacem tractare, aut tractari facere absque tamen aliqua conclusione facienda nisi de communi cõsensu vtriusque dominorum Ducum prædictorum.

Visto il Marcheſe, che le coſe ſue ſuccedeuano male, & che il Duca di Milano hauea fatto metter il campo attorno Caſale, ne aſpettando alcun ſoccorſo, ne aggiuto da Venetiani, & altri confederati, pensò di metterſi tótalmente nelle mani del Duca Amedeo ſuo cognato, confidandoſi, che per l'affinità, & ſtretta congiontione, ch'era frà eſſo, & il Duca di Milano hauerebbe potuto tirar detto Duca di Milano alle conditioni della pace, & farle reſtituir le terre, & piazze tolteli; per il che per mezzo de' ſuoi Ambaſciatori trattò, & accordò con detto Duca Amedeo, come toſto ſi dirà, & particolarmente di rimetterli in cuſtodia il reſto delle terre, e Caſtelli non occupati dal Duca di

Milano.

Milano, commandando per sue patenti del penultimo di detto Decembre date in Trino alli Vasalli, & Communità d'vbidir al detto Duca Amedeo, come così fù essequito, mettendoui il Duca presidio, con standone per molti instromenti dalli sette, sino alli quindici di Gennaro 1432. rogati à Francesco Pettenati, & Nicolino Garrone di Liuorno, & così in essecutione delle cose trattate, & conuenute detto Marchese Gio. Giacomo, & Giouanni suo figliuolo primogenito, si transfersero à Tonone in Sauoia dal detto Duca Amedeo, oue li 13. di Febraro 1432. si ridussero in scritto, & si firmarono di propria mano del Duca Amedeo, & del Prencipe Lodouico suo figliuolo d'vna parte, & del detto Marchese Gio. Giacomo, & di Giouanni suo figliuolo dall'altra, li capitoli per auanti trattati, & concluſi con detti Ambasciatori, sottoscritti anco dalli loro Secretari in presenza di Giouanni di Bellifort, & d'Henrietto Natta, e con li sigilli delli detti Prencipi sigillati; nelli quali patti, e capitoli fù conuenuto, che seguita la pace trà il Duca di Milano, & il Marchese, esso Marchese farebbe donatione al detto Duca Amedeo, e suoi successori in buona, e valida forma delle terre, luoghi, e castelli di Chiuasso, Settimo, Volpiano, Trino, Liuorno, e di tutte l'altre terre di quà dal Pò, etiandio, che fossero affette, & hippotecate alla dote della Marchesa sua consorte, promettendo d'assicurarla altroue; e detto Duca promette infeudare, e rimetter dette terre, luoghi, e castelli à Giouanni figliuolo del Marchese, e successore nel Marchesato per se, e suoi ascendenti, descendenti, e collaterali agnati Marchesi di Monferrato, in feudo ligio, nobile, antico, & paterno, e sotto homagio nobile, e ligio da prestarsi per detto Giouanni, con consenso del padre, per se, e suoi successori al detto Duca Amedeo, & alli suoi successiori nel Ducato, talmente, che questo feudo resti inseparabile dal Marchesato, & che resti sempre à quello, che succederà nel Marchesato, & con altre connentioni, de quali in essi, & particolarmente, che per la prestatione del detto homaggio ligio non s'intendi pregiudicato alla fedeltà dounta all'Imperatore per la dignità Marchionale, & detto Duca Amedeo per se, & suoi successori promise difender detto feudo à detto Giouanni, & suoi successori, verso qual si voglia persona, commune, collegio, & vniuersità, tanto nel possesso, che proprietà; Et fatte, & adimpite le sudette cose di rimetter, & relassar al detto Marchese tutte le terre, castelli, & luoghi, quali detto Duca di Sauoia per occasione di detta guerra hauesse hauuto trà il Pò, & Tanaro, per le quali detto Marchese per lui, & suoi successori promise perpetua adherenza al Duca sudetto, & suoi

& suoi contra tutti, saluo l'Imperatore, come anco per tutte le terre, castelli, & luoghi occupati dal Duca di Milano recuperati, che sarebbero, & di rimetter detto Marchese, al detto Duca, qual poi conceder douesse al detto Giouanni, & suoi successori, anco in feudo, & sotto homaggio, come sopra tutte le terre, castelli, & luoghi di là da Tanaro, con facoltà di poterne di queste disporre in Vasallagio frà li suoi fratelli, & altri qual si vogliano, saluo sempre l'homaggio, & superiorità al Duca di Sauoia; Et quanto alla città d'Alba, Diano, & altri luoghi, oltra il Tanaro, quali per occasione della guerra erano stato rimessi, e depositati appresso detto Duca, che in vita di detto Marchese siano sotto l'adherenza di detto Duca, come sopra; e dopo sua morte restino à Giouanni, & à suoi successori in feudo come sopra; e vi è vn capitolo frà gl'altri qual dice; Item ad maiorem præmissorum obseruantiam teneantur, & debeant ipse Illustris Ioannes, & eius prædicti successores huiusmodi homagium, cum suis promissionibus, & cæteris clausulis in mutatione cuiuslibet domini, & vasalli facere, & solemniter præstare dicto domino Duci Sabaudiæ, & suis infra terminum iuris, aut post incontinenti sine quacunque morosa dilatione; & vlterius quamprimum requirentur facere, & cum effectu procurare, quod ex nunc, & semper in ipsa mutatione cuiuslibet domini, & vasalli omnes vasalli, communitates, subditi, adhærentes, & recommendati eiusdem feudi præsentes, & futuri solemniter promittent, iurabunt, & se efficaciter obligabunt de seruando, & nunquam contrafaciendo, præmissis per ipsum Illustrem Ioannem, & eius prædictos successores promissis. Quinimo si contingeret, quod absit, quandocunq; in futurum dictum Illustrem Ioannem, vel eius prædictos successores guerram facere contra dictum dominum Ducem, vel suos, aut sibi debitam obedientiam non præstare, his casibus, & in quolibet eorundem, vt & quando supra promittent, iurabunt, & se efficaciter obligabunt dicti Vasalli, communitates, subditi, adhærentes, & recommendati eiusdem feudi totis viribus assistere, & auxiliari dicto domino Duci, suis prædictis contra dictum Illustrem Ioannem, & suos prędictos successores bona fide præcisè sineq; exceptione, aut alia requisitione quacunq;; *e nel fine di detti patti si leggono queste parole,* quæ præmissa omnia capitula prolocuta fuerunt, & vnanimiter concordata inter ipsos dominos Ducem Sabaudiæ, Marchionem Montisferrati

ferrati, & Ioahnem eius primogenitum, adeò quod facta prius pace inter ipsum dominum nostrum Ducem, ac Illustriss. D. Ducem Mediolani eius generum ex vna, ac dictum D. Marchionem partibus ex altera illa omnia, & singula sine quacunque mora, & dispendio firmentur.

Li 15. di detto Febraro, Manfredo Marchiando scriue al Duca Amedeo, che se ben detto Duca habbia dato ordine di pagar la soldadesca in Monferrato per vn mese, che però deueno hauer la paga di due mesi, & che per l'auenire è impossibile cauar dal Marchesato la paga di detti soldati, non trouando da prender in detto paese, & poiche non vi è ancor conclusione di pace co'l Duca di Milano, che conuerrà pigliarui altro rimedio, che vuole dire pagar del proprio, soggiongendo, che non può perdere, & che hà buon pegno in mano, & che licitamente può pretender detta spesa, perche quando mandò le genti nelli presidij del Marchese di Monferrato, esso notificò al detto Marchese, che ciò sarebbe à sue spese, & carico, al che esso acconsentì, & dice poi d'hauer mandato far liberar certi pregionieri dal Duca di Milano.

Il Duca Amedeo subito fatta la sudetta capitolatione scrisse, e mandò Ambasciatori al Duca di Milano insieme con gl'Ambasciatori del Marchese, per trattar la pace con detto Marchese, pregandolo di non darli più molestia, attesala remissione, & deposito delle terre, castelli, & luoghi qual detto Marchese hauea fatto nelle sue mani, & il Duca di Milano rispose per sua lettera delli 29. di Febraro sudetto del seguente tenore.

ILLVSTRIS Princeps, & Excellentiss. Domine, ac Pater mi Carissime. Quemadmodum alias dixi, & sæpius replicaui Ego filialem erga vos dispositionem habeo, & semper habebo, nec minus res vestras caripendo, quam meas potiusq; in meipsum agerem, quam aduersus aliqua loca vestra, sed non habet Celsitudo vestra admirationis aut querele causam si ad acquirenda loca procedo Marchionis Montisfertati hostis mei ex conuentionibus quas simul habuimus mihi spectantia. Non ago rem nouam Pater Illustris, sed prosequor quod inceperam, nec scio, aut video qua debeam ratione desistere ab acquirendis locis ex ipsis conuentionibus mihi spectantibus. Non intelligo etiam quare pacificè mihi viuendum sit cum illo Marchione inimico meo, quandoquidem nullam adhuc pacem cum ipso firmaui, & inter eum ac me publicum bellum est; Non proceditur contra loca Marchionis Paternitati

nitati vestræ, ex factis cõuentionib. pertinentia, sed ad acquisitionem tantum eorum, quæ debite mihi spectant; esset à me de officialibus vestris habenda querela, qui ea cæperunt, & detinent loca, quæ vigore conuentionum insimul initarum mihi dari debuissent, requisiui tamen illa, sed hucusque nullus est sequutus effectus, neque possum credere quod ex mente vestra procedat, vt per vestros occupentur quouis colore, vel modo aliqua mihi spectantia, & quamquam ego legitimã occasionem conquerendi habeam, nihil tamen conqueror, & mihi sufficit prosequi iura mea in quò si quidem pactiones factas non excedo. Non puto Excell. Vestræ displicere, imo ea spe, & fiducia viuo, vt Paternitati vestræ gratum esse non debeat, quod officiales vestri occupauerint, & occupata detineant loca mihi spectantia adsunt conuentiones, adsunt ratificationes earum autenticæ, quarum fides diligentissimè obseruanda est videatur subtiliter quicquid continent, & clarè patebit, quod ego indebitè non procedo siq; reperiatur oppositum emendationi debite stare offero, sed certus reddor, quod officiales vestri iudicabuntur debitum excessisse quamquam Paternitati vestræ forsan aliter persuadeant, vt errorem suum palient transferantq; in alios. Non admiretur igitur Celsitudo Vestra si à persequutione iuris mei non desisto, quia desistendo viderer ab ipso iure decidere, venientib. tamen oratorib. vestris sicut scribitis paratus ero facere quicquid debeo; certum habens, quod etiam erga me fieri debeat illud idem sicut merito fieri debet inter patrem, & filium. Dat. Mediolani die 29. Februari 1432. Filius vester Dux Mediolan. &c. Papiæ, Anglorumq; Comes, ac Ianue Dominus. Franciscus; *Come per verità, in tanto non cessaua di prosequir il Duca di Milano quanto haueua cominciato, inferendo ogni giorno maggiori molestie al detto Marchese, come consta per diuerse lettere scritte da gl' Ambasciatori del Duca di Sauoia, & altri, & anco per altra lettera della Marchesa di Monferrato delli 18. di detto Febraro, nella quale la detta Marchesa scriue al Marchese suo marito, che la gente del Duca di Milano haueа preso, & saccheggiato Corsione, & l'istesso Marchese manda la detta lettera al Duca di Sauoia con altra sua delli 24. di Febraro, & per altra delli 18. di detto Febraro scritta al Duca da vn suo Officiale chiamato Dittone tradotta dalla lingua Francese in Italiana del tenor seguente.* Metuendissimo Signor mio, Dapoi le humilissime

milissime raccomãdationi la sapia, che à quest'hora il Bagliuo di Chiablais, & io siamo ritornati da Milano, & hauemo trattato con il Duca di Milano bene conforme alla intentione di lei, & instruttione à noi data, come referirà detto Bagliuo; perche sarebbe troppo lungo il scriuere. Si parte esso Bagliuo domani da quì per andarsene dritto camino verso lei. Resterà seruita saper Signor mio metuendissimo, che non habbiamo potuto ottennere in alcuna maniera, che il Signor Duca di Milano habbi voluto leuar le offese contra molte terre, che sono presidiate da lei in Monferrato, dicendo esso Signor Duca, che esse piazze gl'appartengono à causa del Contado di Pauia; e che quando cessasse la guerra, ciò sarebbe à pregiudicio di sue ragioni; e venendo al ristretto ci ci ha concesso, & si è contentato, che non farà mettere l'assedio contra dette terre, & piazze; perche già haueua fatto carigar le bombarde, & artigliarie per l'assedio contra Pomar, & Borgo San Martino. E si rende esso Signor Duca di Milano mal contento, in quanto, che non gli siano state rimesse le terre, e piazze quali pretende, che gli appartengono, secondo la forma de patti, e conuentioni fatte con gli Ambasciatori di lei, &c. Noi gli rispondessimo in tutto come n'è parso ragioneuole di dire, & insieme, che le piazze tenute da lei in sue mani, che sono del Marchesato, che ella le tiene altresi per sicurezza d'esso Signor Duca, che per quella di lei, dicendogli molte altre cose, che referirà il Bagliuo. Sarà bene incaminar gl'Ambasciatori, affin che questa materia prenda fine, & conclusione; & esso Signor Duca ne hà appiacere, che così si faccia. Metuendissimo Signor mio si raccordi del pagamento delle Compagnie, che certamente sono tanto pouere, che non possono più indutare; Et hoggi incamino alcune tazze d'argento per impegnare, fino che habbino le paghe. Metuendissimo Signor mio, prego il benedetto figliuolo di Dio, che per sua gratia accresca suoi grandi honori, & gli doni buona, & lunga vita, scritta di mia propria mano, di Santhia li 18. di Febraro 1432. sottoscritta, seruitore Diuone, & soutascritta. All'Eccellentissimo Prencipe il Duca di Sauoia mio Signor metuendissimo. *Et per altra delli 3. di Marzo di detto anno 1432, scritta da Manfredo, & Pietro Marchiandi al detto Duca di Sauoia, & tradotta, come sopra, il cui tenor segue.*

Nostro metuendissimo Sign. si raccommandiamo humilissimamente, la si degnarà sapere, che inseguendo suoi commanmenti, habbiamo aperto le lettere, quiui incluse, & visto il contenuto in esse, & così se ne andiamo per nostro camino verso il Sig. Ducá di Milano, dal quale non siamo possuto andare più presto, ricercando il pagamento delle compagnie, qual ancor non l'habbiamo potuto hauere compitamente al presente. Quanto alle nouelle di queste parti Signor nostro metuendissimo le genti del Sig. Duca di Milano non cessano dalle offese in Monferrato, però essi trouano, chi gli risponde dalla nostra banda, perche di già ve ne sono delli molto ben battuti di quelli che sono venuti scorrere per offendere; in modo, che da lor parte ne sono restati prigioni assai più, che de nostri, & similmente più de morti; & le nostre genti si gouernano tuttauia più drittamẽte, che si può per gratia di Dio, qual per sua santa gratia gl'accresca suoi grandi honori, & gli doni buona, & lunga vita. Scritta da Vercelli li 3. di Marzo, sottoscritta, Humilis. & vbidientissimi seruitori, & sudditi Manfredo, & Pietro Marchiandi. Soprascritta, al Duca di Sauoia nostro Sig. metuendissimo.

Il Marchese di Monferrato per sue patenti date in Tonone il primo di Maggio conferma, & di nuouo dà possanza al Duca di Sauoia d'accordar, come li parerebbe alte, & basse co'l Duca di Milano, & poi si partì di Sauoia, & fingendo di ritornar in Monferrato passò per Berna alla volta di Venetia senza saputa del Duca Amedeo, come si caua dalla lettera del detto Marchese scritta pur da Berna al Duca predetto li 4. di Maggio del seguente tenore.

Illustris. & Excellentis. domine frater honorande. Molestum nobis foret cum vlla mundi persona genere aliquo disceptationis, & rixæ contendere naturaliter etenim pacem appetimus, semperque nobis cura fuit, omnia agere, & pati, quibus omnis obiurgandi materia amoueri deberet, Verùm longè molestius nobis est, semperque fuit voluntati nostræ permaximè contrarium armis, & bello decertare cũ Illustris. fraternitate vestra, & Illustris. & Eccellentis. Domino Duce Mediolani, cum sanguine, & affinitate mutuo iungamur, Cùm autem fatis laxãtibus nequaquam adimplere potuerimus hoc tam ardens votum nostrum, imò, deuentum fuerit ad ea de quibus Excellentia vestra plenariè informata est, omne nostrum

ſtrum ſtudium conuertimus ad ea quærenda, & facienda, quæ illa omninò ſedare poſſent, ea ex re perſonaliter ad conſpectum veſtræ Excellentiæ venimus, miſimus, & inſuper oratores noſtros Mediolanum, vt vna cum oratoribus veſtris, & deputandis per præfatum Ducem Mediolani, ea quæ pacis ſunt quærerent, Conſideratis autem ſingulis expraticatis hinc-indè reſultantibus, ac confederationibus quibus colligamur Illuſtriſs. Ducali dominio Venetiarum, & Magnificæ Communitati Florentiæ, opus, & neceſſarium eſt, vt ſuper huiuſmodi rebus aliqua dari poſsit forma, & concluſio, quòd perſonaliter nos transferamus ad dictam ciuitatem Venetiarum, melius enim, & celerius nos ipſi agendis, & incumbentibus nobis cum præfato Illuſt. dominio Venetiarum, & Magnifica Communitate Florentiæ formam dare poterimus, ſaluo honore, & indemnitate noſtris, quàm valeat nomine noſtro alia quæque perſona; Greſſus itaque noſtros ob hæc ad partes, illas dirigimus, quæ nunciare decreuimus iam dictæ veſtre fraternitati, ne admirationem vllam capiat de huiuſmodi acceſſu noſtro, nec opinetur, quòd ob hoc ab inceptis practicis concordiæ, & pacis reſilire velimus, Diſpoſiti etenim ſumus in eis firmiter intendere, ordinauimusque, quod oratores noſtri prædicti ad omne veſtri beneplacitum materiam hanc proſequantur, Et nos hoc medio omni diligentia agemus, & perquiremus, quæ nobis neceſſaria ſunt pro dicta concluſione honorificè firmanda, conſtanter namque tenemus, quòd gratiſsimum vobis erit, & præfato D. Duci Mediolani, vt potius illeſo honore noſtro, & cum beneplacito horum, quorum conſocij ſumus, hæc firmemus, quàm quod cum vlla honoris noſtri macula prædicta concludamus, adhæc etenim tota noſtra laborat intentio, hac de cauſa hunc laborem itineris ſuſtinemus, Nos itaque, & facta noſtra iam dictæ veſtræ Illuſtr. fraternitati ex corde recõmittimus precamurque eam, quatenus practicam prædictam reconciliationis proſequatur, nec vllatenus illam rumpi permittat, Nos verò de ijs, quæ egerimus curabimus confeſtim eam reddere certiorem, ad cuius beneplacita quæque parati ſemper ſumus. Dat. Bernæ die quarta Madij. 1432. *& da altra lettera del medemo ſcritta al Conte di Geneua li 2. di Giugno da Venetia del tenore ſeguente*, Al Conte di Geneua mio honorandiſsimo nepote. Honoran-

dissimo nepote, io mi raccomando à voi tanto come posso, e vi fò sapere, che hò gran desio di saper buone noue del Sig. mio fratello, di voi, di mia Signora, di mio nepote Filippo, supplicando Dio, che me li doni tali, come il mio cuor disia, e se di me desiderate sapere alla fazone di questa historia in buona sanità di mia persona per gratia di Dio. Honorandissimo nepote non vogliate hauer per male s'io non vi fece sapere il camino, ch'io voleuo tuore, quando io partì di costì, perche io lo fece per legitima causa, Dio lo sa, & se io hauesse in questo dispiaciuto vi domando perdono, e sempre che vi piacerà io sarò pronto à far quel che mi ordinarete; perche è ben di ragione honorandissimo nepote s'è cosa al Mondo, ch'io possi fare, ch'io la facci, e prego Dio vi conserui, hò grādissimo appiacere d'hauer di vostre lettere, e come vi contentate di me, e se mie lettere non sono scritte con quella ortografia che si deue, perdonate al scriuano, qual fà quel che sà. Vi piacerà raccomandarmi alla buona gratia di mio fratello. Scritta à Venetia li 2. Giugno. *Et da altra scritta al detto Duca, da Giouanni figliuolo del Marchese li 29. di Giugno del tenor, che segue.* Illustrissimo, & Excellentissimo Domino, & auunculo honorando Domino Duci Sabaudiæ. Illustriss. Princeps, & Excellentiss. Domine, & auuncule honorande. Quia nobilis Magnificus Ioannes de Trufort pridie, dum hic fuit mihi, dixit sicut vestræ Excellentiæ relatum fuerat, quod ego dixisse debueram, quod Illustr. & Excel. Dominus Genitor meus honorandus Dominus Marchio iuerat Venetias cum consensu, & licentia prælibate vestræ Excellentiæ. Ideò deliberaui cum omnimoda reuerentia de hoc iuxta meram veritatem Celsitudinem vestram claram reddere, videlicet sicut salua gratia illius, qui ita retulit non in veritate protuli illa verbà, est bene verum, quod dixi præfatum Illustrem Dominum Genitorem meum recessisse à vobis cum vestri beneplacito, & bona licentia, sed de eundo Venetias nunquam protuli verbum, nec proferre potuissem tanquam de hoc ignarus; & ita deuotissimè precor, vt huiusmodi veridicam responsionem meam acceptare dignetur memorata vestra Excellentia, cui me deuotissimè, & humiliter recommendo. Dat. Clauaxij die 29. Iunij 1432. Nepos vester Ioannes de Monteferrato.

Finalmente il Duca di Milano ad instanza, & preghiere del Duca Amedeo si contentò venir alla pace con detto Marchese, & sotto li quattro, & vndici di Maggio per sue patenti, fece procura in Candido Decembre suo Secretaro, e Lancellotto Crotto suo consigliere per trattar, & risoluer detta pace per mezzo del Duca Amedeo.

Mà la resolutione del Marchese d'andare à Venetia, & di non voler concludere la pace co'l detto Duca di Milano senza il consentimento de Venetiani, & Fiorentini fù causa; perche il trattato della pace per mezzo d'Amedeo Duca di Sauoia, non fosse redotto ad effetto, perche li Venetiani, & Fiorentini ch'erano nemici del Duca di Milano, & guerreggiauano seco, non hauriano consentito ne permesso, che detto Marchese collegato, & confederato con loro facesse pace co'l Duca di Milano, saluo che anco con loro istessi fosse fatta.

Detto Marchese mandò da Triuigi Secondino Natta suo consigliere per Ambasciatore al Duca Amedeo, con lettere di credenza dell'vltimo di Giugno, & del primo di Luglio, raccommandando se stesso, la moglie, figliuoli, & il stato, & repetisce il medemo per altre lettere delli 29. d'Agosto, scritta pur da Triuigi, & per altre scritte da Venetia li 2. di Giugno, dando noua del suo arriuo à Venetia, & che li Venetiani faceuano gran apparecchio di guerra, hauendo messo insieme vndecimilla caualli, otto mila fanti, & dodeci mila Partegiani, & che le galere in numero trenta sei erano partite da Corfù alla volta di Genoua, oltre altre quattro di Fiorenza, & altre cinque già partite, & che la Signoria haueua gran possanza, & mirana di far gran cose, & che non sapeua, che cosa hauesse da essere, et dice hauer parlato con li Signori della Republica, per il negotio di Losanna, & Abbatia di S. Steffano di Vercelli, come hauea hauuto comissione dal Duca, quali s'offersero pronti d'adimpire tutto ciò sarebbe possibile, et haueano scritto à Roma à loro Ambasciatore, acciò diligentemente procurasse.

Li 10. d'Ottobre di detto anno 1432. il Marchese scriue al Duca Amedeo da Venetia, come nella città di Ferrara, si trattaua la pace, & ch'iui erano gli Ambasciatori della lega, & del Duca di Milano, mà però non sa che cosa sia per riuscire, & li 16. di Nouembre, scriue che si tratta secretamente la pace, mà che non può scriuere la maniera con qual si tratta, mà che inuiarà ben presto qualche persona grande, che informarà il Duca minutamente di quel che sà, & nouamente raccommanda se stesso, la moglie, li figliuoli, & lo stato.

Mentre il Marchese dimoraua à Venetia, il Duca Amedeo custodina le terre, castelli, & luoghi rimessili dal Marchese in custodia, & hauuta

parola

parola di far pace dal Duca di Milano, qual non passaua più oltre ad alcuna offesa contra detto Marchese, & suo stato, pareua al detto Marchese di hauer assai ben prouisto alle cose sue, mentre in Monferrato per opera, & mezzo del Duca Amedeo era cessata l'hostilità del Duca di Milano, & à Ferrara si trattaua accordo, & pace frà il Duca di Milano, Venetiani, & Fiorentini, nella quale egli douea anco restar compreso come adherente, e collegato con detti Venetiani, & Fiorentini, & poco si curaua delli patti di Tonone, ne pensaua all'osseruanza di quelli.

Fù finalmente per trattato di Nicolò da Este Marchese di Ferrara, & di Lodouico Marchese di Saluzzo arbitri eletti conclusa la pace in Ferrara trà detti Venetiani, & Fiorentini da vna parte, & il Duca di Milano dall'altra, & fù pronunciata da detti arbitri del 1433. li 26. d'Aprile la loro sentenza arbitramentale, & laudo di pace; & quanto al fatto di detto Marchese di Monferrato, fù detto, & dichiarato in queste parole, Item, quod præfatus Illustr. D. Dux Mediolani teneatur, & debeat infra terminum vnius Mensis à die latæ præsentis nostræ sententiæ, computandi liberè, & expeditè restituere, & relaxare, ac relaxari, & restitui facere omnes terras, castra, fortalitia, & loca, quæ per eum, seu eius colligatos, adhærentes, recommendatos, complices, & sequaces, ac gentes, & subditos suos fuerunt præfato D. Marchioni, adhærentibus, recommendatis, feudatarijs, complicibus, & subditis suis ablatæ, & ablata à principio huius guerræ citra vsque in diem præsentis latæ nostræ sententiæ; pro terris autem, & locis eiusdem D. Marchionis Montisferrati, quæ tenentur per Illustriss. D. Ducem Sabaudiæ, vel subditos feudatarios, aut complices suos prædictus Illustriss. D. Dux Mediolani ad earũ restitutionem minimè teneatur, sed teneatur, & obligatus sit omni possibili prece, & affectione idem D. Dux Mediolani intercedere, & rogare prædictum Illustrissimum Ducem Sabaudiæ, vt debeat restituere, & liberè relaxare ipsi D. Marchioni Montisferrati omnes ipsas terras, & loca eiusdem D. Marchionis Montisferrati, & quæ olim per eum possidebantur, seu eius adherentes, recommendatos, feudatarios, complices, & subditos suos à principio huius guerræ citra remanente ipso D. Marchione Montisferrati colligato ligæ, & in aliquo non obligato Domino Duci Mediolani aliqua ratione vel causa.

Dal-

Dal che si vede, che il Marcheſe di Monferrato, tentaua per mezzo del Duca di Milano, farſi reſtituir le terre, & piazze, che hauea rimeſſo, come ſopra al Duca di Sauoia, ſenza douerſe eſſer aſtretto all'oſſeruãza delli patti ſtabiliti, con detto Duca in Tonone, il medemo tentò anco per mezzo de Venetiani, quali per queſto effetto mandarono Ambaſciatori al Duca di Sauoia, & eſſo anco ne mandò à Venetiani, offerendoſi di reſtituire mentre, che il Marcheſe dal ſuo canto oſſeruaſſe prima, & adimpiſſe quello hauea in detti patti promeſſo, & replicando detti Venetiani per ſue lettere delli tre, & dell'vltimo d'Agoſto del 1433. pregarono caldamente detto Duca, che faceſſe la reſtitutione di dette terre, et luoghi al detto Marcheſe, che quãto alle promeſſe d'eſſo Marcheſe hauerebbero fatto ogni opera, acciò gl'effettuaſſe, & l'iſteſſo Marcheſe li 2. del medemo Agoſto ſcriſſe al Duca Amedeo, hauer inteſo da Guglielmo Rigaudo conſigliero, & da Andrea Maletti Secretaro, Ambaſciatori mandati dal detto Duca à Venetiani, quel tanto gli haueano in ſuo nome eſplicato, à quali hauea riſpoſto, prout eidem poterunt referre, & eum de ſincera diſpoſitione ipſius Marchionis plenius informare paratum ſe dicens ad ſingula ſuæ Excellentiæ grata, *& ſotto l'vltimo d'Agoſto 1433. ſcriue detto Marcheſe al Duca Amedeo, hauer egli inteſo tutto ciò haueua detto Duca ſcritto al Duce di Venetia, del che lo ringratia, dicendo, che ſi rende certo, che detto Duca tratterà ſeco ſempre paternamente, & fraternamente, ſoggiongendo*, nos vero reciprocè diſpoſiti ſumus ergo eandem debitum adimplere.

Il Marcheſe di Ferrara, ritornando da Viena, oue era andato per qualche ſua diuotione di Sant'Antonio, s'abboccò in Geneua co'l Duca Amedeo; & gionto à Milano ſcriſſe al detto Duca, ſotto li 9. di Luglio 1434. dell'infraſcritto tenore.

Illuſtriſs. & Excelſe domine maior frater noſter honorãdiſſimè, libenter intelleximus, quæ ſub literis credentialibus Excell. V. nobis in Vercellis expoſuit vir egregius D. Franciſcus de Tomatis iuris vtriuſque doctor ſuper factis concernẽtibus Illuſtr. fratrem noſtrum chariſſimum Dominum Marchionem Montisferrati, quæ effecta continent, quod dummodo ipſe Illuſt. D. Marchio Excel. V. remittat totum territorium ſuum, quod eſt citra Padum, & illud ab ea in feudum recipiat Ioannes eiuſdem D. Marchionis primogenitus, & ipſe D. Marchio de reſiduo totius ſui territorij faciat adhærentiam, contenta eſt liberaliter ei reſtituere omnia bona, & loca per eum in manibus

nibus Excel. V. repoſita, Miſit ad nos ſpectabilem legum doctorem D. Henrietum Nattam, cui prædicta notificauimus, vt ea referat præfato D. Marchioni; Conſiderata autem perfecta diſpoſitione Excel. V. erga eum, quam ex prædictis, & ex colloquio, quod in Gebennis cum ea habuimus, perfectè percepimus, ac etiam ſincera beneuolentia, & reuerentia, quam ipſe reciprocè gerit ad eam, cuius teſtes ſumus, firmiter ſperamus, quod his auditis, ipſe nullatenus diſcedat ab hac veſtra intentione, precamur itaque, & obnixè oramus eam, quatenus ad hanc concluſionem cum eo deuenire velit manu liberali, & ipſum tum reſpectu conſanguinitatis, & affinitatis, & amoris fraterni mutui, quo inuicem iungimini, tùm etiam noſtri contemplatione dignetur habere commendatum, recipiemus in hoc ab eadem veſtra Excell. complacentiam ſingularem, & nos paratos inuenerit ad eius quæque beneplacita, Dat. Mediolani die 9. Iulij 1434.

In conformità della lettera del Marcheſe di Ferrara, il Marcheſe di Monferrato ſcriße da Caſale ſotto li 12. di Luglio, al Duca Amedeo nel ſeguente tenore.

Illuſtriſs. Princeps, & Excelſe domine frater honorande ex Vercellis nos requiſiuit Illuſtr. frater noſter chariſſimus Marchio Eſtenſis, quatenus ad eum vnum ex noſtris in Mediolanum mitteremus, cui nonnulla explicare poſſet, Miſimus itaque ad eum ſpectabilem legum doctorem Dominum Henrietum Natam chariſſimum conſiliarium noſtrum, qui heri ſero ad nos rediens, nobis retulit parte præfati Illuſtris D. Marchionis quod ſpectabilis iuris vtriuſque doctor D. Franciſcus de Tomatis nomine Excellentiæ veſtræ ipſi Illuſtr. Dom. Marchioni expoſuit in ſumma, quod ſi veſtræ Excellentiæ remiſſionem facimus de territorio noſtro vltra Padum, & nos aut Illuſtr. Ioannes primogenitus noſter illud ab ea recipiamus in feudum, & nos de reſiduo territorij noſtri Illuſtr. veſtræ fraternitati faciamus perpetuam adhærentiam, de nobis contenta reſtabit ſuper his, quæ inuicem habemus agere, ac nobis reſtituet, quæ in eius manibus repoſuimus, multaque alia retulit ſignificantia fraternam beneuolentiam, & paternum amorem, quem Excel. veſtra erga nos gerit, quibus conſideratis Illuſt. frater, ac etiam quæ nobis retulerunt oratores noſtri, ab ea ad nos redierunt Excellentiæ veſtræ, quas poſſumus, & debemus

debemus, pro huiusmodi singulari dilectione sua erga nos ingentes agimus gratias, quamquam ex his nil noui nunc accepimus, cum semper etiam in teneris annis nostris de ea semper, & benemerito hæc, & potiora sperauimus, quamuis autem per Oratores nostros cum Illustr. vestra fraternitate aliqua temptari, & tractari fecerimus, nostra tamen semper fuit, & est opinio idem velle, quod se velle ipsa finaliter profiteretur, neque vllatenus ab ipsius beneplacito resilire, hilari itaque animo hanc suam oblationem, & conclusionem recipimus, & amplectimur, paratique sumus suprascripta cum ea firmare, pro quorum celeriori executione confidenter rogamus eam, quatenus bailiam necessariam in his, & ab eis dependentibus, largam, & amplam concedere dignetur aliquibus ex suis, qui ad nos veniant, cum quibus præmissa firmare possimus, adeo enim nostra dispositio perfecta, sinceraque est erga Excellentiam vestram, quòd non ambigimus, quòd huiusmodi conclusio autore Deo inter nos ipsos firmabitur, omnem enim ordinem, quem pro præmissis adimplendis statuerit vestra Illustr. fraternitas sequemur indilatè, super quibus per harum latorem eius responsum expectamus, parati ad ipsius quæque beneplacita, facimusque ei solita fraterna, & filiali deuotione nos recommissos. Dat. Casalis die 12. Iulij, 1434.

Scrisse anco detto Marchese altra lettera della medema data, con vn biglietto dentro al Signor di Castelucchio, intitolata, Spectabili militi Domini Castriueteris, amico nostro carissimo, *dell'infrascritto tenore.*

Spectabilis miles amice carissime. Considerantes quanta deuotione laborauit amicitia vestra in his, quæ agenda sunt inter Illustriss. & fratrem nostrum honorandum Dominum Ducem Sabaudiæ, & nostam ex pura fidelitate, quâm geritis versus prædictum Dominum, quam ex sincero amore, quo vestra curialitas nobis afficitur; Pro vestri consolatione vobis significamus sicut per latorem præsentium scribimus præfato Illustriss. & Excell. fratri nostro, quod contentamur cum eius Excellen. ad conclusionem venire iuxta responsum datum parte eius prædictæ Excell. Illust. fratri nostro carissimo Domino Marchioni Estensi, & quod ob id dignetur ad nos mittere oratores suos cum plena, & ampla bailiæ concludendi,

quod quidem vobis pro nostri debito nũciamus, quod ratum tamen habeatur, quod bonis respectibus hoc penès vos secreta sint donec Deo Duce conclusio facta erit paratos nos offerentes, si qua possumus vestræ amicitiæ gratuita. Dat. Casalis die 11. Iulij 1434. hora 24. Marchio Montisferrati.

Tenor del Biglietto ritrouato in detta lettera dell'istessa mano.

Per cedulam noueritis sicut singularis gratia nobis foret, quod inter oratores, quos mittere deliberaret Illust. & Excel. frater noster honor. D. Dux Sabaudiæ, vos essetis vnus ex illis, & quod spectabilis Bolomerius similiter interesset, tam quia interfuit illis pactis tunc in Sabaudia scriptis, tum quia prædictum Bolomerium cognoscimus hominem rationabilem, & fidelem, ita quod sicut ambo in his laboraſtis circa principium & medium agendorum, sic Deo Duce optatæ conclusioni interesse positis.

Pensò poi il Marchese Gio. Giacomo di pigliar altra strada, & hebbe raccorso da Papa Eugenio, dal quale taciuti li patti, & conuentioni, che haueua col detto Duca Amedeo, ottenne vna lettera direttiua al detto Duca, scritta da Fiorenza li 18. *d'Agosto* 14[illegible]. *del tenore infrascritto.*

Eugenius Episcopus seruus seruorum Dei; dilecto filio nobili viro Amedeo Duci Sabaudiæ salutem, & Apostolicam benedictionem. Ex iniuncta nobis pastorali solicitudine, qua pacem, & quietem totius populi Christiani procurare obnoxij sumus, si quando aliqua à nobis postulantur iusta præsertim, & honesta pacem, & vnitatem Christianorum concernentia, libenter interponimus partes nostras, & illa ad effectum perducere totis charitatis viscеribus procuramus. Dudum si quidem pro parte dilecti filij nobilis viri Marchionis Montisferrati nobis extitit enarratum, quòd cum olim vrgente bello inter ipsum, ac Ducem Mediolani, ipseque Marchio se longè potentia ipso Duce inferiorem videret, de nobilitate tua, quæ illi affinitatis vinculo est coniuncta, specialē fiduciam gerens, quasdam terras suas, quas ipse defendere posse dubitabat, præsertim cùm esset illis temporibus Venetias accessurus, tuę nobilitati commendauit, Demum verò pace inter Dominium Venetorum, ipsumque Ducem Mediolani, & Marchionem præfatos contracta cum Dux Mediolani terras omnes, quas ab eodem Marchione abstulerat, diligentissimè restituisset,

eidem

eidem terras, & loca tuæ fidei commissa nunquam à te repetita nundum sibi esse restituta affirmat, quæ si vera essent, non possent absque detrimento tuæ hactenus integræ, & illesæ opinionis; & famæ contingere, de quibus, si vera sint, tua nobilitas proculdubio informata existit; Itaque nobilitatem eandem in domino exhortamur, quatenus respectum habens ad honorem fidei, Euangelij obseruantiam, integritatem, omnem querelarum dissensionisque inter te, ac præfatum Marchionem materiam auferre, & amputare velis, in quo complacentiam singularem facies nobis. Posteà verò quam præsentes literas scribi mandauimus, venit ad nos dilectus filius nuncius nobilitatis tuæ; nobisque tuã bonam erga præfatum Marchionem cognatum tuum voluntatem, & intentionem enarrauit, quo speramus, quòd benè ad inuicem concordes eritis, ad quod te diligenter dare operam efficaciter exhortamur. Dat. Florentiæ anno incarnationis dominicæ millesimo quadringentesimo trigesimo quarto, quintodecimo cãlendas Septembris, Pontificatus nostri anno quarto.

Del che auisato il Duca per il suo Ambasciatore ordinario, residente appresso il Papa, mandò Ambasciatore al detto Papa Eugenio, per informarlo della verità del fatto, il qual gionse prima che fosse spedita detta lettera, della quale poi il Marchese non si preualse, ma la ritenne appresso di se, il che si proua perche l'originale di quella è stato per parte di Mantoua prodotto in causa.

Et perche li Venetiani in vna delle lettere scritte al Duca Amedeo, dopo hauerlo pregato di restituir quelle terre al Marchese di Monferrato, soggiongono, ne scandala, & inconuenientia oriantur, quæ, & vobis, & nobis fortasse displicere possent, & esse molesta. *Il Duca Amedeo pigliò le dette parole in mala parte, & se ne dolse con li Venetiani, quali per sua lettera delli 8. d'Ottobre 1434. dichiararono, che non haueuano scritto quelle parole*, ad iniuriam, vel displicentiam ipsius Ducis, sed potius fraterna intentione, quoniam sentiebant oriri posse aliqua scandala non quidem pro ipsismet eorum causa, sed aliundè, quæ ipsis displicuissent, *per il che pregano detto Duca*, vt de illis verbis sua Excellentia sincera remaneat.

All'vltimo detto Marchese Gio. Giacomo impiegò il Duca di Milano, come quello che in virtù delli capitoli della pace era tenuto, omni possibili prece, & affectione intercedere, & rogare Ducem Sa-

baudiæ, *come sopra s'è detto, per il che detto Duca di Milano destinò tre Ambasciatori, cioè Guidone Torrello, Conte della Guastalla, & Monteclariculo suo Capitano, Garnero Castiglione, dottor di legge, & Emanuele de Secchi Cauagliere, à Lodouico di Sauoia, Prencipe di Piemonte, figliuolo primogenito d'Amedeo, & suo luogotenente generale di quà da' Monti, come per patenti delli 17. di Nouembre. 1434. che all'hora si trouaua in Torino, quali Ambasciatori in nome del Duca di Milano, pregarono detto Prencipe Lodouico, à voler rimetter alla decisione loro, le differenze tràlui, ò sia Amedeo suo padre, & Gio. Giacomo Marchese di Monferrato, come pur detto Prencipe Lodouico si contentò, & anco il Marchese sudetto, quali detti Ambasciatori andarono à ritrouare. Onde li 27. di Gennaro 1435. li detti Ambasciatori pronunciarono loro laudo, & sentẽza in Torino, presenti detti Prencipe Lodouico, il Marchese Gio. Giacomo, & Giouanni suo figliuolo, & Henrietto, & Secondino di Natta, Marco Carretto de Marchesi di Sauona, Alouisio Tizzone, & Gio. Bartolomeo dal Carretto, consiglieri di detto Marchese, apposti per testimoni con altri Signori Milanesi, & altri vfficiali di detto Prencipe Lodouico, per quale fù detto, che Gio. Giacomo Marchese douesse far donatione valida irreuocabile, & in forma solenne, secondo la forma, & tenore delli patti di Tonone, al Duca Amedeo, di tutte le terre, castelli, & luoghi de quali in essi patti si fà mentione, & che il Prencipe Lodouico, come luogotenente generale sudetto, douesse inuestirne Giouanni figliuolo primogenito di detto Marchese, in feudo antico, auito, & paterno, con obligo d'homaggio, & fedeltà, alla forma, & mente delli sudetti patti; eccetuati dall'infeudatione, li luoghi di Chiuasso, Settimo, Ozegna, Azeglio, Brandizzo, & l'adherenza dell'Abbate di San Benigno, & similmente in conformità di detti patti, fosse tenuto detto Marchese far adherenza al detto Duca di tutte le terre espresse, & compresi nelli patti sudetti, quali si douessero in tutto, & per tutto osseruare, & essequire, & che dopo hauer detto Prencipe hauuto il possesso di Chiuasso, & Settimo, douesse il giorno seguente, & successiuamente senza intermissione restituir le terre, castelli, & luoghi, trà il Pò, & Tanaro, & tutti li luoghi, che vengono nell'adherenza, ò siano di quà, ò di là dal Tanaro, & Pò liberamente, & espeditamente al detto Marchese, & che Chiuasso, & Settimo douessero restar al detto Prencipe liberamente, & irreuocabilmente per tutte le spese domandate, & che si potessero domandare, & per sicurezza, & osseruanza delle cose accordate, re-*

stan-

ſtar douesſero al detto Prencipe l'adherenza di San Benigno, Ozegna, e Brandizzo. Et per maggior cautela delle coſe ſtabilite, che douesſe detto Marcheſe operar, che à ſua inſtanza, il Duca di Milano ſcriueſſe al Prencipe Lodouico, & prometteſſe per parte di detto Marcheſe l'oſſeruanza delle coſe accordate, & che in caſo d'inoſſeruanza eßo Duca di Milano ſarebbe inſurgito contra detto Marcheſe, & in quanto il Duca di Milano non voleſſe far tal promeßa, che detto Marcheſe rimetteſſe, come così promiſe al Conte della Guaſtalla di rimetter in ſue mani le due fortezze di Ponteſtura, & Moncaluo, per rimetterle poi nelle mani, & potere del detto Prencipe Lodouico per ſicurezza, & oſſeruanza di tutte le ſudette coſe.

Detto laudo, & arbitramento fù eſpreſſamente accettato, e ratificato dal detto Prencipe Lodouico, e da Gio. Giacomo Marcheſe, e da Ginuanni ſuo figliuolo, congiuramento, renoncie, & clauſule opportune.

Et in eſſecutione d'eßo il medemo giorno incõtinẽte detto Gio. Giacomo Marcheſe, fece donatione al Duca Amedeo, benche abſente, preſente il Prencipe Lodouico ſuo figliuolo, & general luogotenente, & il nodaro ſtipulanti, & accettanti delle ſue terre, luoghi, caſtelli eſiſtenti di quà dal Pò, & della città d'Aqui, & di tutte le ſue terre oltre il fiume Tanaro, con la clauſula del conſtituto, giuramemto, & altre in ampia forma, dopo qual donatione incontinente detto Prencipe Lodouico, al nome del Duca Amedeo ſuo padre, diede, & conceſſe l'iſteße terre, luoghi, & caſtelli, eccettuati Chiuaſſo, Settimo, Brandizzo, Ozegna, & l'adherenza di San Benigno in feudo nobile, antico, paterno, & auito, à Giouanni ſudetto, accettante per ſe, & ſuoi aſcendenti, deſcendenti, & collaterali, agnati, Marcheſi di Monferrato; & ſecondo il modo, & forma, & ſotto le conditioni, & dichiarationi contenute nelli patti, & capitoli di Tonone, & giurò detto Giouanni al detto Prencipe Lodouico l'Homaggio, & fedeltà per ſe, & detti ſuoi aſcendenti, deſcendenti, & collaterali, agnati, Marcheſi di Monferrato ſucceſſori nel detto feudo. Et ſimilmente detto Marcheſe Gio. Giacomo giurò perpetua adherenza al detto Duca, per tutte le terre, caſtelli, et luoghi ſuoi, et per il reſto del Marcheſato trà li fiumi del Pò, & Tanaro, come ancora per la città d'Alba, & per li luoghi di Diano, Rodo, & Rodello, quali ſono oltre il Tanaro, durante la vita di detto Marcheſe Gio. Giacomo, & che dopo ſua morte reſtaſſero queſti compreſi nell'infeudatione ſudetta, conforme alli detti patti di Tonone, & fù parimente in detti contratti di donatione, infeudatione, & adherenza conuenuto, che tutti li vaſalli, communità adherenti, &

raccom-

raccommandati di detto Marchese, douessero respettiuamente promettere, & giurare per se, loro heredi, & successori, che detto Marchese, & Giouanni, & loro successori, osseruarebbero le cose promesse, & accordate, come più ampiamente si legge in detti instromenti riceuuti per Antonio Bolomeri, & più abbasso se ne farà particolar mentione.

Il giorno seguente, che fù li 28. di Gennaro, Gio. Giacomo Marchese, constituì suo procuratore speciale, Lodouico Tizzone Sig. di Desana suo Secretaro, à dar, & relassar in nome suo, il real, & attual possesso delli luoghi di Chiuasso, & Settimo al Prencipe Lodouico, ò suoi agenti, & il penultimo di detto Gennaro, l'istesso procuratore diede, & rimesse detto possesso à Manfredo di Saluzzo, Marescallo di Sauoia, accettante al nome di detto Prencipe come per instromento rogato à Milanino Campanino di Bianzate, e Filiberto de Cara di San Genuaro.

Il medemo giorno 28. di Gennaro il Prencipe Lodouico fà commandamento à tutti li Capitani, Gouernatori, Castellani, stipendiari, & altri c'haueano il gonerno, e custodia delli castelli, ville, & luoghi del Monferrato tanto di quà, che di là dal Pò, & Tanaro, & altroue dal detto Duca Amedeo deputati di douer sotto pena dell'indignatione perpetua del detto Duca consignare, e relassare li detti castelli, ville, e luoghi, con tutti li mobili, artiglierie, vituaglie, & ogni altra cosa in essi esistente al detto Marchese, e deputò in commissari per essequir detto commandamento Giacomo della Torre Dottor di leggi suo consigliere, e Giouanni Mutia Secretaro, e receuidor de conti, come per patenti sotto il giorno sudetto, sigillate, e sottoscritte Bolomeri.

In virtù di qual commandamento fù fatta la remissione delli sudetti castelli, ville, e luoghi, & altre cose à Marco del Carretto de' Marchesi di Sauoia Cõmissaro dal Marchese Gio. Giacomo à questo deputato, come consta per confessione, e quitanza fatta da lui in Moncaluo li sei di Febraro di detto anno 2435. e dalla ratificanza, confessione, e quitatione dell'istesso Marchese fatta in Casale il giorno sudetto.

Come pur in essecutione delle medeme conuentioni, fù preso il possesso, per parte del Prencipe Lodouico, & fattagline libera remissione di tutte le terre, & luoghi di quà dal Pò, & incontinente ne fù fatta la traditione, & remissione à detto Giouanni, in virtù della sudetta infeudatione, eccettuati li luoghi di Chiuasso, Settimo, Brandizzo, & Ozegna, constandone diuersi instromenti rogati in diuersi giorni delli mesi di Febraro, & Marza del detto anno 1435.

Giouanni sudetto li noue di Febraro, scriue al Duca Amedeo, vna lettera del tenore, che segue.

Illustris.

Illuſtriſs. Princeps ; & Excelſe D. D. metuen. præuia humili, & deuota recomendatione. De concluſione Dei laude firmata pridie in Taurino inter Illuſtr. & Excellen. Dominum genito rem meum honorandum Dominum Marchionem, ac Illuſtr. & Excellent. Dominum, & conſanguineum meum honoran dum Dominum Principem Pedemontium, aliter pro nunc ſcribere non expedit, quia Excellentia veſtra vti ſum certus, plenè informata eſt, niſi quod dicta concluſio præfato domino genitori meo gratiſſima fuit, & eſt, & ex ea reſtat contentiſſimus. Ego itaq; Celſitudinem veſtram certam reddo, ſicuti omnia promiſſa benè, & fideliter adimplebo,& ſeruabo, totoque animo ſtudebo circa omnia, quæ augmentum veſtri ſtatus, & honoris concernunt, conſtantiſſimè tenens, quod Illuſtr. Dom. veſtra me tanquam fidelem ſuum, & filium paterno dulcore tractabit. Verùm Illuſtr. Dom. metuen. deuotiſſimè ſupplico, vt locum Mazadij in feudum mihi conferre dignetur, nec aliam perſonam anteponere pro loco prædicto; quia profectò alium feudatarium meliorem me habere non poteſt, nec qui ita de ipſo feudo fideliter ſeruiat, ſicut ego faciam ; hoc enim pro honore meo, & ex ſingulariſſima gratia deuotiſſimè peto à prælibata Excellentia veſtra, quam autore Deo viſitare diſpono, quamprimum commoditas temporis affuerit, prout meo incumbit debito, pronus omni tempore ad quæque eiuſdem veſtræ Celſitudinis præcolenda mandata. Dat. Caſalis die 9. Februarij 1435. ſubſcripta, fidelis,& humilis nepos veſter Ioannes de Monteferrato.

La Marcheſa di Monferrato li 10. di detto Febraro ſcriue al detto Duca ſuo fratello altra lettera dell'infraſcritto tenore.

Illuſtriſſimo Principi, & Excelſo Domino fratri honorandiſſimo Domino Duci Sabaudiæ. Illuſtriſſime Princeps, & Excellentiſs. Domine frater honorande. Cum ſolita, & debita reuerentia ; non ceſſat animus meus continue appetere noua proſpera, & felicia de ſtatu Excellentiæ veſtræ ; queſo igitur, vt pro mea ſpeciali conſolatione, ſæpius dignemini de ipſo veſtro bono ſtatu, certam reddi facere; Significans itaque præfatæ Excellentiæ veſtræ, ſicut ego diuina fauente gratia ex corporis ſanitate bene valeo, & multum conſolata ex bona concluſione aſſumpta per Illuſtr. Dominum conſortem, & natum meum cum Excellentia veſtra, quam omnipotens,

cum

cum fœlici augmento longius conseruare dignetur. Dat. Casalis die 10. Februarij. 1435.

Li 12. di detto Febraro, il Marchese Gio. Giacomo, & Giouanni suo figliuolo, per patenti date in Casale, commandano alli Signori di Riuara, della Rocca di Corio, di San Georgio, di Marcenasco, di Salugia, & altri di prestar il giuramento al Duca di Sauoia, in oseruanza delle conuentioni, cioè quelle del Marchese del seguente tenore.

Marchio Montisferrati. Cum pro implemento conuentionum pridie initarum inter Illustr. & Excell. nepotem nostrum Domin. Principem Pedemontium, & generalem Locumtenentem Illustriss. & Excell. fratris nostri honoran. Domini Sabaudiæ Ducis, ac eius proprio nomine parte vna, & nos Illustremque natum nostrum Ioannem parte altera præstari debeat certum iuramentum per Vasallos adherentes, & recommendatos nostros, idcirco tenore presentium mandamus vobis omnibus, & singulis quatenus dictum iuramentum sine vlla exceptione præstare debeatis prout egregius Mattheus de Coconato dilectus Consiliarius noster lator præsentium, plenè informatus est, credendo super præmissis dicto Matheo tãquam propriè personæ nostræ, aliquibus in contrarium non obstantibus volentes, quod dictum iuramentum præstare debeatis omnino, ac omni prorsus contradictione cessante in quantum displicentiam nostram dispendiumque nostrum vitare desideratis. Dat. Casalis die 12. Februarij 1435.

Egregijs viris Condominis Ripariæ.
Egregijs viris Condominis Rocchæ, & Chori.
Egregijs viris D. Ioanni ex Comitib. Valpergiæ, & nepotib.
Egregijs viris Gottofredo Guidetto, & Secondino ac hæredib. quondam Gulliermi Alberti, & Nicolai siue eorum tutorib. Condominis Sancti Georgij, & pertinentiarum.
Nobilib. Condominis Fabricæ.
Nobilib. Condominis Candiæ, & Castiglioni.
Nobili Manfredo de Orio, & consortib.
Nobilib. Marcenaschi.
Nobilib. de Montilio Condominis Salugiarum.
Egregio Antonio de Ripis.

Sigillatæ.

Et quelle di Giouanni dell'infrascritto tenore.

Ioannes de Montefferrato. Cum pro implemento conuentionum

num pridie initarum inter Illuſt. & Excell. D. genitorem noſtrum metuendum D. Marchionem Montisferrati nosque parte vna, & Illuſtrem, & Excellentem Dominum, & conſanguineum noſtrum honorandiſs. Dominum Principem Pedemontium generalem locumtenentem ex parte altera, teneantur Vaſalli, adhærentes, & recommendati in Canapicio, & vltra Padum vbilibet conſtituti de quibus infeudati fuimus, præſtare certum iuramentum, prout informatus eſt egregius Matheus de Coconato ex Comitibus Radicate lator præſentiū procurator, & mandatarius noſter in hac parte. Idcirco in executionem ſententiarum conuentionum mandamus vobis expreſſe, quatenus iuramentum prædictum omnimodo præſtare debeatis, credendo ſuper præmiſſis prædicto Matheo tamquam ipſe perſonæ noſtræ in quantum diſplicentiam præfati Illuſtr. & Excell. Domini genitoris noſtri, ac noſtram vitare deſideratis, ita, & taliter, quod iuramentum prædictū prorſus faciatis, quacunq; exceptione remota. Dat. Caſalis die 12. Februarij, 1435.

Egregijs Viris Condominis Ripariæ.
Egregijs Viris Condominis Rochæ, & Chorij.
Egregio D. Ioanni ex Comitib. Valpergię, & Nepotib.
Egregijs Viris Gottofredo Guidetto, & Secundino, ac hæredibus quondam Gulliermini Alberti, & Nicolai ſiue eorum tutoribus, Condominis Sancti Georgij, & pertinentiarum.
Nobilib. Condominis Fabrice.
Nobilib. Condominis Candie, & Caſtellioni.
Nobilib. Manfredo de Orio, & conſortibus.
Nobilib. Marcenaſchi.
Nobilib. de Montilio Condominis Salugiarum.
Egregio Antonio de Ripis.

Ludouicus. Sigillatæ.

Et ſimili commandamenti furono fatti à tutti gl'altri vaſalli, communità, & adherenti, tanto di quà dal Pò, che di là dal Tanaro, ſotto diuerſe date, & particolarmente ſotto li 4. 14. & 20. di Marzo, noue Aprile.

Et li 13. di detto Febraro, per publico inſtromento rogato nel caſtello di Caſale, à Nicolino Garrone di Liuorno, narrati prima gl'inſtromenti delle conuentioni, donatione, & infeudatione ſudette, & la

 premiſſa

promessa fatta, che li vasalli, communità, sudditi, & adherenti di quà dal Pò, & di là dal Tanaro, prometterebbero con giuramento l'osseruanza delle cose conuenute, quinimo si contingeret, quod absit, quandocunque in futurum dictum Illust. D. Ioannem, &c. *come sopra s'è referto, contenersi nelli patti di Tonone, & qual clausula fù repetita nelli sudetti contratti, della quale anco tosto si dirà, si soggionge*, cumque prælibati Illustr. Dom. Marchio Ioannesque eius primogenitus velint omnia, & singula, vt præmittitur per eos, seu eorum alterum promissa realiter, & effectualiter adimplere, ecce quod prælibatus Illustr. Dom. Ioannes primogenitus præfati Illustr. Dom. Marchionis, cum præsentia, consensu, auctoritate, voluntate, & licentia sæpedicti D. Marchionis eius genitoris ibidem præsentis, volentis, auctorizantis, & expresse consentientis omnib. via, modo, & forma, quibus melius, & validius potuit, & potest est, *constituisse, & crea suo procurator Matteo di Coconato, de Conti di Radicate, Consignor di Brosulo, presente, & accettante ad astringer, & compellir ogni, & qual si voglia vasallo adherente, raccommandato, communità, & sudditi del detto Giouanni, per vigore della prenarrata inuestitura, & infeudatione delle terre, castelli, luoghi, & ville di là dal Pò, à prestar corporalmente il giuramento, toccati li Sacri Euangeli, & Sacre scritture, & à solennemente, & efficacemente obligarsi nelle mani*, Prælibatorum Illustriss. D. Sabaudiæ Ducis, seu eius Illustr. primogeniti, & locumtenentis, aut quorumcunque ipsorum, aut eorum alterius procuratorum, seu commissariorum, qui ad ipsum iuramentum, & obligationem recipiendum fuerint per eos, aut eorum alterum deputati, quod ipsi vasalli, adhærentes, recommendati, communitates, & subditi singula, singulis debitè referendo attendent efficaciter, & obseruabunt, nec vnquam contrafacient, quouis exquisito colore contentis in dictis pactis descriptis in ipso infeudationis instrumento, & per ipsum Illustr. Dom. Ioannem, ac eius successores, promissis, & promittendis, quinimò si contingeret, quod absit, quandocunque in futurum dictum Illustr. D. Ioannem, & eius prædictos successores guerram, aut aliud quicquam contra dictos Dominos Ducem, & Principem, vel suos facere, seu eis debitam obedientiam non præstare his casibus, & quolibet eorundem, vt & quando supra totis viribus resistent dicto Illust. D. Ioanni, & suis contra

facien-

facientibus, aut facere volentibus resilientque pariter, & resistent sine alia quacunque ipsius Illustris. D. Ducis, & suorum requisitione, immo etiam eisdem Dominis Duci, & Principi, primogenito, & suis prædictis totis viribus assistere, & auxiliari contra dictum Illust. D. Ioannem, & eius prędictos successores bona fide præcisè, & sine exceptione quacumque.

Li vasalli adherenti, raccommandati, communità, & sudditi predetti, & frà gl'altri, li Signori di Riuara, della Rocca, di San Giorgio, & altri sopra nominati, à quali erano drizzati li sudetti commandamenti & frà gl'altri, li predecessori delli moderni Signori di Riuara, & del Conte Guido San Giorgio Aldobrandino, per publico instromento rogato in Volpiano, li 23. di Febraro sudetto à Vincenzo de Rippa, a richiesta, & commandamento del sudetto Matteo di Coconato, procurator & commissaro, come sopra deputato, promisero con giuramento l'osseruanza delli sudetti contratti iui referti, & designati, de quali dissero esserne pienamente informati, con queste formali parole, ex eorum meris, & spontaneis voluntatibus vidente, requirente, & iubente memorato spectabili Matheo Procuratore, & Commissario ad hæc electo, transmisso, & deputato per præfatos Dominos Marchionem, & Ioannem eius primogenitum nominibusque eorundem ipsi vasalli, & eorum quilibet, pro se, & suis hæredibus, & successoribus vniuersis promiserunt, & promittunt iuramentis suis, tactis Euangelijs Sacrosanctis, etiam per fidem suorum corporum more nobilium datam, in manibus egregiorum domini Iacobi de Turre legum doctoris, & præfati Antonij Bolomerij, Secretarij, Commissariorum, ad hæc per prælibatum dominum nostrum Principem, & locumtenentem deputatorum, constantibus indè patentibus eiusdem Domini Principis literis datis Taurini die duodecima mensis huius Februarij nostrique subscripti notarij, more publicæ personæ recipientium, & solemniter stipulantium ad opus ipsorum dominorum Ducis Sabaudiæ, & Principis, & suorum, ac omnium aliorum, quorum poterit in futurum, quomodolibet interesse, ita quod fides non deroget iuramēto, nec econtra, sed simul concurrant, & se coadiuuent, vimque, & efficaciam obtineant pleniores, & sub cuiuslibet ipsorum expressa obligatione, & hypotheca bonorum omnium, & singulorum mobilium, & immobilium præsentium, & futurorum vbicunque consistentium, & valeant vbi-

libet reperiri præmissa omnia, & singula per dictum Illustr. Ioannem eorum dominum in ipso homagii, & fidelitatis instrumento promissa eisdem Dominis nostris Duci Sabaudiæ, & Principi Pedemontium, ac suis prædictis hæredibus, & successoribus vniuersis, tanquam valida, & perpetuo duratura tenere, & adimplere, & nunquam contra agere, dicere, vel venire, nec alicui contra facere, dicere, vel venire volenti in aliquo consentire, neque dare, seu præbere auxilium, consilium, aut aliud quodcunque iuuamen, clam, vel palam, tacitè, vel expressè, quouis exquisito colore; quinimo si vt præmittitur contingeret, quod absit, quandocunque in futurum dictum Illustr. Ioannem, vel eius prædictos succeſſores guerram, aut aliud quicquam contra ipsos dominos nostros Ducem, & Principem, seu eis debitam obedientiam non præstaret his casibus, & in quolibet eorundem totis viribus dicto Illust. Ioanni, & suis, quibuscunque succeſſorib. eorũque officiariis, & contra facientibus, aut facere volentibus, aut debitam reuerentiam præstare denegantibus resilire pariter, & resistere sine alia quacunque ipsorum dominorum nostrorum Ducis, & Principis, vel suorum requisitione, immo etiam eisdem Dominis Duci, & Principi, aut suis prædictis toto posse assistere, & auxiliari contra dictum Illust. Ioannem eius prædictos succeſſores, ac alios omnes contra facere volentes bona fide præcisè, ac sine exceptione quacunque.

Li 10. *d'Aprile di detto anno* 1435. *detto Giouanni con presenza, & consenso del Marchese padre, rinouò la procura, & commissione nel Dottor Giouanni de Medici, alla forma in tutto della fatta al detto Matteo di Coconato, senza però riuocatione di detto Matteo, mà quello più tosto confirmando, come per instromento rogato al medemo Nicolino Garrone, in piede dell'altro sopra referto. Et già l'istesso Marchese Gio. Giacomo, haueua constituito gl'istessi Giouanni de Medici, & Matteo di Coconato, per constringer li vasalli adherenti, raccommandati, communità, & sudditi trà il Pò, & Tanaro, per l'effetto dell'adherenza, con l'istesse clausule, de quali sopra, come per instromento riceuuto per detto Garrone di Liuorno, li* 22. *di Marzo* 1435. *come pur anco detto Marchese, & Giouanni haueuano per altro instromento delli* 20. *Marzo, rogato al medemo Garrone deputato gl'istessi de Medici, & de Coconato, per la compulsione delli giuramenti di quà dal Pò, & di là da Tanaro, quali tutti giuramenti furono*

furono in ogni luogo prestati, come per molti instromenti d'vna istessa forma, & tenore respettiuamente, che sarebbe lungo riferire.

Ilche tutto essequito li detti Marchese Gio. Giacomo, & Giouanni suo figliuolo, scrissero ambi al Duca Amedeo lettere sotto li 14. d'Aprile, del tenore, che segue.

Illustr. & Excelso Domino Dom. fratri honorand. Domino Duci Sabaudiæ. Illustr. & Excell. Domine, & frater honoran. præmissa recommendatione fucrũt ad nos egregii Dominus Iacobus de Turre Legum Doctor Vicarius, & Antonius Bolomeri Secretarius vester pro executione eorum, quæ fieri restabant circa implementum conuentionum celebratarum, qui omnia bene solicite adimpleuerunt, prout ab eisdem Excell. Vestra informata reddetur, præterea cupientes continuo de statu Celsitudinis vestræ votiue certiorari rogamus, vt ad nostram singularem complacentiam dignetur præfata Vestra Excellen. de ipsius status felici, & votiua conditione nobis sæpe rescribere, nos enim gratia altissimi vna cum Illustribus consor[illegible], & natis nostris corporea sospitate, vigemus semper ad omnia vota vestra sincero corde parati. Dat. Casalis die 14. Aprilis 1435. Marchio Montisferrati. Ludouicus.

Et quella di Giouanni è intitolata Illustr. Principi, & Excelso Domino Dom. Duci Sabaudiæ, auunculo, & Domino metuen.

Illustriss. Princeps, & Excel. domine auuncule, & domine Metuen. Prout per literas Illustr. & Excel. domini domini Genitoris mei metuen. dominatio vestra reddetur auisata, egregij dominus Iacobus de Turre, & Antonius Bolomerij Secretarius executioni mandarunt quęcunque pro implemento conuentorum fienda restabant, & quemadmodum speramus, quod præfati Dominus Iacobus, & Antonius vestram Cælsitudinem informabunt, cuius gratiæ me deuotissimè recommendatum reddo, paratumque ad singula iussa prælibatè dominationis vestræ, quam fœliciter omnipotens conseruare dignetur. Dat. Casalis die 14. Aprilis 1435. Fidelis, & humilis nepos vester Ioannes de Monteferrato.

Et perche nel laudo, & conuentioni sopra narrate, fù detto che à richiesta, & instanza del detto Marchese di Monferrato, haurebbe il Duca di Milano promesso l'osseruanza per detti Marchese & Giouanni, & loro successori, perciò il Duca di Milano per due instromenti delli 17. di Febraro, & 18. di Marzo 1435. riceuuti per Vrbano de Iacoppo, sigillati

figillati del suo Ducale figillo, inclinatus, & motus, *come dice* reiteratis precibus, & instantijs præfati Domini Marchionis, qui ipsum Dominum Ducem Mediolani attentissimè suis litteris, & nuntijs exorauit, *del che non è da dubitare, perche altrimente bisognaua rimettesse le due fortezze di Pontestura, & Moncalno, come sopra s'è detto al Duca di Sauoia*, vt pro corroboranda, *soggionge*, compositione, & pace inter ipsos Principes sanctissimè celebrata, firmandamque beneuolentiam, & charitatem inter ipsas partes dictam promissionem faciat pro ipso Domino Marchione, *narrato il tenore di detta conuentione, con designatione dell'instromento*, sponte, & ex eius certa scienza, animo deliberato, nullo que ductus errore, promisit, & efficaciter promittit, & in fide sui corporis, ac veri, & iustissimi Principis pollicetur sub sui, & omnium bonorum suorũ obligatione pignore, & hypotheca Illustr. fratri, & filio suo carissimo Domino Principi Pedemontium, generali locumtenenti, ac primogenito præfati Illustriss. D. Ducis Sabaudiæ, & mihi Vrbano de Iacoppo Secretario, & Notario suo personę publicæ stipulanti, &c. *Che li detti Marchese, & Giouanni suo figliuolo primogenito, & loro successori, vasalli, & sudditi osseruaranno, & adimpiranno il detto laudo, & promesse*, In omnibus, & per omnia fide integra, inuiolabiliter, & sine exceptione, nec in aliquo deficient, seu contrafacient, & in quantũ in prædictis, vel aliquo prædictorum deficerent, contrafacerent, vel non implerent contra ipsos Dominũ Marchionem, & filiũ, & successores, & vasallos, & subditos vi, & armis insurgere, & agere, atque ipsos ad omnimodam obseruantiam conuentorum compellere.

Del medemo anno li sette d'Agosto, in Ripaglia luogo di Sauoia, Dioceſi di Geneua, fù cõcluso matrimonio dal Duca Amedeo trà Lodouico Marchese di Saluzzo, & Isabella figliuola di detto Gio. Giacomo Marchese di Monferrato, con dote di fiorini diece mila d'oro, da pagarsi per detto Marchese, & il Duca Amedeo fece gionta alla detta dote d'altri fiorini cinque mila simili, come per instromento rogato ad Antonio Bolomeri, qual anco riferisce il Beneuenuto, nella sua historia al foglio 436.

Le sudette donatione, infeudatione, & adherenza, & ogni altra cosa, come sopra conuenuta, furono ratificate, & approuate da Guglielmo figliuolo secondogenito del detto Marchese, con presenza, autorità, & con-

senso

senso del padre, & con giuramento, renuncia, & clausule opportune, come per patenti date in Casale, l'vltimo di Nouembre 1435.

Del 1436. Giouanni primogenito del Marchese, passò in Sauoia, à Tonone, & iui fece confederatione, & alcuni patti, con Lodouico Prencipe di Piemonte, & luogotenente generale del Duca Amedeo suo padre, per causa del stato di Milano, in caso mancasse Filippo Maria senza figliuoli, nella quale confederatione fù espressamente detto, & conuenuto, che quello all'hora si faceua, fosse senza pregiudicio delle conuentioni, & adherenze precedenti, con queste parole, citra semper præiudicium eneruationem, & quamuis aliam derogationem adhærentiæ perpetuæ, homagijque fidelitatis, & aliorum fœderũ pactorum, & conuentionum inter nos dictumque Illustr. D. Marchionem, ac nos Ioannem primogenitum Taurini initorum anno Domini 1435. de mense Ianuarij decima tertia indictione per Antonium Bolomeri secretarium receptorum, quibus per aliqua præmissorum, & infrascriptorum derogare, aut alias elidere non intendimus, sed illa potius firmare, & roborare, *come per instromẽto rogato à Francesco Fabri li 12. di Giugno 1436. fermato di mano d'essi Lodouico, & Giouanni, & anco sigillato.*

Quest'istessa confederatione di parola in parola fù ratificata, & approuata dal Marchese Gio. Giacomo, & insieme da Guglielmo, Bonifacio, & Theodoro suoi figliuoli, come per patenti date in Casale, li vndici di Decembre 1436. da loro sottoscritte, & dal Secretaro, & debitamente sigillate.

Et l'istesso giorno vndecimo di Decembre, per altre patenti debitamente sottoscritte, & sigillate detti Bonifacio, & Theodoro pur in Casale ratificarono, & approuarono le donatione, infeudatione, adherenza, & conuentioni sopra narrate, & ciò con presenza, consenso, & volontà del Marchese padre, promettendone l'osseruanza, con giuramento, & obligo de beni.

Del 1437. li 23. di Decembre, in Ripaglia per trattato del Duca Amedeo, fù concluso matrimonio, trà Amedea figliuola del Marchese Gio. Giacomo, & Giouanni di Lusignano Rè di Hierusalem, & di Cipro, per mezzo de gl' Ambasciatori di detto Rè, & Marchese, come recita il Beneuenuto nella sua cronica al foglio 438.

Dell'istesso anno 1437. li 25. d'Aprile, il detto Marchese scriue al Duca di Sauoia dell'infrascritto tenore, Illustriss. & Excelso Domino, & fratri honorandissimo Domino Duci Sabaudiæ.

Illustr.

Illustr. & Excelse Domine, & fratri honoran. præuia recommandatione vidimus literas, quas spectabilis Bolomerius Consiliarius vester nuper scripsit spectabili Domino Henrieto Nattæ dilecto Consiliario, & Vicario nostro super conclusis inter Excellentiam vestram,& nos. Et quia de his,quos vestra fraternitas in hac re, & alia quacunque confidentes, habet plenariam nos fiduciam gerimus contentamur, quod cum nominatis in ipsis litteris Excel. vestra ad eius libitum de concluſis inter nos conferat, & disponat in omni enim re sequemur iudicium,& consiliū vestrum paratissimi ad quęcunque vota vestra. Post nouitatem occursam inter Dom.Thomam de Campo Fregoso,& M.Baptistam eius fratrem,Excel. Dom. Dux Mediolani, continuò hic penès nos residere fecit nobilem Christophorum de Lampugnano, credens fortasse ex hoc agendis suis fauorem impendi tractaturque, quod domus de Adurnis, eius Excel. reddatur beniuola, Deus autem omnipotens Celsitudinem vestram conseruet fęliciter. Dat. Casalis die 25. Aprilis 1437.

Marchio Montisferrati.

Morì Amedeo Duca di Sauoia,per la cui morte Gio. Giacomo Marchese, del 1440.li 26. di Nouembre constituì Marco dal Carreto, Secondino Natta,& Eusebio di Biāzate,procuratori speciali à rinouar,& cōfirmar l'adherenza perpetua, cō Lodouico figliuolo, & successore nel Ducato di detto Amedeo, alla forma dell'adherenza già fatta del 1435. li 27.di Gennaro,come per instromento riceuuto in Casale,per Alessandro Brunetto.

Come pur anco Giouanni figliuolo del Marchese destinò, & deputò per instromento publico delli 4. di Decembre 1440 rogato al detto Brunetto per suoi Ambasciatori,& Procuratori,gl'istessi sopra nominati, & deputati dal detto Marchese, à douer andar dal Duca Lodouico, & da lui in nome suo pigliar inuestitura, & prestarli fedeltà delle Terre, Castelli,& luoghi à lui come sopra infeudati alla forma dell'instromento delli 27.di Gennaro 1435. riceuuto per Bolomeri.

Li sudetti Ambasciatori,& Procuratori transfertisi dal Duca Lodouico, rinouarono l'adherenza, à nome del Marchese,e pigliarono inuestitura dal detto Duca, à nome di detto Giouanni, & ligiurarono la fedeltà, come per instromento riceuuto per Francesco Fabri li 19. di Gennaro 1441. leuato da suoi protocolli per Giacomo Valerio, d'ordine, & commandamento delli Cesarei deligati l'anno 1535.li 3.di Gennaro, &

detto

detto Giouanni ratificò detta inuestitura, & giuramento di fedeltà, per publico instromento rogato nel castello di Casale li 12. d'Aprile 1441. ad Antonio de Tizzonibus in buona forma.

Il Marchese Gio Giacomo morì li 12. di Marzo 1445. per la cui morte Giouanni suo figliuolo primogenito, & successore nel Marchesato in osseruanza, & essecutione del conuenuto nell'adherenza fattali 17. di Gennaro 1435. & rinouata come sopra li 12. d'Aprile 1441. cioè, che nella morte di qual si voglia Signore, douesse detta adherenza rinouarsi per li successori; mandò per suoi Ambasciatori, & Procuratori speciali Secondino Natta, & Gasparino de Marchesi d'Incisa à Lodouico Duca di Sauoia, per rinouar detta adherenza per le terre, castelli, & luoghi trà li fiumi Pò, & Tanaro, come pur la' rinouarono, constandone instromento riceuuto per Framcesco Fabri, li vndici d'Ottobre 1445. & si come nella prima adherenza fatta da Gio. Giacomo, fù conuenuto, che la città d'Alba, & le terre di Diano, Rodo, & Rodello fossero compresse nell'adherenza, durante solamente la vita di detto Gio. Giacomo, mà dopo lui restassero compresse nell'infeudatione fatta à Giouanni in questa rinouata adherenza, fù detto, & conuenuto, che detta città, & terre fossero ancora sotto l'adherenza, durante la vita d'esso Marchese Giouanni, mà dopo lui si riconoscessero in feudo, per li suoi successori dal Duca di Sauoia, con prestatione di fedeltà, come si faceua per gl'altre terre, & luoghi di là dal Tanaro; & questa rinouata adherenza, fù ratificata dal detto Marchese Giouanni, come per iustromento rogato nel castello di Moncalno li 28. d'Ottobre 1445. à Bernardino de Cazulino.

Furono poi scritte molte lettere di compimento dal Marchese al Duca, & frà gl'altre vna delli sei d'Agosto 1447. dell'infrascritto tenore.

Illustrissimo Principi, & Excel. Domino Consanguineo nostro honorando Domino Duci Sabaudiæ. Illustriss. Princeps, & Excel. domine consanguineæ nostro honorand. cupientes continuo sentire noua fœlicia de bono statu vestræ Celsitudinis eandem affectuosè rogamus, vt dignetur per nobilem Guglielminum de Montilio, præsentium latorem dilectum scutiferum nostrum de ipso suo statu nos certiores reddere. Nos enim gratia altissimi probe valemus, prout idem Guglielminus Olerius referet Excellétiæ vestræ, quam rogamus, vt dignetur eius Guglielmini relatibus, vt nostris propriis indubitatam fidem præstare paratissimi semper in omnibus

votis vestræ memorate celsitudinis. Dat. Casalis die sexta Augusti. 1447.

Ioannes Marchio Montisferrati. Antonius.

Del 1450. li 21. di Febraro, il Marchese Giouanni, essendo richiesto dal Duca Lodouico di ratificare la pace trà esso Lodouico, & Francesco Sforza Duca di Milano, nella quale detto Marchese fù nominato per collegato del detto Duca Lodouico, fece vna protesta auanti, che far la ratificanza, quód per aliquam à se faciendam ratificationem, & approbationem antescriptæ nominationis non intendit modo aliquo derogare in de, & pro iuribus ipsi Domino Marchioni, & successoribus competentibus, seu competituris in terris, castris, villis, districtibus, & locis quos, quas, & quæ ipse Illustr. D. Dux Sabaudiæ tenet, sed quod prædicta eius iura competentia, & competitura sic illæsa, & salua remaneant, ac si nulla ratificatio nominationis prædictæ sequeretur, *come per estratto prodotto per parte di Mantoua.*

Del 1451. li 15. di Febraro, Alfonso Rè di Sicilia, fà procura in alcuni suoi Ambasciatori, ad accettar il Duca di Sauoia, & il Marchese di Monferrato nella lega, & confederatione già altre volte fatta trà lui, & la Signoria di Venetia, come pur fù fatto, constandone instromento delli 16. d'Aprile di detto anno, & frà gl'altri cappi v'è, che occorrendo far guerra contra Francesco Sforza, che si diceua Duca di Milano, si douessero diuider frà loro le terre, & luoghi, che in detta guerra si prenderebbero nel modo, & forma iui contenuta, & fù à richiesta del Duca di Sauoia, & del Marchese di Monferrato, fatta dal Rè di Sicilia certa dichiaratione sopra vn capitolo di detta lega, li 29. di detto Aprile.

Del 1454. li 2. di Luglio, con dispensa di Papa Nicolao V. fù contratto matrimonio trà Margarita figliuola del Duca Lodouico, & il Marchese Giouanni, tutti presenti, con constitutione di dote di scudi cento mila d'oro, come per instromento rogato in Chiamberì à Giouanni de Clauso, Secretaro del Duca di Sauoia, & ad Eusebio de Blansate, Secretaro di detto Marchese, l'essecutione di qual matrimonio fù differta fino all'anno 1457. come si caua dall'instromento di procura fatta in Casale, dal detto Marchese Giouanni in Bonifacio suo fratello, à douer transferirsi dal Duca di Sauoia, & Margarita sudetta, per sposarla con l'anello, rogata li 13. di Luglio del detto anno à Stefano Caluini. Et detto Marchese nel detto primo instromento, fece dotalitio alla detta Margarita di scudi quattro mila annui, & l'assicurò so-

pra

pra Trino, Morano, Borgo San Martino, & Mombaruzzo con loro pertinenze, & non potendo detti luoghi corrisponder à detta somma, che si potesse supplir sopra altri luoghi più vicini, obligando tutti suoi beni per la restitutione della dote, con patto ancora, che il primogenito, che nascerebbe dal detto matrimonio douesse secondo li buoni vsi, & consuetudini, succeder nel detto Marchesato.

More detto Marchese Giouanni del 1464. li 19. di Gennaro senza figliuoli, al qual succesſe nel Marchesato Guglielmo suo fratello secondogenito, & vndeci giorni auanti la morte di detto Giouanni, cioè li otto di detto Gennaro, si legge ottenuta dall'Imperatore Federico terzo, per vn certo Martino Pauli di Nibia di Nouara, asserto procuratore di detto Marchese, senza che consti di sua procura delli feudi dal detto Imperatore, & Sacro Imperio dependenti, & specialmente di San Damiano, Diano, Isola, Alba, Rodo, & Rodello con loro pertinenze, & con la clausula del seguente tenore, Alienationibus, siue distractionibus regalium feudorum, feudalium, & temporalium prædictorum, & pertinẽtiarum ab eodem per vim, forſan, dolum, metum, siue aliam siniſtram machinationem, aut alias quouis modo indebitè exactas, & extortas per quoscunque, & præsertim per Illustr. Ludouicum Ducem Sabaudiæ noſtrum, & Imperii Sacri Principem fidelem dilectum ipsiusque progenitores, & prædeceſſores, quouis vt accepimus obtentas, & factas, quas omnes & singulas nõ ad alicuius pro hoc nobis oblatæ petitionis inſtantiam, sed motu proprio dictaque auctoritate scientia, & plenitudine poteſtatis caſſamus, irritamus, & annullamus.

Guglielmo l'iſteſſo giorno, che morì il fratello Giouanni Marcheſe, hauendo animo di contrauenire alle ſudette conuentioni, & promeſſe fatte, & da lui ratificate con giuramento, fece vn'atto di repudiatione dell'hereditá del detto Giouanni, del ſeguente tenore, Quòd ipſe Dom. Gulielmus, tam ex ſanguinis neceſſitudine, & Imperialibus indultis, quàm ex vi, & poteſtate conſuetudinis vetuſtiſſimæ Marchionatus Montisferrati, cuius initij memoria non exiſtit, Baroniam, & Marchiam Montisferrati cum vniuerſis eius dominijs, ciuitatibus, caſtris, oppidis, & territorijs iure ſucceſſorio feudorum regalium ad ipſum Illuſtriſſimum, & Excellentiſſimum Dominum Gulielmum prærogatiua genituræ, cum ſe nunc reperiat primogenitum viuẽtem Illuſtris nunquàm delẽdæ memoriæ Domini Ioan. Iacobi Marchionis

Montisferrati, ad ipsum solum, & insolidum esse deuolutum; & apertum. Hinc est, quòd idem Dom. Gulielmus consultè, & ex eius certa scientia, dictam Baroniam, & Marchiam cum vniuersis suis dominijs, ciuitatibus, oppidis, villis, territorijs, regalibus, & generaliter cum omnibus, & singulis iuribus ad ipsam Marchiam, & Baroniam, aut ipsius causa, & occasione Illustribus D. Marchionibus, qui per tempora fuerunt in ipsa Marchia spectantibus, & pertinentibus, atque competentibus, acceptat, & admittit cum protestatione semper ita integram, optimamque cum vniuersis suis iuribus, vt supra, ac ita liberam, & firmam ab omni specie seruitutis, tā quoad personā ipsius Domini Gulielmi moderni Marchionis Montisferrati, saluo semper iure Sacratiss. Roman. Imperij, quàm quoad ipsam Marchiam, sicut vnquā fuerit persona Illustriss. quondam Domini Theodori Marchionis Montisferrati eius aui paterni, & cæterorum ascendentium eius proauorum, & ipsa Marchia apud eosdem, vel aliquem ipsorum, & ita continuò protestatur, quòd nunc, & in futurum ita, & fatetur, vt supra acceptauit, suprascripta acceptata sint, prout sunt diuersum corpus, & separatum nihil penitus attingens ab hæreditate Illustriss. Dom. Ioannis Marchionis Montisferrati eius germani nouissimè viam vniuersæ carnis ingressi, quamquidem hæreditatem, & omnia, & singula prouenientia, & connexa dicto titulo hæreditario in allodialibus, prædictus Princeps Marchio modernus D. Gulielmus repudiat, & à se repellit, & abdicat omnino, & per omnia.

Et simile repudiatione, fù anco fatta l'istesso giorno da Bonifacio per conto delli beni allodiali, lasciati dal detto Giouanni, quali disse douenano peruenirli per la sua rata parte, per esser mancato detto Giouanni senza figliuoli, & testamento, citra semper omne præiudicium sibi generādum ad feudum Baroniæ, & Domini Montisferrati sibi in spe competens, &c.

Detto Guglielmo Marchese del 1464. li vndici d'Ottobre, maritò Lucretia sua figliuola naturale, con Bartolomeo dal Carretto, & gli diede in dote il luogo di San Georgio in Monferrato, & essendo mancati detti Giugali senza figliuoli, ritornò detto luogo al Marchese, conforme alla dispositione del contratto fatto frà loro, come riferisce il Beneuenuto al foglio 446.

Passò indi frà poco à miglior vita il Duca Lodouico, cioè dell'anno 1465. li 29.

li 29. di Gennaro, al qual succeſſe Amedeo ottauo di queſto nome, ſuo figliuolo primogenito, qual mandò alcune volte Ambaſciatori dal detto Marcheſe Guglielmo, qual auanti, che ſentirli, & riceuer lettere da loro, faceua proteſta à parte del ſeguente tenore, Quòd ſi fortè ſibi parte Ducis Sabaudiæ aliquæ litteræ præſentarentur, vel Orator, ſeu Ambaſciator aliqua referret, vel exponeret, in quibus fortè appareret contineri, vel dici aliqua ſonantia ſuperioritatem dicti Dom. Ducis in prædictum Dom. Marchionem, prædictus Gulielmus Marchio ex eius certa ſciẽtia, & matura præuia deliberatione, & conſultatione dicebat, & proteſtabatur expreſsè, quòd recipiẽdo litteras, vel ſcripturas, ſi quas ſibi dictus orator præſentaret vice prædicti Domini Ducis Sabaudiæ, aut audiendo, quæ ſibi per Oratorem, aut per alium quemuis tunc, & in futurum dicti D. Ducis nunciũ, oratorem, vel tabellarium proponerentur, dicerentur, præſentarentur, & narrarentur nomine quo ſupra, aut per aliqua, quæ tunc, & in futurum quocunque nomine prælibatus Dom. Marchio cum ipſis nuntijs, oratoribus, vel tabellarijs dicet, aut faciet perſonaliter, vel per ſubmiſſam perſonam, aut per aliqua, quæ vnquàm ipſe Dom. Marchio vnquam ſcriberet, aut ſcribi faceret prædicto D. Duci Sabaudiæ, vel eius conſilio, aut officialibus, non intendit conſentire, neque conſentit, vel conſentiet, neque recipiet, dicet, aut ſcribet, vel dici, aut ſcribi faciet, tamquàm prædicti Dom. Ducis Sabaudiæ, ſuorumque ſucceſſorum, vaſſallus, aut adhærens, vel aliqua ratione, ſeu cauſa ſubditus, ſubmiſſus, aut obligatus Excellentiæ ipſius Dom. Ducis pro ciuitatibus, caſtris, terris, & bonis, quæ tunc tenebat, vel eius nomine tenebantur, aut ipſi D. Marchioni ſpectabant, vel pertinere poterant, aut ſui anteceſſores tenuerant, & poſſiderant, aut ad ipſos pertinebant, vel prætendebant ad ſe ſpectare, prætendens ſe, vt Marchionem Montisferrati, & ſeu ipſum Marchionatum nullatenus in aliquo teneri, ſeu obligari ratione feudi, adhærentiæ, ſeu alterius ſubmiſſionis eidem D. Duci, & ſuis, &c. *Et ſono dette proteſte in numero quattro, cioè ſotto li 15. di Febraro, li 9. d'Aprile 1465. 12. Giugno, & 23. Agoſto 1467.*

Per l'inoſſeruanza, & contrauentione di Guglielmo Marcheſe delle promeſſe fatte da Gio. Giacomo, & Giouanni, il detto Duca Amedeo del 1467. moſſe l'armi per mezzo di Filippo ſuo fratello contra detto Guglielmo,

glielmo, qual collegatosi con Galeazzo Maria Duca di Milano, figliuolo di Francesco Sforza, procurò di obuiare al pericolo, che li sopraſtaua; Onde dopo qualche conflitti, vennero à pace detti Filippo, come luogotenente, & procurator del Duca Amedeo, come per mandato sotto li 9. Nouẽbre di detto anno 1467. & il Duca di Milano predetto à suo nome, & del Marcheſe Guglielmo, & ciò fù li 14. di detto Nouẽbre, come per inſtromento rogato à Cico Simonetta, nel quale fra gl'altri cappi, fù conuenuto con queſte parole, Item *ſi dichiara per li preſenti capitoli, che per le differenze, & controuerſie delle terre, & homaggio, &c. quali vertiſcono tra detti Sig. Duca di Sauoia, & Signor Marcheſe di Monferrato, caduna delle parti rimanga in le ſue ragioni, & ſuo grado, come erano* ante motum præſentis guerræ.

Si maritò poi Guglielmo dopo la morte della ſua prima moglie, con Eliſabet figliuola di Francesco Sforza, & ſorella del Duca Galeazzo Maria li 18 di Luglio 1469.

More il detto Duca Amedeo Ottauo del 1472. li 30. di Marzo, laſciato Filiberto ſuo figliuolo primogenito, ſucceſſore nel Ducato, & altri tutti infanti, ſotto la tutela di Iolant di Francia ſua moglie, conſtando di detta tutela inſtromento rogato ad Antonio Giacomo dal Pozzo, & Giacomo Lamberti del 1472. gl'vndici d'Aprile, e detto Filiberto era d'età d'anni ſei, nato del 1465. li ſette d'Agoſto, qual del 1479. nel meſe di Febraro, ſposò Biãca Maria, figliuola di Galeazzo Duca di Milano, & morì detto Duca Filiberto ſenza figliuoli del 1482. li 22. d'Aprile, & coſi d'anni ſedeci, meſi otto, & giorni quindici, & detta Bianca Maria, ſi rimaritò co'l Imperatore Maſſimiliano, & ſucceſſe nel Ducato di Sauoia Carlo primo di queſto nome, fratello di detto Filiberto d'età d'anni quattordici, per eſſer nato del 1468. li 29. di Marzo, qual d'età d'anni circa diecesſette contraſſe matrimonio con Bianca, figliuola del fù Marcheſe Guglielmo del 1485. nel meſe d'Aprile, come toſto ſi dirà, & morì poi del 1490. li 13. di Marzo, & coſì d'età d'anni vintitre laſciato ſuo ſucceſſore Carlo Giouanni Amedeo ſuo figliuolo d'età d'vn'anno, ſotto la tutela di detta Bianca ſua moglie, qual morì anco in infantia per eſſer nato del 1479. li 24. di Giugno, & morto del 1496. li 16. d'Aprile, al qual ſucceſſe nel Ducato Filippo, figliuolo del fù Duca Lodouico, & gran Zio del detto Carlo Gio. Amedeo, eſſendo detto Filippo d'età d'anni 68. per eſſer nato del 1438. li 6. di Febraro, e regnò ſolamente vn'anno, meſi ſei, e giorni 21. perche mancò del 1497. li 7. di Nouembre. Al qual Filippo ſucceſſe nel Ducato Filiberto ſuo figliuolo primogenito, d'età danni 17. Eſſendo nato del 1480. li 21. di

Marzo,

Marzo, e morì anco minore d'età, cioè del 1504. li 10. di Settembre senza figliuolanza, al qual succesſe Carlo terzo ſuo fratello, e figliuolo del Duca Filippo ſudetto.

Del 1479. Lodouico Marcheſe di Saluzzo, ſposò precedente la diſpenſa Pontificia Giouanna, figliuola del Marcheſe Guglielmo ſudetto, con dote, & patto di ſucceſſione nel Marcheſato di Monferrato, in caſo Bonifacio fratello del Marcheſe mancaſſe ſenza figliuoli maſchi, legitimi, & naturali, lo dice il Beneuenuto al foglio 480.

More il Marcheſe Guglielmo del 1483. l'vltimo di Febraro, ſenza figliuoli maſchi, laſciando Bianca ſua figliuola, al qual succeſſe nel Marcheſato Bonifacio ſudetto, qual hauendo conſentito al patto di ſucceſſione, fatto come ſopra trà il Marcheſe Guglielmo, & il Marcheſe di Saluzzo, nel matrimonio di Giouanna ſudetta, riuocò detto conſenſo, raccogliendoſi come dice, & riducendoſi in ſua priſtina libertà, diſpoſitione, & arbitrio proprio di poter diſporre del Marcheſato in ogni tempo à modo ſuo, come ſcriue il Beneuenuto al foglio 483.

Il Marcheſe Bonifacio maritò detta Bianca figliuola del Marcheſe Guglielmo ſuo fratello à Carlo primo di queſto nome Duca di Sauoia, qual ſendo giouanetto ſotto il gouerno d'vn ſuo vaſallo, fù indotto da queſto, che ſotto mano s'inteſe co'l Marcheſe di Monferrato, di contra her detto matrimonio, con patti ſtrauaganti, cioè, che morendo detto Bonifacio con figliuoli maſchi, legitimi, & naturali, conſtituiua in dote di detta Bianca ducati ottanta mila, da pagarſi dopo ſua morte ogn'anno ducati cinque mila, & così ſe detto Marcheſe haueſſe viuuto, come poteua viuere vna gran quantità d'anni, in tanto eſſo Duca ſoſteneua li carighi matrimoniali ſenza dote, ne frutti d'eſſa, obligando detto Marcheſe per cautione di detta dote le terre di Monferrato di quà dal Pò; & morendo ſenza figliuoli maſchi, legitimi, & naturali, gli conſtituiua in dote le dette terre di quà dal Pò, & ſi riſeruò il reſto del Marcheſato à ſe, & alla ſua libera volontà, & diſpoſitione, ſenza però hauer fatto minima mentione della donatione, infeudatione, adherenza, ne altre ragioni ſudette, & detto Duca fece augumento per le nozze di ducati vinti milla, con promeſſa di reſtituire à detta Bianca, & ſuoi eſſa dote, & augumento, quando premoreſſe detto Duca marito, & obligò per detta reſtitutione li luoghi di Ciriè, Caſelle, Moncalieri, Vigone, Villafranca, Carignano, & Lanzo, & tutti gl'altri luoghi ſino foſſe ſodisfatta la detta ſomma, & mancando detta Bianca in matrimonio ſenza figliuoli, promiſe detto Duca reſtituir detta dote, per quello conſtaſſe legitimamente hauer eſſatto al

detto

detto Marcheſe, & ſuoi il qual caſo non è auenuto per eſſer premorto il Duca marito, laſciato vn figliuolo, come ſopra, qual premorì anco alla detta Bianca ſua madre. Più fù conuenuto, che in caſo il Stato, ouero il Duca di Milano ceſſaſſe di pagar l'annua penſione di quindici mila ducati al detto Marcheſe promeſſi, che in tal caſo detto Duca di Sauoia foſſe tenuto dar ogn'anno, mentre viuerebbe al detto Marcheſe ducati quattro mila, & mancando di pagarli, poteſſe detto Marcheſe & ſuoi heredi diffalcarli dalla detta dote, come per inſtromento fatto in Caſale del 1485. il primo d'Aprile rogato à Giouanni Volpe, & Vittore Cheraſio.

Et detto vaſallo, ſi fece donar in feudo dal detto Duca li otto di detto Aprile in premio, che haueſſe trattato, & fatto riuſcir detto matrimonio, vna delle buone terre di Piemonte, con titolo di Contado, de qual poi ſcoperto l'inganno, ne fù priuato, & eſſo ſcacciato dalla corte.

Il medemo giorno della conſtitutione della dote, & patti ſudetti, eſsa Bianca fece renoncia, & quittatione al Marcheſe Bonifacio ſuo Zio delli beni paterni, & materni, come per inſtromento rogato à Giouanni Volpe.

Detto Marcheſe Bonifacio dell'anno 1487. riportò inueſtitura da Federico terzo Imperatore del Marcheſato, & di tutto ciò li predeceſſori Marcheſi hanno tenuto, & teneua, & poſsedeua all'hora detto Bonifacio, ac de alijs quæ per alios quoſcunque dignitate, etiam Ducali fulgentes iniuſtè, & indebitè occupantur, & detinẽtur, *con la clauſula irritatiua del ſeguente tenore.*

Alienationibus, ſiue diſtractionibus, ſeu renunciationibus, & quibuſcunque illicitis occupationibus regalium feudorum, feudalium, & temporalium prædictorum, aut pertinentiarũ per vim, forſan, dolum, metum, ſiue aliam ſiniſtram machinationem, aut aliàs quouiſmodo indebitè exactis, aut extortis per quoſcunque etiam Ducali prærogatiua fulgentes, & præſertim per Illuſtr. quondam Ludouicum Sabaudiæ Ducem, &c. Ipſiuſque progenitores, & prædeceſſores quoſũis, vt accepimus, obtentis, quas omnes ſingulas non ad alicuius pro hoc nobis oblatæ petitionis inſtantiam, ſed motu proprio dictiſque authoritate, ſcientia, & plenitudine poteſtatis caſſamus, irritamus, & annullamus, nullasque, & inanes, ac nullius exiſtere roboris, vel momenti decernimus, cæteriſque in contrarium factis habitis, & obtentis, commiſſis, & omiſſis

non

non obstantibus quibuscunque, nulla quoque præscriptione, vel cursu temporis præterito, vel futuro etiam tanti cuius in contrarium non existat memoria obstante, vllo etiam consensu tacito, vel expresso prædictorum Marchionum, quo metus purgatus, dolus sublatus, ius aut quæuis siniſtra machinatio, quæ in talibus alienationibus, renunciationibus, seu distractionibus interueniſſet, ad diminutionem præfati Marchionatus, & feudi à nobis, & anteceſſoribus noſtris Rom. Imperatoribus, & Regibus ſibi, & ſuis prædeceſſoribus conceſſi ſublata dici poſſet, & allegari, non obſtante quibus per præſentes derogamus, & derogatum eſſe volumus ex certa noſtra ſcientia, & de plenitudine poteſtatis, legibus quibuſcunque, ſtatutis, & conſuetudinibus, alijsq; quibuſcunque in contrariũ diſponentibus non obſtantibus, Declarantes ea intentione nos id diſponere pro conſeruatione iurium, dominij, priuilegiorum, & gratiarum dictæ Marchiæ, ſeu Illuſtr. Marchionibus conceſſorum, & eo libentius, quod eorum fides, & deuotio verſus Sacrum Rom. Imperium in hunc vſque diem extitit inuiolata, eritque in futurum, vt nobis ipſi facilè perſuademus.

L'iſteſso Bonifacio Marcheſe del 1487. li 19. d'Aprile, ſcriue al Dottor Giouanni Capellino ſuo maeſtro dell'intratte del ſeguente tenore.

Spectabili Doctori Domino Ioanni Capellino, Magiſtro intratarum, & oratori noſtro cariſſimo Marchio Montisferrati. Spectabilis cariſſime nobis, Benche per altre noſtre lettere v'habbiamo ſcritto, doueſſe venir da noi, nientedimeno, per le coſe, che al preſente occorrono di Mulazzano volemo, che ſe foſti ben in camino debbiati tornar indietro dallo Illuſtriſſimo Signor Duca di Sauoia, & con ogni diligenza, & ſollecitudine procedere con la Eccellenza ſua, che alle terre di noſtro retrofeudo, non ſia dato moleſtia, ne impacchio alcuno, come n'hà promeſſo, & hauemo ſperanza farà l'Illuſtriſſima Signoria ſua, & di quanto ſuccederà auiſatine continuamente. Dat Caſalis die 19. Aprilis 1487. Pro Illuſtriſs. Domino. Sigillatæ. Antonius Vulpus.

Scriue il Beneuenuto nella ſua hiſtoria al foglio 489. che detto Bonifacio contraſſe matrimonio con Maria figliuola del Deſpoto Steffano per trattato di detto Imperatore Federico terzo, & che morendo ſenza figliuoli gl'accrebbe la dote ch'era di diece mila ducati, ſino in cento

milla, per li quali la fece cauta sopra tutti suoi beni, & specialmente sopra li situati oltre il fiume Tanaro.

Del 1490. li 2. di Luglio, il Marchese Bonifacio fece quittatione à Lodouico Sforza Duca di Milano, di quello li restaua debitore per la pensione annua, che li pagaua mediante vintimilla ducati, pagati à Defendente Suardo, come scriue detto Benenenuto al foglio 493.

More il Marchese Bonifacio del 1491. lasciati dopo se Guglielmo, & Gio. Georgio suoi figliuoli, & per suo testamento lasciò à Guglielmo suo primogenito il Marchesato, & à Gio. Georgio li castelli di Montiglio, & Morano, dando à Maria sua moglie tutrice facoltà di aliena re, & pignorare loca, & castra, prout opus fuerit.

Detto Guglielmo ottenne dall'Imperator Massimiliano del 1494. inuestitura, con la clausula annullatiua, come fece Federico terzo.

Del 1504. il decimo giorno di Settembre, Massimigliano Imperatore, sendole stato presentate per parte del Duca Filiberto, figliuolo di Filippo le sudette conuentioni di donatione, infeudatione, con le ratificanze fatte dal fù Marchese Gio. Giacomo, & suoi figliuoli respettiuamente à supplicatione di detto Duca Filiberto matura, *come dice*, super his omnibus consigliariorum, & procerum nostrorū deliberatione præhabita, non per errorem, aut improuidè, sed bonis, & iustis ad hæc moti respectibus ex nostra certa scientia, motu proprio, ac de nostræ supremæ potestatis plenitudine, pro nobis, & nostris in ipso Sacro Imperio successoribus, *lodò, ratificò, & approuò le dette conuentioni, donatione, infeudatione, & ratificanze, & inuestì detto Duca Filiberto delli luoghi compresi in dette dispositioni in* augmentum aliorum feudorum, quæ tenet à nobis, & Imperio Sacro, eidem propterea, quodcunque ius nobis in præmissis competens infeudantes, iure tamen superioritatis semper saluo, *rimettendoli ogni caducità, & restituēdolo ancora verso ogni prescrittione, che fosse decorsa, et di più soggionge*, reuocantes etiam, & irritam decernentes omnem cō cessionem, & inuestituram per nos, seu prędecessores nostros forsan inaduertenter præmissis incognitis de huiusmodi rebus donatis dicto Marchioni Montisferrati donatori eiusque liberis, & successoribus factam in præiudicium prænarratorū contractuum, mandantes insuper, & iniungentes Illustri Guglielmo Moderno Marchioni Montisferrati filio Bonifacij vltimi ratificantis, & ipsius Illustris Ioanni Iacobi Marchionis donatoris nepoti, sub pœna priuationis feudorum, quę tenet

net à nobis, & Imperio Sacro; commissionisque prænarratarum rerum, & bonorum ipsi Sabaudiæ Ducc applicandorum, indignationisque Regiæ nostræ grauissimæ, quatenus iuxta formam prænarratorum contractuum cum eius prædecessoribus initorum eidem Duci Sabaudiæ, & suis prædictis successoribus fidelitatem, & homagium præstet, & de præmissis inuestituram accipiat omni exceptione reiecta supplentes omnes defectus, & cætera.

Occorre, che l'istesso giorno di questa concessione, more il Duca Filiberto, & li successe nel Ducato Carlo terzo suo fratello, come sopra, qual volendo d'iui à qualche tempo per conseruatione, e consecutione di sue ragioni mouer guerra al Marchese Guglielmo, detto Massimiliano per sue patenti delli 20. d'Aprile 1509. drizzate al detto Duca Carlo, dice d'hauer inteso le differenze, che sono trà detto Duca, & il Marchese di Monferrato, e che da quelle verisimilmente ne sia per nascer guerra, e mossa d'armi, e che hauendo esso Imperatore fatto confederatione con Lodouico Rè di Francia, haueua deliberato d'entrar in Italia con esercito, & tolta iui la corona Imperiale, passar poi contra gl'infedeli, & che le sudette differenze, & motiui di guerra erano per impedir detta sua vscita contra gl'infedeli, perciò dicendo, che à lui, come Imperatore, & supremo, e competente giudice spetta terminare dette differenze, & prohibir la guerra, dichiara che al suo arriuo in Italia, intende componer amicabilmente, & ex bono, & æquo le parti, & non potendolo fare amicabilmente deciderle per ragione, & giustitia, assonti seco giureconsulti, & persone esperte, commandando in tanto al detto Duca di non innouar cosa alcuna contra detto Marchese, sudditi, & stati suoi, sotto pena dell'indignatione sua, d'inobedienza, & rebellione, & della perdita delle sue ragioni, feudi, & priuileggi; & soggionge, che sotto l'istessa pena hauea anco così commandato al detto Marchese, & che contrauenendosi per alcun di loro detto Imperatore, & il Rè di Francia, & altri Prēcipi dell'Imperio dell'interesse de quali tutti si trattaua per l'ispeditione, che s'hauea da far contra detti infedeli, hauerebbero proceduto, come contra inobediente, & contumace alle pene sudette.

L'istesso Imperatore Massimiliano in detto anno 1509. il penultimo di Luglio, per sue patenti dice, che se ben in ogni concessione Imperiale, s'intende riseruata la ragione del terzo, nondimeno à supplicatione del detto Duca Carlo, dichiara che per qual si voglia inuestitura fatta, e da farsi al Marchese di Monferrato, non è stato, n'è mente sua di d.ro-

garè, nè far pregiudicio alle concessioni, & ragioni del detto Duca Carlo, anzi vuole, che quelle li restino, & siano salue, & illese, & nella sua forza.

Morì il Marchese Guglielmo del 1518. *li* 4. *d'Ottobre, qual fece testamento prodotto per parte di Mantoua, & in esso legò ad Anna d'Alanzone sua moglie, li castelli di Cerro, & Caliano,* cum omnimoda iurisdictione hominum, fidelitate, iuribus, & pertinentijs vniuersis, *li quali castelli già auanti detto Guglielmo, hauea donato all'istessa Marchesa, gli legò anco il castello di Ricaldone, già per detta Marchesa dal medemo Marchese comprato, hauendo lasciati Bonifacio, & Margarita suoi figliuoli, superstite anco Gio. Georgio suo fratello & lasciò il Marchesato al detto Bonifacio, qual fù inuestito da Carlo Quinto Imperatore di gloriosa memoria dell'anno* 1522.

In questo mentre era mancata la Ducheßa Bianca sudetta senza figliuoli con testamento, nel quale fece herede vniuersale il detto Duca Carlo terzo, sustituendoli li suoi figliuoli.

Carlo Quinto Imperatore del 1521. *li tre di Maggio, & del* 1530. *li* 15. *di Marzo, per sue patenti, confirmò le conuentioni, donatione, & infeudatione de quali sopra à fauor del detto Duca Carlo.*

Morì detto Marchese Bonifacio figliuolo di Guglielmo del 1530. *li sei di Giugno, senza figliuoli superstite Margarita sua sorella, maritata con Federico Gonzaga primo Duca di Mantoua, & Gio. Georgio suo Zio, qual succeße nel Marchesato, & fece molte alienationi, & frà gl'altri beni vēdè detto Gio. Georgio li molini, & daciti di Trino, molti beni di Morano, & li luoghi di Verrolengo, Nizza, li beni di Pomero, Frassinè, & Bozzole, del Borgo San Martino, Montmagno, & parte delli beni di Pontestura, Monzano, Casorzo, vna parte di Diano, Cremolino, & molti altri, de quali depongono li testimoni essaminati per parte del Duca di Sauoia sopra il duodecimo, & decimoquinto articoli.*

Federico, & Margarita giugali di Mantoua del 1532. *l'vltimo di Decēbre, in vita di Gio. Georgio Marchese sudetto furono inuestiti da Carlo Quinto Imperatore del Marchesato di Monferrato, ogni volta mancasse detto Gio. Georgio senza figliuoli maschi, & per ottenner detta inuestitura supplicarono, come consta dalla narratiua, che non v'era speranza de figliuoli dal detto Marchese Gio. Georgio, onde domandarono d'esser inuestiti dal detto Imperatore, venendo il caso sudetto in feudo nobile, antico, paterno, & auito, per se, & loro descendenti legitimi maschi, & quelli mancando per le femine, talmente però, che*

le femine.

le femine vna, ò più volte escluse potessero admettersi, & l'Imperatore gl'inuestì conforme li loro supplicati.

Da iui à poco morì inopinatamente detto Gio. Georgio Marchese, cioè del 1533. l'vltimo d'Aprile, senza figliuoli superstiti detta Margarita Duchesa di Mantoua sua nepote, & Carlo Duca di Sauoia pretendenti ambi la successione nel Marchesato di Monferrato.

Del 1534. li 7. di Maggio, Carlo Quinto Imperatore dichiara per sue patenti, che per l'inuestitura fatta del Monferrato alli Duchi di Mantoua non è stato, n'è mẽte sua di derogar alle ragioni del Duca di Sauoia, che in qual si voglia modo li competano, & spettano sopra detto Marchesato, quali vuole restino salue, illese, & intatte, non ostante detta inuestitura, anzi di sua certa scienza, moto proprio, & pienezza di sua Imperiale possanza le conferma, & approua.

Li 10. di detto Maggio, l'Imperatore sudetto concede testimoniali al Procurator del Duca Carlo dell'interpellanza fattali di prender inuestitura & d'accettar il possesso di Monferrato.

Per la morte di detto Gio. Georgio Marchese, l'Imperatore Carlo fece ridurre alle sue mani il Marchesato di Monferrato, come feudo dependente dall'Imperio, tanto come dice, per far giustitia alli pretendenti, & competitori, quanto per leuar l'occasione de gl'opere di fatto, con pericolo della pace, & tranquillità d'Italia, & fece poi delegatione in alcuni de consiglieri suoi, che fù poi nel progresso della causa mutata in alcuni altri delegati, quali tutti, ò almeno quattro di loro, che potrebbero più commodamente attenderui, & assistervi in quel luogo d'Italia, che sarebbe più conueniente alle parti, & alla causa hauessero chiamati li pretendenti in vniuersale, & particolare sopra detto Marchesato, & loro sentiti con le loro ragioni in voce, & in scritto instruir il processo fino alla diffinitione, & esso così instrutto si douesse per alcuni di loro portare, ouero mandare con il loro conseglio, & parere al medemo Imperatore, acciò potesse far, & ministrar giustitia, come sarebbe di ragione, & equità, & come più ampiamente si legge nelle lettere Imperiali dell'vltimo di Luglio 1533.

Quali delegati lassarono lettere citatorie, contra li pretendenti li 10. di Marzo 1534. publicate per voce di crida in Casale, Trino, Aqui, Alba, Nizza, & Moncaluo à douer comparer frà vn mese auanti loro nella città di Milano, qual elessero per luogo più commodo d'Italia, oue si douesse agitar la causa, & giudicio à douer far fede delle loro ragioni, & quelle proporre, & dedurre, come meglio li sarebbe parso ad effetto d'instruir il processo alla forma, & mente di loro commissione.

Et

Et così instituito il giudicio comparuero molti pretendenti, & competitori, & sopra tutto il Marchesato pretesero Federico Gonzaga, & Margarita sua moglie Duchi di Mantoua, Carlo Duca di Sauoia, & Francesco Marchese di Saluzzo, & particolari pretensioni proposero l'istesso Duca di Sauoia, il Duca di Milano, il detto Marchese di Saluzzo, Giulia d'Aragone moglie del Marchese Gio. Georgio, & molti altri de quali hora non occorre trattarne, perche tralasciando tutti gl'altri solamente si dirà delle ragioni, che pretendono il Duca di Sauoia, & li Duchi di Mantoua principali competitori.

Per parte dunque di Federico Gonzaga, Duca di Mantoua, & di Margarita sua moglie, fù proposto, che à detta Margarita come nepote, & herede ab intestato del fù Gio. Georgio Marchese vltimo Paleologo, era douuto il possesso del Detto Marchesato, & ad ambiessi ancora, come inuestiti dalla Maestà Cesarea come sopra, cō protesta sempre di nō voler entrar li meriti del petitorio, ma che prima decider si douesse il possessorio à fauor loro, & à questo effetto si leuasse il sequestro del possesso fatto dall'Imperatore. Et per parte loro furono prodotte la sudetta inuestitura di Carlo Quinto, & altre molte, tanto alli Sassoni, che à Paleologi concesse con molte delle sopra referte ragioni, & scritture, & furono anco fatte deduttioni, & essammi attorno ciò li parue pertinente di prouare, il che hora non è necessario esprimere, & qualche cosa più à basso nel discorso se ne dirà.

Et per parte di Carlo Duca di Sauoia, fù proposta pretensione sopra tutto il Marchesato di Monferrato.

Primo, perche essendo per la morte di Gio. Georgio, mancata la linea mascolina de Paleologi, esso Duca, come maschio descendente da Violanta figliuola di Theodoro primo inuestito della casa Paleologa, douesse esser preferto nella successione del Marchesato alla detta Margarita, come femina, posciache li maschi etiandio di femina, & rimotiori si debbono preferire alle femine nella successione de feudi, quando & il maschio, & la femina descendono da vn'istesso primo stipite inuestito per maschi, & femine; Sendosi fatta proua della sua descendenza, & genealogia dal detto Theodoro, mediante la persona di detta Violanta moglie del Conte Aymone per molte scritture, che non lasciano in ciò dubio alcuno, per esserli come à tale peruenuta drittamente la successione del Ducato.

Secondo, in virtù delli patti dotali trà il fù Aymone Conte di Sauoia, & Theodoro sudetto nel matrimonio di Violanta sua figliuola sopra referti, essendosi purificata la conditione di detti patti per la morte di

detto

detto Gio. Georgio vltimo maſchio Paleologo.

Terzo, come herede vniuerſale della Ducheſſa Bianca, figliuola del fù Marcheſe Guglielmo.

Oltra la pretenſione vniuerſale, fù ſubordinatamente propoſta anco altra particolare ſopra le terre, & luoghi del detto Marcheſato, che ſono di quà dal Pò, & di là dal Tanaro in virtù delle conuentioni, donatione, & infeudatione delli 27. di Gennaro 1435. de quali ſopra, come che finita la linea maſcolina di Giouanni, figliuolo del Marcheſe Gio. Giacomo inueſtito dal Duca Amedeo Settimo, reſtaſſe deuoluto il feudo al Duca Carlo, come Signor diretto.

Altra pretenſione particolare competeua al detto Duca Carlo, cioè della dote della Ducheſſa Bianca de ducati ottanta mila con acceſſori, come herede vniuerſale inſtituito nel teſtamento di detta Bianca, conſtando di detta dote inſtromento, come ſopra prodotto ad altro fine per parte di Mantoua.

Et per fondamento di ſua intentione nelle ſudette ſue pretenſioni furono per parte ſua prodotti gl'inſtromenti della dote di Violanta del laudo, donatione, infeudatione, & adherenza, teſtamento di Bianca, & molte ſcritture ſopra referte, & altre infinite, con reprodurne molte ne gl'vtili delle prodotte per parte di Mantoua, & del Marcheſe di Saluzzo, facendo anco eſſammi, & proue ſopra quali hora non è neceſſario diſcorrere.

Finalmente dopo lungo proceſſo fù proferta ſentenza in Genoua da Carlo Quinto Imperatore ſotto li 3. di Nouembre 1536. del tenore infraſcritto.

CAROLVS Diuina fauente Clementia Romanorum Imperator Auguſtus. Defuncto Illuſtr. Ioan. Georgio, vltimo Marchione Montisferrati ex linea Paleologa, Marchiam, & Statum Montisferrari ſub noſtram Imperialem manum reduximus, tùm vt quod Cæſareæ dignitati, & iuſtitiæ conueniret præſtare poſſemus, tùm vt prouideremus ne quid de facto, & vi attemptaretur. Quod Italicæ paci, & tranquillitati obſiſteret cumque pro more noſtro nihil magis cuperemus, quàm in hoc negotio de plano procedi, & cum ſumma æquitate, & iuſtitia proſpici. Vt omnibus volentibus de iure ſuo experiri æqua lance, vera, & breuis iuſtitia adminiſtraretur cauſam dictæ Marchiæ, quondam Antonio de Leyua Principi Aſculi, Marino Carracciolo Protonotario tunc Apoſtolico, nunc Cardinali, & alijs condelegatis cognoſcendam, &

vſque

vsque ad sententiam excluſiuè instruendam commisimus, vt illam legitimè instructam cum eorum consilio, & sententijs nobis decidendam remitterent. Coram quibus delegatis comparuere Procuratores Illustr. Principum Ducum Sabaudiæ, & Mantuæ, ac Marchionis Saluciarum prætendentes ius vniuersale, & particulare ad Marchiam prædictam, ac nonnulli alij prætendentes ius particulare super aliquibus locis, & castris dictæ Marchiæ, & tàm coram dictis delegatis, quàm coram alijs nostris delegatis in dicta causa Neapoli, videlicet Maio vice Cancellario, &c. Vsque ad conclusionem in causa excluſiuè processerunt, & ita causam instruxerunt, vt merito illius decisioni incumbere, illique vltimam manum imponere, & id præstare debeamus, quod huiusmodi causæ, & personarū grauitati, & temporibus istis conuenire arbitramur. Iccirco habita prius, & audita à dictis nostris delegatis diligenti causæ relatione, & intellectis eorum iudicijs, & suffragijs, ac visis, &c. omnibusque diligenter, & mature discussis, & examinatis. Accedente etiam consilio, & matura deliberatione aliorum procerum nostrorum, partibus pro hac die, & hora ad audiendum sententiam coram nobis legitimè citatis. Ante omnia ex suprema nostra potestate, & Cæsareo officio, causam hanc inter dictas partes, tàm ius vniuersale, quàm particulare super dicta Marchia Montisferrati, & bonis, locis, & castris dictæ Marchiæ prætendentes, tàm in possessorio, quàm in petitorio concludentes, & pro concluſa habere volentes CHRISTI nomine inuocato in hunc, qui sequitur modum diffinitiuè pronunciamus, & declaramus. In primis, quoad petitionem vniuersalem Illustr. Francisci Marchionis Saluciarum petentis sibi Marchiam adiudicari causis de quibus in processu. Pronunciamus, & declaramus, nullum ius dicto Marchioni Saluciarum competere in dicta Marchia Montisferrati, & statu, & bonis per eum petitis. Ad petitionem autem particularem dicti Illustr. Marchionis Saluciarum reintegrationis possessionis, & adiudicationis ciuitatis Albæ. Pronunciamus, & declaramus in iudicio possessorio nullum ius cõpetere dicto Marchioni Salutiarum in petitorio, tàm dicto Marchioni Salutiarum, quàm Ciuitati Albæ. Ius, quod eis competere prætendunt reseruando. Ad petitiones verò vniuersales Illustr. Ducis Sabaudiæ tàm ratione pacti dotalis, quàm ratione

succes-

ſucceſſionis ex perſona, & iure Violantæ filiæ Theodori primi Marchionis Montisferrati ex linea Palcologa, quàm ex perſona, & iure hæreditario Blancæ filię Marchionis Gulielmi. Pronunciamus, & declaramus nullum ius vniuerſale ex dictis cauſis, & petitionibus dicto Illuſtr. Sabaudiæ Duci in dicta Marchia Montisferrati, & bonis ſupradictis competere. At in petitione particulari dotis octuaginta mille ducatorum dictæ Blancæ, declaramus dictam dotem deberi prædicto Duci Sabaudiæ, vt hæredi dictæ Blancæ eamque ſibi adiudicandam eſſe, prout adiudicamus ſuper bonis allodialibus, mobilibus, & immobilibus, & ſuper melioramẽtis factis in Marchia Caſtris, & locis per tunc Marchionem Gulielmum dictæ Blancæ patrem poſſeſſis ratione hypothecæ, & iurium dotalium ſaluis exceptionibus, tàm ſolutionis, quàm alijs ſi quæ competunt in executione reſeruatis. In petitione verò vniuerſali Illuſtr. Federici de Gonzaga, & Margaritæ Paleologæ coniugum Ducum Mantuæ, tàm circa poſſeſſorium, quàm petitorium. Pronuntiamus, & declaramus dictam Marchiam Montisferrati, & caſtra, & loca feudalia, & alia per Marchiones Palcologos poſſeſſa fore, & eſſe illis adiudicandam, & adiudicanda, prout illa eis adiudicamus. Reſeruatis locis, bonis, & caſtris, de quibus in donatione facta à Ioan. Iacobo Marchione Montisferrati Illuſtr. Amedeo tunc Duci Sabaudiæ, vt infra ſuper quibus pronuntiamus, & declaramus, quo ad dicta bona de quibus eſt cõtentio inter dictas partes ratione, & cauſa dictæ donationis, & infeudationis per dictum Illuſtr. Ducem Sabaudiæ prætenſarum prędictos Duces Mantuæ immittendos eſſe in poſſeſſionem dictorum locorum, bonorum, & caſtrorum, & totius Marchiæ. Reſeruata tamen nobis diffinitione petitorij, ex eiſdem actis ſuper bonis, & caſtris prædictis. Ita tamen, quod prædicti Illuſtr. Duces Mantuæ in prædictam poſſeſſionem non immittantur, nec illam quouiſmodo aſſequi poſſint, quin prius præſtiterint ad manus noſtras idoneam, & ſufficientem cautionem pro arbitrio, & ſatisfactione noſtra de relaxatione, & dimiſſione reali, & effectuali poſſeſſionis locorum, & caſtrorum prædictorum, & ſe ſubmiſerint ſub pœna amiſſionis omnium iurium, quæ prætextu huius ſententiæ dictis Illuſtr. Ducibus Mantuæ in dicta Marchia, & bonis competere poſſet, caſu quo repertum

fuerit, & pronunciatum prædicta loca, & castra, & bona ad Illustr. Ducem Sabaudiæ spectare, & pertinere. Quamquidē sententiam intendimus proferre infra annum, & interim quādocunque, & ad dictam sententiam audiendā partibus mandamus, vt suos idoneos procuratores in curia nostra habeant prolaturi sententiam eorum cōtumacia non obstante. Quantum verò attinet ad fructus perceptos tempore sequestri de dicta Marchia, locis, & bonis Illustr. Ducibus Mantuæ adiudicatis fructus omnes prædictos præfatis Illustr. Ducibus Mantuæ adiudicamus. Ita tamen, quod habeatur ratio impensarum, & sumptuum pro gubernatione, conseruatione, & manutentione prædicti Marchionatus tempore dicti sequestri rationabiliter factorum per Ministros nostros, quasquidem expensas prædicti Illustr. Duces compensare, & soluere teneantur. Circa petitionem dotis, & castrorum per Illustr. Annam de Alenconio factam, quia plenè non constat de eius intentione, reseruamus iura quæ sibi competunt in alio iudicio. In petitione verò dotis, & donationis propter nuptias quatuordecim mille scutorum Illustr. Domine Iuliæ de Aragonia, pronunciamus, & declaramus dictam summam quatuordecim mille scutorum dictæ Illustr. Iuliæ deberi, & pro illis fore, & esse sibi obligata, & hypothecata bona omnia feudalia dictæ Marchiæ, & alia castra omnia, & bona per dictum Ioannem Georgium eius virum tempore obitus possessa. Ad petitionem, & supplicationem Casalensium, dicimus, & declaramus dictos Duces Mantuæ esse immittendos in possessionem dictæ Ciuitatis Casalis. Ad alias verò petitiones particulares dictæ Ciuitatis Casalis, de quibus in processu, quia non plenè constat de iuribus per eos prætensis dicta iura, si quæ eis competunt in petitionibus prædictis fore, & esse eis reseruanda. In petitionibus etiam, & supplicationibus vassallorum dicti status, & Marchiæ, Declaramus illorum supplicata locum non habere. Ad petitiones verò particulares Ciuitatis Ianuensis, Vercellensis, &c. Quoniam processus causarum prædictarum non sunt plenè instructi, earum deliberationem nobis reseruamus, committentes earum cognitionem, & diffinitionem admodum Reuerendo Cardinali Marino Carracciolo, & ita in omnibus supradictis pronunciamus, & declaramus, & ad maiorem corroborationem manu propria scripsimus, &c.

Fù per parte del Duca di Sauoia, accettata la detta sentenza nelle parti vtili solamente, & ne gl' odiose fù protestato di supplicarne la Maestà Cesarea.

Et perche la detta sentenza dice douersi aggiudicar alli Duchi di Mantoua il Marchesato, & tutto ciò possedeuano li Marchesi Paleologi, & così più assai di quello possedeua, & haueua lasciato dopo se il Marchese Gio. Georgio, perciò à supplicatione del Duca di Saxoia, senza recesso dalla reuisione, l'istesso Imperatore li 10. di detto Nouembre in contradittorio giudicio dichiarò pur in Genoua detta sentenza intenderſi solamente delli luoghi, & beni tenuti, & posseduti, & lasciati dopo se dal detto Marchese Gio. Georgio.

Proposse poi il Procurator del Duca di Sauoia li grauami hauuti dalla detta sentenza, & appellando dalla relatione della causa, & supplicando dalla sentenza predetta, domandò li fosse detta appellatione, & reuisione admessa; & che fosse etiandio sopra li medemi atti giudicato, & commessa la causa à giudici non sospetti in qualche luogo dell'Imperio.

Alche opponendosi il Procuratore delli Duchi di Mantoua, solamente instaua, che la causa del petitorio per la domanda particolare del Duca di Sauoia riseruata in detta sentenza fosse commessa à delegati in Milano, ò à Napoli, doue pur furono fatti parte de gl'atti della precedente instanza.

Li 14. di detto Nouembre, l'Imperatore commette l'essecutione della sudetta sentenza, vocatis vocandis *à Bernardo d'Ariete, vno de delegati,* præstitis tamen prius legitimis, & iuridicis cautionibus, & fideiussionibus, quæ iuxta formam prædictæ sententiæ nobis præstare tenentur, quas etiam ratione supplicatæ, & concessæ reuisionis dare prædicti Duces debent si iam tunc præstitæ prædictæ cautiones non fuerint, vel non vt conuenit.

Quali cautioni furono per parte di Mantoua prestate auanti detto delegato, cioè per la restitutione de' luoghi particolari, in osseruanza della sentenza, per la somma de scudi trentacinque mila d'oro, in persona di diuersi Signori Genouesi, da durare l'obligo di dette cautioni frà due anni all'hora prossimi, come per atti delli 10. & sedeci di Nouembre, & forsi fù ristretto l'obligo alli due anni solamente, perche si douena decider la causa petitoria sudetta frà l'anno, conforme alla già detta sentenza, & li 15. di detto Nouembre, fù prestata cautione per hauer l'essecutione della sentenza, non ostante la reuisione, & obligò il Duca di Mantoua la Città, e Stato di Mantoua per ducati

cinquecento mila d'oro, & diede in figortà à suo nome, & della Duchessa, il Prencipe di Salerno, il Marchese del Vasto, il Conte della Nouolara, & altri, per la somma d'altri scudi cinquanta mila, hauendo prima l'Imperatore prestato il consenso di poter obligar li loro feudi, & li 25. pur di Nouembre in Casale auanti il medemo delegato, promette il Duca di Mantoua, ch'oue non si prononcij frà due anni sudetti, per quali si sono obligate le figortà nel petitorio della pretensione particolare, di dar altra figortà per la somma di scudi quaranta mila d'oro per l'effetto sudetto, qual non consta poi se siasi prestata.

Del 1537. li 5. di Luglio, l'Imperatore Carlo quinto à supplicatione del Duca di Sauoia per sue patenti dichiara, eidem illustri Duci Sabaudiæ ex quouis lapsu, aut decursu temporis nullum præiudicium in suo iure generari debere, nec tempus ei cucurrisse, aut currere tàm respectu ipsorum locorum particularium de quibus in donatione per quondam Ioan. Iacobum Montisferrati Marchionem, quondam Amedeo Sabaudiæ Duci facta, quàm etiam dictæ reuisionis, seu supplicationis, & reclamationis ab eadem nostra sententia parte dicti Caroli Sabaudiæ Ducis interpositæ, & per nos admissæ, sed omne ius ipsi competens, vt supra saluum, & illæsum esse, & permanere, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscunque.

Il Duca di Sauoia dopo questa dichiaratione non cessò di sollecitar per parte sua l'espeditione della causa, massime del petitorio riseruato nella sentenza per li luoghi particolari, senza pregiudicio della reuisione, onde li 24. di Giugno 1541. detto Imperatore, in Ratisbona à supplicatione di detto Duca fece decreto del seguente tenore. Cesarea Maiestas ob alias occupationes non potuit hactenus, neque adhuc nunc potest articulum de bonis, & castris per Illustr. Ducem exponentem prætensis in sententia de qua hic fit mentio reseruatum diffinire, sed quam primum data opportunitate Maiestas sua illum curabit expediri expensura, & habitura rationem eorum, quæ hic exponuntur, & interim tempus Illustr. Duci non currat cum semper fuerit hanc diffinitionem diligenter prosecutus, atque ex hac causa procuratores suos in aula Maiestatis suæ habuerit.

Morì il Duca Carlo sudetto del 1553. li 17. d'Agosto, à cui succesSe Emanuel Filiberto suo figliuolo, qual fù inuestito da detto Carlo quinto li 15. di Giugno 1554. delli Ducati di Sauoia, & altri del Principato di

to di Piemonte, & altre Signorie tenute, & poßedute da ſuoi prede-ceßori, & etiandio di quelle che de iure habere, & tenere debent, *come pur nell'iſteſſa forma furono già inueſtiti il detto Duca Carlo, & altri predeceſſori, per il che per parte de Marcheſi di Monferrato dal Marcheſe Guiglielmo figliuolo di Gio. Giacomo, in quà s'ottennero ſempre dichiarationi degl'Imperatori* non fuiſſe mentis *per dette inueſtiture di pregiudicare alle loro ragioni.*

Paſsò per qualche tempo trà Emanuel Filiberto Duca di Sauoia, & Guiglielmo figliuolo di Federico già defonto Duca di Mantoua buona intelligenza di terminar ſommariamente, & buonamente le ſudette pretenſioni, per il che ſi ſcriſſero lettere vicendeuolmente, & frà gl'altre il Duca di Mantoua ne ſcriſſe vna del ſeguente tenore.

All'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Sig. il Sig. Duca di Sauoia. Illuſtriſſimo, & Eccellentiſsimo Sign. Non erano di tanta importanza i rumori d'Alba, & di Caſale, che ſe ben V. A. haueſſe voluto in quei tempi far proua delle ragioni, che ella pretende ſopra queſto ſtato, m'haueſſero ponto impedito di riſponder: mà poiche è piacciuto all'A. V. di differire fin à tanto, che foſſero acquetati detti rumori, mi rimetto, & lo dico, che à me non è manco caro di quel che ſia à lei, che queſte pretendenze non ſi laſcino da diffinire à noſtri ſucceſſori. Anzi che mẽtre ci ſiamo noi, ſe gli ponga quel fine, che la giuſtitia detterà alla Maeſtà dell'Imperatore Noſtro Signore, nel qual ben V. A. può confidare, come anch'io faccio, che ſenza riſpetto alcuno ci farà compiuta giuſtitia. Incominci dunque V. A. quando li tornerà commodo, che io procedendoſi per queſta via, non poſſo pigliarla ſe non in buona parte, ne ſarò men pronto à ſuoi ſeruigi di quel ch'ella s'offeriſſe à me, ſi come hò anche detto à bocca al Capitano Gio. Battiſta Caccia, & raccommandandomi di cuore all'A. V. le deſidero felice, & lunga vita, di Caſale à 17. di Luglio 1565. D. V. A. Seruitore il Duca di Mantoua.

Et il Duca di Sauoia ſcriſſe del tenor infraſcritto, come in vn ſchizzo intitolato al Sig. Duca di Mantoua.

L'indiſpoſitione mia hà cauſato, che dopo il ritorno del Signor della Croce, co'l quale reſtai à pieno informato della buona volontà, & affettione di V. Eccellenza verſo di me, & di quãto hà riſpoſto à quello che egli in mio nome le propoſe, non hò potuto prima d'hora riſoluermi, ne fargli riſpoſta varuna.

Hora

Hora hauendo fatto consideratione sopra il tutto, & volendo che V. Eccellenza conosca di essere da me di pari volontà, & affettione largamente contracambiato. Perche mi pare, che circa l'elettione d'vn Prencipe confidente ad amendue noi, ò vero li due eletti vno per parte secondo la proposta sua sarebbe forse difficile conuenirsi in questo, non tanto per conto di noi, quanto de i Prencipi, sono di parere, se così sarà in piacere di V. Eccellenza, che si risoluiamo per troncare tutte queste difficoltà conforme al primo partito del Sig. Calandra in nome suo proposto, cioè di fare vn gagliardo, & libero compromesso nella Cesarea Maestà nostro supremo Signore, supplicandola giontamente di volere, ò per via di amicabile accordo, ò per giustitia terminare la lite, che vertisse tra noi per conto del Monferrato frà il termine di sei mesi, o d'vn'anno al più, con questa conditione però; Che non venendo Sua Maestà frà il detto termine alla decisione della causa, tutto quello che sarà auanti lei per conto di detto compromesso prodotto vaglia tanto, come se giuditialmente fosse fatto, & che quando si ritroui frà il termine del compromesso il processo instrutto, resti seruita S. Maestà, & debba in tal caso giudicare, & spedire detta lite de iure tantum. Aspettarò dunque sopra di questo risposta da V. Eccellenza, acciò che contentandosene non si perda tempo di porre ogni cosa ad essecutione: Et prego Dio, che conserui V. Eccellenza in ogni prosperità, da Riuoli alli 20. d'Agosto 1571.

Alla quale rescrisse il Duca Guiglielmo del seguente tenore.

All'Illustriss. & Eccellentissimo Sig. il Sig. Duca di Sauoia. Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Quando mi fù data la lettera di V. A. di 20. Agosto, io haueuo già inteso, che ella hauea mãdato alla Corte Cesarea Monsignor della Croce, & perciò pensai, che con gli altri suoi negotij essa gli hauesse anco imposto, che ei douesse dar conto à S. Maestà di quanto era passato frà S. A. & me intorno all'assettamento delle differenze nostre; Però hò pensato di far anch'io il medemo, & già ad vn Secretaro mio, il qual hò mandato alla detta Corte, n'hò dato commissione, & subito che mi sia venuto da lui auiso d'hauerlo fatto, il che credo, che sarà di breue, non mancherò di risponder risolutamente all'A. V. fra tanto ella può star sicura, che in questo, & in ogn'altra cosa continoua in me tutta quel-

la

la buona volontà, che conuiene verso lei; Et baciandole la mano le priego da N. S. Dio ogni felicità. Di Mantoua à 21. Ottobre 1571.

D. V. A. Seruitore il Duca di Mantoua.

Ma prima l'Imperatore Massimigliano di detto anno 1571. li 19. & 24. di Settembre per sue lettere, & per decreto s'offerse d'accettar compromesso trà detti Duca di Sauoia, & Duca di Mantoua per sedar, & componer le controuersie frà loro pendenti.

Hauendo poi il Duca di Mantoua ottenuto dall'Imperatore Massimiliano che il Marchesato di Monferrato fosse drizzato in Ducato, il detto Imperatore dichiarò per detta erettione non intendersi pregiudicato al Duca di Sauoia.

Finalmente dell'anno 1587. in Giugno Rodolfo Imperatore à supplicatione di Carlo Emanuelle Duca di Sauoia, hora regnante, per sue patenti dichiarò non esser corso, ne correr tempo pregiudiciale al detto Duca di proseguir le sue ragioni sopra il Monferrato, quelle confirmando oue fia bisogno.

Et nelle cose sopra narrate consiste la sostanza del fatto della causa se ben vi siano gran volumi de processi d'essami, & di scritture, & ragioni hinc inde prodotte, & molte altre non ancor prodotte, & perche nel seguente discorso si toccaranno li ponti più principali, che occorrono in detta causa, per breuità, & per non replicar il medemo non se n'è in questo compendio fatta particolar mentione nel modo, & forma, che sono ne gl'atti stato proposti.

HORA *Stanti le sudette cose vere in fatto, s'hà da vedere se la sentenza dell'Imperatore Carlo Quinto, data à relatione, e Conseglio di quei Delegati, possa sussister; e sia ben fundata nelle parti odiose al Duca di Sauoia, e che ragione possa hauer detto Duca, nelle sue pretensioni, sì vniuersale, che particolare. Et tralasciando; che detta sentenza nella narratiua vsa di quelle parole,* & temporibus istis conuenire arbitramur, *quasi che più secondo la qualità di quei tempi tumultuosi, che conforme à quello fosse di ragione fia sigiudicato.*

Tralasciando ancora, che detta sentenza, aggiudica alli Duchi di Mantoua, Marchiam Montisferrati, & castra, & loca feudalia, & alia per Marchiones Paleologos possessa, *Et così non solamente li beni lasciati nell'heredità del Marchese Gio. Georgio, à quali si ristrinse la dimanda della parte, ma tutti gl'altri, che teneuano li Marchesi Paleologi, etiandio allodiali, per il che bisognò poi, che l'Imperatore dichiaraße come sopra s'è detto, che detta sentenza comprendeua solamente li beni lasciati dal detta Gio. Giorgio.*

Omettendo di più, che se ben la detta sentenza diceua, tàm in possessorio, quàm in petitorio concludentes, & pro concluso haberi volentes, *nondimeno decise solamente il possessorio della dimanda particolare de' luoghi donati, & infeudati, riseruando la diffinitione del petitorio,* ex eisdem actis infra annum, & interim quandocunq;, *e così, ouero che al tempo di detta sentenza constaua delle ragioni del petitorio, ò non; se ne constaua, perche non decidere detto petitorio; & se non ne constaua, perche riseruarsi di deciderlo sopra li medemi arti, & leuar la facoltà di far maggior incombenti?*

Discorriamo prima breuemente sopra il capo della dote della Ducheßa Bianca, per hauer poi campo di trattare senza interruptione dell'altre pretensioni; circa il quale capo, non vi è dubio, che da detta sentenza resti grauato il Duca di Sauoia in molti modi.

Primo, perche da gl'atti consta, che Margarita Ducheßa di Mantoua si è fatta herede di Gio. Giorgio vltimo Marchese di Monferrato suo Zio, & che detto Gio. Giorgio fù herede del Marchese Bonifacio suo Padre, qual promise di pagar li ducati ottanta milla di dote della detta Bianca; dunque douena detta sentenza condannare essa Margarita, come herede sudetta à pagar la detta dote in attione personale, & non aggiudicarla sopra tanti beni.

Secondo, aggiudica detta sentenza la sudetta dote sopra li beni allodia

li, & miglioramenti del Monferrato solamente; e perche non (almeno in sussidio) sopra li feudali, quali pur furono dichiarati esser hipothecati alla dote di Giulia, lasciata dal detto Marchese Gio. Giorgio. che ragione di differenza vi era trà la dote di Giulia, & Bianca? & se pur vi era differenza, certo che la legge favorisse più la constitutione, che la restitutione della dote, tanto più, che nell'instromento della dote di Bianca, si legano specialmente hippotechati per essa dote li luoghi, e terre di quà dal Pò, e constaua da gl'atti essersi fatto in ogni tempo, tãto in linea Paleologa, che Sassonica alienationi, & hippoteche, etiandio de feudali per cause non così priuileggiate, come la dote, etiandio à figliuole naturali, come sopra si è riferto del feudo di San Giorgio in Mõferrato, trattãdosi massime di dote d'vna delle chiamate per l'inuesti ture al Marchesato, che si come poteua succeder nel Marchesato, la ragione voleua, che potesse anco sopra l'istesso Marchesato esser dotata.

Terzo, detta sentenza aggiudica la sudetta dote sopra li beni allodiali, & miglioramenti del fù Marchese Guglielmo, padre della Ducheßa Bianca, quale non constituì, ne promise detta dote, sendo stato constituita, & promessa dal Marchese Bonifacio, perche dunque non aggiudicarla sopra li beni di detto Bonifacio, che gl'haueua hippothecati al pagamento di quella? sendo, che li beni del Marchese Guglielmo non erano altrimente hippotecati, ne per la dote qual lui non hauea constituito, ne promesso, ne etiandio per la legitima, non essendo li beni del Padre secondo la commune sentenza de dottori hippotecati per la legitima del figliuolo, & si come oltre l'instromento dotale, la parte hà prodotto la quitatione, e renontia de beni paterni fatta da detta Bianca à favor di detto Marchese Bonifacio suo Zio mediante la constitutione di detta dote, così se vuole la detta parte fundarsi sopra detta quittatione, & renontia, bisogna anco admetti, & osserui la promessa della dote sudetta, non potendosi come cose correspettiue separar l'vna dall'altra.

Quarto, s'aggiudica detta dote sopra li beni allodiali, & miglioramenti del Marchese Guglielmo, ratione hippotecæ, *(come dice la detta sentenza,)* & iurium dotalium, *se dunque detti beni s'aggiudicano per ragione di pegno, & hippoteca, perche non dar il possesso de gl'istessi beni hippotecati al Duca di Sauoia creditore della dote fino fosse intieramente sodisfatto essendo la natura, & il fine dell'attione hippotecaria di conseguir il possesso della cosa hippotecata?*

Quinto, non si vede per detta sentenza aggiudicato alcun interesse della dote sudetta, se ben furono supportati li carichi matrimoniali, non solo

in vi-

in vita del Duca Carlo primo di queſto nome marito di detta Bianca, ma dopo ſua morte, hauendo eſſa Bianca goduto per molti anni ſino alla ſua morte fiorini vinticinque milla l'anno, ch'erano poco meno di ſcudi diece milla d'oro aſſignati ſopra li luoghi di Ciriè, Caſelle, Moncalieri, Vigone, Villafranca, Carignano, Lanzo, Moncriuello, & altri dati in pagamento per detta ſomma à detta Ducheſſa Bianca, come per patenti del Duca Filippo delli 14. di Giugno 1496. confirmate dal Duca Filippo, & dal Duca Carlo terzo, & per altri inſtromenti, & eſpletti di apprenſione di poſſeſſo, de quali ne gl'atti.

Et queſto è quanto occorre dire circa le dote di detta Ducheſſa Bianca.

IN QVANTO poi alle pretenſioni del Duca di Sauoia ſopra il Monferrato, l'iſteſſa ſentenza hà diffinito l'vniuerſale ſopra tutto il Marcheſato à fauor delli Duchi di Mantoua, & hà differto la deciſione della pretenſione delli luoghi particolari di quà dal Pò, & di là dal Tanaro, dandone però il poſſeſſo àgl'iſteſſi di Mantoua, come in detta ſentenza ſi legge.

Auanti che diſcorrere ſopra le pretenſioni del Duca di Sauoia vniuerſale ſopra tutto il Monferrato, & particolare ſopra le terre di quà dal Pò, e di là dal Tanaro, è neceſſario dir qualche coſa della natura, & qualità del Marcheſato di Monferrato, cioè ſe ſia feudo, ò allodio, & s'è feudo ſe ſia proprio, & retto, ouero improprio, & alienabile.

Il che acciò più facilmente ſi dimoſtri ſia biſogno d'eſſaminar la conceſſione d'Ottone Imperatore fatta ad Aleramo Saßonico dell'anno 967. li 23. di Marzo, come che ſia la prima, & più antica, alla quale deueno hauer, & hanno relatione le ſußeguenti.

Et prima non è da dubitar, che in detta conceſſione ſia compreſo il Monferrato, perche oltre le parole d'eſſa concordano in queſto tutti gl'autori, ch'hanno parlato del Monferrato, & frà gl'altri il Sabellico lil. 2. Enead. 9 qual ſcriue, che Aledramus primus ab Ottone eam Italiæ partem poſſidendam accepit, quam Monferratenſes habent, *& Gio. Filippo da Bergamo monaco Agoſtiniano nel duodecimo libro della ſua hiſtoria dice* anno Chriſti 967. Otto Aledramo conceſſit optimam Italiæ partem, cuius fines erant hinc padus inde Appenninus, & mare Ligußicum, & ſuperiore ex parte mons Veſulus, *& il Benuenuto nella ſua Cronica ſtampata prodotta nella cauſa per parte di Mantoua nel primo foglio ſcriue,* hanc oram Marchiones Montisferrati, tam qui ex Saxonię Ducibus, quam qui ex Paleologis Imperatoribus originem traxere ſupra annos ſexcentum poſſederunt Imperatorum Romanorum

manorum munere, quemadmodum authenticorum documẽ torum lectione compertum habui, & essendo detta Cronica stãpata del 1519. se li Saßonici, & Palcologi hanno posseduto il Monferrato già più di seicento anni indietro, ne segue necessariamente, che Aleramo non solo al tempo della detta concessione, ma molto auanti posse desse detto Monferrato, che perciò l'Imperatore vsa della parola confirmamus, & questo l'admette la parte di Mantoua ne gl'atti, e lo presuppongono li suoi consultori, & maßime quando scriuono, che Giouanni vltimo di casa Saßonica habbia potuto nel suo testamento chiamar alla succeßione del Marchesato Violanta sua sorella, & suoi figliuoli in virtù della detta concessione d'Ottone, & lo mette per cosa indubitata l'inuestitura di Carlo Quarto fatta à Giouanni figliuolo di Theodoro primo Marchese di Casa Paleologa, nella quale espressamente l'Imperatore dice, che Aleramo fù il primo Marchese del Monferrato.

La difficoltà dunque è in vedere se detta concessione di Ottone sia mera donatione in allodio, ouero concessione in feudo.

Et quelli, ch'hanno scritto in questa causa à fauor del Marchese di Saluzzo, sostengono esser feudo, & feudo mascolino, & à lui douuto, come maschio discendente da Tete vno de figliuoli di detto Aleramo, pretendendo perciò escluder li Paleologi, che succeßero à Giouanni vltimo Saßonico, & conseguentemente li Duchi di Sauoia, & di Mantoua, & che sia feudo detta concessione, lo scriue l'Alberico nel suo dittionario, in verbo feudum, il Collegio di Bologna nel Conseglio fatto per la causa di Finale.

Li consultori di Mantoua alcuni hanno detto eßer feudo, altri, & la maggior parte, che sia mera donatione, & allodio nella linea Saßonica, & eßer poi stato fatto feudo nella persona di Theodoro primo di Casa Paleologa, & per maschi, e femine nella detta concessione di Carlo Quarto fatta à Giouanni figliuolo di detto Teodoro, & che se ben esso Teodoro ne fù inuestito in feudo da Henrico Settimo Imperatore, che nondimeno fù dato la forma al feudo in detta concessione di Carlo Quarto, per la quale si chiamano li maschi, e femine. Quelli c'hanno scritto à fauor del Duca di Sauoia, alcuni hanno tenuto, che sia donatione in allodio, & quando pur anco fosse feudo, ch'è improprio, & alienabile, altri adheriscono precisamente, che sia feudo, mà però improprio, & alienabile, & vaglia dir il vero quest'vltima openione è più sostentabile, primo perche quelle parole fidelium, fidelitatem, famulatum, de quali in detta concessione denotano.

notano Vasallo, & Vasallagio, più quella parola disuestire, *presuppone* inuestitura *precedente, e se ben si dica in contrario, che quella parola* disuestire, *voglia dire leuar dal possesso, nondimeno l'altra clausula, che segue, cioè che niuno possa opporre ad Aleramo, ne à suoi heredi,* quod inuestituram inde præterito tempore non habuerint, *non patisce questa risposta, perche sarebbe cosa assorda, che l'Imperatore hauesse voluto leuar questa eccettione, cioè che nissuno potesse opporre, che detto Aleramo, ne suoi heredi non habbino posseduto, mà l'intentione dell'Imperatore è stata, che non hauendo forsi Aleramo, ne suoi predecessori alcuna inuestitura, ne titolo dall'Imperatore, & perciò se gli poteua opporre, che come di cose dependenti dall'Imperio bisognaua hauerne l'inuestitura, l'Imperatore gli leua l'ostacolo, & usa della parola* confirmamus, *volendo, che questa concessione li serui di inuestitura, & si comproua questo dalle parole, che seguono, mentre l'Imperatore vuole, che detti Aleramo, & suoi heredi possino prouare,* aut per sacramentum, aut pugnam, *il qual modo di prouare è proprio di Vasallo, & introdotto dalla dispositione de gl'usi feudali. Vi è poi quella clausula* habeantq; potestatem tenendi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima iudicandi, & quicquid eorum decreuerit animus faciendi omnium hominum contradictione remota, *qual sarebbe souerchia se la concessione era mera donatione, perche chi dubita, che di cosa donata in allodio, ne può ogn'uno fare, & disporre, come li pare, & piace senza licenza d'alcuno? mà ciò fù perche la concessione era feudale, & non si poteua far alienatione delle cose concesse senza detta licenza, & facoltà d'alienare concessa con parole tanto pregnanti, de qual'à ponto si seruono gl'istessi testi feudali; & s'era donatione in allodio ad Aleramo, & suoi heredi, perche dire* ad vtriusq; sexus familias? *essendo cosa chiara in ragione, che la parola heredi in materia indifferente capisce tanto le femine, quanto li maschi, mà perche si trattaua di feudo, e la parola heredi in materia feudale significa solamente li maschi, fù necessario per includer le femine d'usar di quelle parole* ad vtriusq; sexus familias, *od altre simili per quali parole non solamente sono chiamati li maschi, & femine descendenti da Aleramo, mà l'istesse famiglie della casa d'Aleramo mascoline, & feminine, perche questa parola famiglia, come la parola d'agnatione, di casa, di casata, di schiata, di parentela abbraccia vna moltitudine di persone, che in diuersi gradi, e per diuerse linee vengono dal sangue dell'istesso genitore,* familia *dice la legge,*

legge, est plurium personarum, quæ ab eiusdem vltimi genitoris sanguine proficiscuntur sicuti dicimus familiam Iuliam à fonte quodam memoriæ, *& vn'altra legge ne chiarisce, che nel priuileggio, ò dispositione fatta alla famiglia del disponente, ò alla famiglia d'vn terzo sempre vi sono compresi tutti gl'ascendenti, descendenti, & transuersali*, decernimus familiæ nomen talē habere vigorem, parentes, & liberos omnesq; propinquos libertos, etiam, & patronos per hanc appellationem significari, & si quis per suum elogium fideicommissum familiæ suæ reliquerit nulla speciali adiectione super quibusdam certis personis facta non solum propinquos, sed his deficientibus generum, & nurum contineri, & hoc videlicet gradatim fieri.

Cresce l'ampiezza della famiglia quando nel numero del più sono chiamate le famiglie, & molto più quando sono inuitate le famiglie masculine, & femminine, & per conseguente le paterne, e materne, e di diuersi cognomi, e così nell'istessa vocatione restaua compresa la persona, e posterità di Beroldo Prencipe di questo Stato, e dell'istessa famiglia, stipite delli Duchi di Sauoia, essendo detto Beroldo di commune consenso di tutti li scrittori Francesi, Italiani, Germani, Sassoni, come anco detto Aleramo non solo della gloriosa, & augusta casa di Sassonia, mà discesi ambi da Vitichindo il magno, come altroue se ne dirà ampiamente.

Et che detta concessione sia feudo, si comproua, perche in essa si concedono Signorie, Terre, Castelli, regalie, & cose giurisditionali, quali per ordinario si sogliono conceder in feudo, & si presumono feudali, tutto, che l'altre cose si presumino più tosto allodiali, ne fù verisimile, che l'Imperatore habbia voluto smembrare con vna mera donatione in allodio, buona parte del Regno Italico contra il giuramento prestato nella coronatione, & elettione sua.

Et quando vi potesse esser qualche dubbio se detta concessione fosse feudo, ò mera donatione in allodio dalle susseguite concessioni, & inuestiture si deue prender l'interpretatione, vedendosi nella linea d'Aleramo detto Marchesato esser stato tenuto per feudale, & frà l'altre dall'inuestitura di Bonifacio secondo fattali da Henrico Sesto Imperatore del 1190. li 8. di Decembre, nella quale l'Imperatore nominando detto Bonifacio per Marchese di Monferrato, dice che volendoli feudum suum ad Imperij honorem augere, *li concede certi luoghi, confirmandoli anco in feudo tutto il resto che teneua, & conseguentemente tutto il Marchesato; & non constando, che detto Marchesato*

cheſato di Monferrato per altra conceſſione ſia ſtato feudo, biſogna neceſſariamente dire, che ſia per la ſudetta d'Ottone, e così argumentano il Lucenſe, & Albriſio Senatori Mantouani, che ſcriſſero già à fauore de' Duchi di Mantoua, ma che nella linea Saſſonica detto Marcheſato ſia ſtato feudo ſi proua indubitatamente dall'inueſtitura di Theodoro primo Paleologo, del 1310. li 25. di Nouembre prodotta per parte di Mantoua, nella quale eſſendo venuto l'Imperatore Henrico Settimo in Italia, & eſſendo nella Città d'Aſti conſtituito auanti eſſo detto Theodoro cõfeſſa, e riconoſce detto Marcheſato cõ ſue pertinenze eſſer ſtato, & eſſer feudo nobile, & antico del Sacro Romano Imperio, & domanda d'eſſerne inueſtito dal detto Imperatore nel modo & forma, che li predeceſſori di detto Marcheſe erano ſoliti tener eſſo Marcheſato in feudo dalli predeceſſori di detto Imperatore, come pur ne fù inueſtito in nobile, rectum, gentile, antiquum, auitum, & proauitum feudum, pro ſe, & hæredibus, *con remiſſione d'ogni caducità, che foſſe incorſa,* ita quodammodo idem Marchio pro ſe & ſuis hæredibus dictum feudum teneat, & habeat ſicut, & eo modo, & forma quo, & qua prædeceſſores, & ſucceſſores Montisferrati habere, & tenere conſueuerunt.

Dalla quale inueſtitura per certo ſi proua, che il Monferrato era feudo non ſolo nella linea Paleologa della quale detto Theodoro fù il primo ſtipite inueſtito, ma ancora nella linea Saſſonica, come confeſſa, & riconoſce detto Theodoro con parole indefinite, & relatiue à tutti li ſuoi predeceſſori, & conſeguentemente ad Aleramo.

Ne quì biſogna dire, che detto Theodoro habbia voluto far d'allodio feudo; perche ſe così foſſe, biſognaua, che detto Theodoro hauueſſe detto, che ſapendo il Monferrato eſſer allodio di ſua certa ſcienza lo voleua far feudale, & prenderne inueſtitura, ma confeſſando, & reconoſcendo detto Marcheſato eßer ſtato, & eſſer feudo del Sacro Romano Imperio; & in vn autentico, che s'hà in bergamena non ſolo ſi legge, quod fuit, *ma di più,* & eſſe conſueuit feudum, *che ſe lo voleua far feudo all'hora non occorreua, ma era fuori di propoſito dire, che già ſia ſtato, & foſſe feudo appreſſo li ſuoi predeceſſori, & dimandare d'eſſerne inueſtito nel modo, e forma, ch'erano ſoliti li ſuoi predeceſſori tenerlo in feudo, ne li ſarebbe ſtato rimeſſa la caducità, ſe prima non era feudo, meno ſarebbe ſtato inueſtito in feudo antico, auito, & proauito, come pur antico già l'haueua confeſſato, & riconoſciuto detto Theodoro, la cui confeſſione, & ricognitione non può la parte producente, gionte altre ragioni, che più à baſſo ſi diranno impugnare.*

Dal

Dal che si vede, come euidentemente habbino equiuocato molti ch'hanno scritto a fauor di Mantoua, dicendo, che il Monferrato fù fatto feudo nella persona di detto Theodoro, ma ch'auanti era mera donatione, perche mostrano di non hauer visto l'inuestitura di Teodoro, ò se l'hanno vista non ponno senza violenza delle parole di detta inuestitura ciò affermare, & meglio hanno detto altri, che pur scrissero per Mantoua, allegando, che da detta inuestitura di Teodoro, si proua esser stato il Monferrato feudo, etiandio in casa Sassonica.

Ne vale quello si replica per parte di Mantoua, che detta confessione, & ricognitione di Teodoro può verificarsi nella linea Sassonica, ancor che non si comprendi la concessione, & persona d'Aleramo, perche, come già s'è detto la parola predecessori è indefinita, & indeterminata, atta per sua natura, & proprietà di comprender non solo la persona d'Aleramo, ma ancora li suoi maggiori quando constasse d'alcuna loro concessione, & chi vuole dir, che detta concessione non s'estenda oltre questo, ò quello grado, lo deue prouare, & la parola antiquum *include, etiandio quelli sono oltre il quarto grado, & tanto più stante quella clausula,* eo modo, & forma quo, & qua prędecessores, & successores Montisferrati habere, & tenere consueuerunt, *perche la parola* prædecessores *conuiene più ad Aleramo primo inuestito, & à quelli ch'erano à lui più prossimi, ch'à gl'altri più vicini à Theodoro, quali restano poi compresi nella parola* successores, *& cosi queste due parole* prædecessores, & successores *vnite insieme significano vna maggior antiquità, & numero di persone, che non farebbe la semplice parola* prædecessores, *& che queste parole comprendino etiandio la persona d'Aleramo, lo presuppongono per indubitato, gl'istessi ch'hanno scritto per Mantoua, cioè il Cardinal Simonetta, il Collegio di Bologna, il Rolando, & altri, mentre dicano, che Giouanni vltimo Sassone, hà potuto in virtù della concessione d'Aleramo far testamento, & instituire Violante sua sorella, & suoi figlinoli; perche se detto Giouanni ha potuto ciò fare in virtù di detta concessione d'Aleramo, dunque resta Giouanni in quella compreso, & come che Aleramo sia predecessore di Giouanni, per necessaria consequenza, è anco predecessore di Theodoro, che immediatamente successe al detto Giouanni, n'era possibile, che se nella concessione di Aleramo il Marchesato era allodio, & poi sia stato fatto feudo da altri che detto Giouanni hauesse potuto far detto testamento in virtù della sudetta concessione d'Aleramo; perche anzi bisognaua hauer risguardo all'inuestitura, & dispositione per la quale detto Marchesato fosse stato fat-*

to feudo

Digitized by Google

lo feudo; Et veder se secondo quella, & non secondo la concessione d'Aleramo poteua detto Giouanni disporre di detto Marchesato, come hà fatto; & che la parola prædecessores, *capisca anco la persona d'Aleramo, si proua dall'inuestitura fatta da Carlo quarto Imperatore, à Giouanni figliuolo di detto Teodoro, nella quale si legono queste parole,* similiter Illustr. quondam Aledramus primus Marchio Montisferrati, & alij antecessores ipsius Ioannis Marchionis habuerunt, & habuisse noscuntur, *dalle quali parole si vede, che l'Imperatore nomina specificatamente Aleramo, vno de gl'antecessori di Giouanni, atteſa massime la parola,* & alij, *implicatiua di persone simili; se dunque nell'inuestitura di Giouanni, figliuolo di Teodoro, s'hà relatione ad Aleramo, bisogna anco per certo ch'all'istesso Aleramo habbia relatione l'inuestitura di detto Teodoro.*

Stante dunque, che nella linea Sassonica il Marchesato di Monferrato sia feudo, resta vedere della natura, & qualità di detto feudo se sia proprio, & retto, ouero improprio, & alienabile, & se è vero, che la detta concessione d'Ottone, come prima deue dar regola à tutte le susseguenti, non è dubio, che per detta concessione si proua detto feudo improprio, & alienabile, per l'espressa facoltà, & licenza data in essa d'alienare con parole ample, & pregnanti, & che così sia l'osseruanza susseguita lo dimostra chiaramente, vedendosi molte dispositioni per contratti, & per vltime volontà sopra referte, & frà l'altre quella di Bonifacio Terzo Marchese di Monferrato, qual per suo testamento instituì nel Regno di Tessaglia Demetrio suo figliuolo primogenito, & lasciò il Marchesato di Monferrato à Guglielmo suo figliuolo secondogenito, & Bonifacio quarto instituì herede nel Marchesato Guglielmo suo figliuolo, & gli substituì Alasina sua figliuola, & Thomaso di Saluzzo, di più Guglielmo quinto detto il Magno fece herede Giouanni suo figliuolo, che fù l'vltimo Sassone, & gli substituì Violante sorella di detto Giouanni, & il medemo Giouanni instituì li posthumi, ò posthume, posthumo, ò posthuma, che nascerebbero da Margarita di Sauoia sua consorte, & indiffetto d'essi Violante sua sorella, & suoi figliuoli, & à questi substituì li figliuoli d'altre sue sorelle, & all'vltimo luogo Manfredo di Saluzzo, & le dispositioni per contratti nell'istessa linea Sassonica, come pur sopra si è referto, sono quella di Bonifacio terzo del luogo di Trino, e del Borgo nuouo venduto alla Città di Vercelli, con patto di retrouendita, altra di Guglielmo figliuolo di detto Bonifacio terzo del Borgo di Valenza alla Communità di Pauia, & dell'istesso Guglielmo di molte terre, & luoghi di Monferrato impegna-

ti per causa di prestito all'Imperatore Federico, altra di Bonifacio quarto in augumento di dote di Margarita di Sauoia, di Pianezza, Ciriè, Caselle, & altri luoghi come sopra si è raccontato, altra di Guglielmo quinto detto il Magno figliuolo di Bonifacio quarto di Chiuasso assignato per dotalitio d'Isabella figliuola di Ricardo Conte di Gloastro, & Harcfort, per sicurezza della cui dote obligò li Castelli di Mõbello, Camino, Pontestura, Moncaluo, & altri come sopra si è detto. Il medemo conuenne con il Rè di Castiglia, che mancando detto Guglielmo senza figliuoli maschi il Marchesato di Monferrato peruenesse in dote, & à nome di dote di Margarita figliuola di detto Guglielmo sposata à Giouanni figliuolo di detto Rè di Castiglia, con altri patti sopra referti, altra di Giouanni vltimo Sassone, quali hipothecò per la dote di Margarita di Sauoia sua moglie li luoghi di Lanzo, Ciriè, e Caselle.

Et non solamente in linea Sassonica fù alienabile, ma ancora in linea Paleologa, non solo per forma dell'inuestiture, ma per consuetudine, & osseruanza susseguita, & quanto all'inuestiture si è visto, che Theodoro primo Paleologo fù inuestito, eo modo, & forma quo, & qua, *li suoi predecessori, & successori hanno tenuto detto feudo, ma così è, che la concessione d'Aleramo è per maschi, & femine, & fà il Marchesato alienabile, come pur se ne sono fatte molte dispositioni, come sopra s'è detto; dunque tale lo fà l'inuestitura di Teodoro, che se ben esso fù inuestito* pro se, & hæredibus, *& la parola heredi in materia feudale, s'intende delli descendenti maschi, nondimeno le sudette altre parole,* eo modo, & forma quo, & qua, &c. *relatiue alle precedenti inuestiture, anzi alla tenuta, & possesso delli predecessori, fanno che la parola* hæredibus, *s'intendi tanto di femine, quanto de maschi, & che detto Marchesato nella persona di detto Teodoro fosse alienabile, lo confessa l'istesso Teodoro nel suo testamento, come sopra s'è auertito. Et l'istesso alienò la terza parte del luogo, & territorio di Spigno, & Rochetta. E parimente l'istesso Teodoro conuenne, & transegì co'l Marchese di Saluzzo, cedendoli, & rimettendoli alcune terre, & ragioni, come anco più à basso si dirà, & conuẽne anco con Philippo di Sauoia Prencipe d'Achaia, nelli patti di sposalitio di Violanta sua figliuola, che morendo Giouanni suo figliuolo senza figlinoli detta Violanta succedesse nel Marchesato.*

Vi fù anco al tempo di Teodoro l'obligo di Chiuasso al Prencipe d'Achaia fattoli dalla communità, come sopra s'è visto.

Et finalmente vi è il patto del 1330. il primo di Maggio, trà detto Teodoro, & il Conte Aymone di Sauoia, del qual tosto si dirà.

Vediamo

Vediamo dunque primieramente come sia fondata la pretensione vniuersale del Duca di Sauoia, & questa si deduce in due modi.

Primo, ch'oue il Marchesato sia feudale, come deue esser, massime nella linea Paleologa per le ragioni sopra allegate, essendo mancata la linea mascolina di casa Paleologa per la morte del Marchese Gio. Giorgio senza figliuoli, sopraniuendo Carlo terzo Duca di Sauoia descendente da Violante figliuola di Teodoro primo Marchese di Monferrato di casa Paleologa, esso Duca come maschio, ancorche descendente da femina per dispositione delle leggi, & vsi feudali deue nella successione del feudo massime di degnità Marchionale, & di primogenitura in concorso esser preferto à Margarita Duchessa di Mantoua, come donna, ancorche più prossima al Vasallo vltimo defonto, procedendo ambi da vn istesso stipite, inuestito che fù detto Marchese Teodoro, essendo massime detta Margarita stata esclusa due volte dalla successione del Marchesato, cioè dal Marchese Bonifacio suo fretello, & dal Marchese Gio. Giorgio suo Zio paterno; & se ben anco Violante, & sua posterità fù esclusa da Giouanni fratello di detta Violante, & da altri successori, nondimeno à detta Violante, & sua descendenza fù conseruata la ragione di succeder nel detto Marchesato nelli patti Matrimoniali di detta Violante, de quali hora si dirà.

Secondo si deduce la pretensione vniuersale sopra tutto il Marchesato; (lasciata per hora quella si pretende dalla persona della Ducheßa Biãca) dalli patti matrimoniali del 1330. il primo di Maggio sopra referti, circa li quali posposte le oppositioni, come friuole, che si fanno dalla parte di Mantoua contra l'instromento, che non sia in forma autentica, come leuato da vn sol Nodaro, sendone stato come dice la parte, rogati tre, il che non è vero, come dalla lettura dell'istesso instromento & da altri resulta s'hanno da veder due cose.

Primo se detta conuentione sia valida, ouero patisca qualche oggetto di nullità.

Secondo dell'effetto di detta conuentione.

In quanto al primo si dice, che ò sia il Marchesato allodiale, ò sia feudale hà potuto il Marchese Teodoro fare quella conuentione à fauore di Violante, & de suoi descendenti, & successori, perche se è allodiale non è dubio, che fù il Marchesato in libera dispositione di detto Teodoro, non essendoui alcun vincolo di fideicommisso, ne d'altra cosa che potesse impedire; se è feudale detto Marchesato, per esser feudo alienabile, si per tenor dell'inuestiture, come sopra si è dimostrato, che per consuetudine prouata da tante dispositioni, per vltime volontà, & contratti,

tanto in linea Paleologa, che Sassonica, & particolarmente per causa di matrimonio, come fù trà Guglielmo Sassonico detto il Magno, & Alfonso Rè di Castiglia, & trà l'istesso Teodoro, & Filippo Prencipe di Acaia, & indi trà Guglielmo Paleologo, & il Marchese di Saluzzo, & trà il Marchese Bonifacio, & Carlo primo Duca di Sauoia; il medemo bisogna dire come se fosse allodiale, ne vi fù bisogno di licenza, ne consenso dell'Imperatore, perche la sudetta conuentione fù frà persone chiamate dall'inuestiture, che sono per maschi, & femine, & quando fosse mancato Teodoro senza figliuoli maschi haurebbe per certo succeduto Violante sua figliuola nel Marchesato, come pur successe in quello esso Teodoro, come figliuolo d'altra Violante sorella di Giouanni vltimo Sassonico, in virtù del testamento di detto Giouanni, ilche potè fare, atteso come dicono gl'istessi consultori di Mantoua, la prima concessione d'Ottone Imperatore, qual era per maschi, & femine; & quando l'alienatione si fà in persone chiamate nell'inuestiture non vi si richiede il consenso del Signor diretto, che cosi concludono communemente li Dottori, anzi non solamente detta Violante era compresa nell'inuestitura, mà etiandio Aymone Conte di Sauoia suo marito, & tutti li suoi descendenti, come di casa, & agnatione Sassonica discesi da Beroldo, congionto con Aleramo primo Marchese di Monferrato, come sopra si è detto; di più non è necessario detto consenso, quando il feudo è improprio, & alienabile; come in questo nostro caso, se ben ad altro fine l'admettano gl'istessi Consultori di Mantoua, inferendo, che perciò detto Giouanni vltimo Sassonico hà potuto per suo testamento chiamar detta Violante sua sorella, & suoi figliuoli, se dunque l'hà potuto fare Giouanni Sassonico, senza consenso dell'Imperatore, perche non l'hà potuto fare detto Teodoro in detta conuentione, essendo egli stato inuestito per tener il Marchesato al modo, e forma, che lo teneuano li suoi predecessori, frà quali indubitatamente vi era esso Giouanni immediato possessore d'esso Marchesato?

Nè si dica esser simili patti di successione reprouati dalla legge, come che inducano desiderio di captar la morte, & togliono la facoltà di far testamento, hauendo la legge introdotto, che le successioni, & heredità siano deferte per testamenti, & vltime volontà, & non per contratti, perche questo oggetto si leua in più modi.

Primo, che quà non si tratta di successione; ne vi sono parole alcune nel patto sudetto di succedere, mà si ben vi è patto translatiuo di dominio sotto conditione, qual purificata ipso iure *resta il dominio transferto.*

Secon-

Secondo quando si trattasse di succeder, potrebbe hauer luogo l'oggetto se si trattasse di succeder nell'vniuersal heredità, ò in qualche quota d'essi, che così parla la legge, & intendono li Dottori, mà nō quando si tratta di succeder in cosa particolare, come in questo caso nel Marchesato di Monferrato, qual non si considera, come cosa vniuersale; restando esclusi dalla conuentione gl'altri beni, che non sono del Marchesato, li mobili, li crediti, le ragioni, & attioni de quali si poteua ancora far testamento, & de gl'altri beni c'hauesse acquistato per l'auenire, & talmente si dice particolar successore in questo caso, che in lui non passano le ragioni attiue, & passiue, come sogliono nell'herede vniuersale, ne sarebbe tal successore obligato à creditori, tanto più trattandosi di successione di cosa feudale, nella quale vale il patto translatiuo, non che continuatiuo di successione.

Ne può hauer luogo in questo la consideratione di captar la morte altrui, perche v'è il consenso dell'istesso Teodoro, co'l quale si fà il patto, & il contrario s'intende quando frà due, ò più persone si fà patto di succeder ad altro terzo absente, & non consentiente.

Terzo, non hà luogo il contrario motiuo quando simili patti, si fanno frà Prencipi, & constituiti in regal dignità, & che ponno nelli loro dominij, quello può nell'Imperio l'Imperatore, perche hauendo l'autorità di far legge, e derogarla, li loro contratti hanno forza di legge, massime quando sono giurati, & approuati dall'vso, & general consuetudine, vedendosi fatti simili patti più volte non solo dalli Marchesi di Monferrato, come sopra s'è visto, mà da molti altri Prēcipi di Italia, et fueri come con il Duca d'Orleans nell'instromento dotale di Valentina, figliuola del Duca di Milano, frà li Duchi di Sassonia, & di Brandeborg, & frà gl'istessi di Saßonia, & li Prencipi d'Hassia.

Quarto, tanto più s'admettano simili conuentioni, quando si fanno in contratti dotali, perche come cosa accessoria alla dote, pigliano forza dalla validità dell'istessa dote, & maggiormēte in questo caso doue il patto non è accessoriodella dote, mà l'istesso patto è parte di dote senza il quale non si sarebbe effettuato quel matrimonio, auenga che nel resto quella dote di Violante era molto tenue, & non proportionata al merito del Conte Aymone gran Prencipe, di cui era feudatario, oltre molti altri, il Prencipe d'Achaia, co'l quale esso Theodoro poco auanti fece simile conuentione per causa pure di matrimonio di detta Violante al fauore, & aggiutto di qual Conte Aymone pensò appoggiarsi detto Teodoro, huomo nuouo in queste parti, venuto all'hora di Gracia, come sopra s'è visto.

S'aggiun-

S'aggiunge, che questo patto non dà la successione à Violante, & suoi, mà più tosto gli la conserua, & così si tratta di patto conseruatiuo di successione, qual resta di ragione valido, leuandosi solamente per detto patto l'ostacolo dell'esclusione di detta Violante cagionato dall'essistenza di Giouanni suo fratello, & si come haurebbe potuto Teodoro, essendo il Marchesato alienabile instituir in esso detta Violante, in pregiuditio di Giouanni suo figliuolo, così, & maggiormente l'hà potuto chiamare per patto in diffetto di Giouanni, & di sua descendenza mascolina.

Ne vale l'oppositione, che non siasi potuto stipular per la detta Violanta absente.

Primo, perche si tratta di dote, parte della quale come sopra s'è detto resta detto patto, & è speciale nella dote, che si acquisti ragione all'absente senza stipulatione d'alcuno.

Secondo v'è la stipulatione non solo del marito, ma del nodaro tanto à fauor di Violante, che de suoi successori, à quali però resta acquistata ragione per detto patto, etiandio senza ratificanza, non sendo dubio, che il nodaro hà potuto stipulare per Violante, come anche il Conte Aymone suo marito, trattandosi di dote. & l'istesso nodaro, come anco detto Conte per li suoi descendenti, atteso massime il giuramento prestato da detto Teodoro.

Tanto più, che si proua hauer detta Violante ratificato detto patto, non solo per il trascorso di lungo tempo, qual fà presumer detta ratificanza, mà per l'effetto del matrimonio seguito, & per la tenuta, & possesso delli luoghi, & Castelli di Lanzo, Ciriè, & Caselle con suoi mandamenti, rimessi nell'instromento dotale, & per li priuileggi, & concessioni fatte à detti luoghi, & castelli dall'istessa Violante, essendo massime detto patto fauoreuole ad essa Violanta, onde maggiormente s'induce detta ratificanza, & quando anco detta Violante non hauesse ratificato, basta che sia stato detto patto ratificato dalli suoi successori, à quali parimente fù acquistata ragione successiuamente l'vno dopo l'altro come più à basso si dirà.

L'altra cosa, che dicemmo douersi veder circa questo patto, e stante le sua validità, qual debba esser l'effetto.

Et il principal effetto, che per esser mancato il Marchese Gio. Giorgio, vltimo maschio di casa Paleologa, si è purificata la conditione di detto patto, & conseguentemente resta ipso iure *transferto il dominio del Monferrato, al Duca Carlo terzo, che si trouò superstite frà li descendenti di detta Violante, al tempo di detta purificata condittione.*

Contra

Contra queſta propoſitione, ſi oppongono per parte di Mantoua molte coſe.

Et primo, che detto patto s'intende, quando foſſero mancato li figliuoli di primo grado di Teodoro già nati, & non da naſcere, ſtanti maſsime quelle parole procreatos.

Il che acciò facilmente ſi veda non poter ſuſsiſtere, come ne anco gl'altre oppoſitioni ſeguenti, ſarà bene in queſto luogo repeter le formali parole, che ſono queſte.

Item conuenit, & promittit dictus D. Marchio, prædicto D. Comiti, quod ſi contingeret dictum D. Marchionem, vel eius liberos maſculos ex legitimo matrimonio procreatos decedere quoquo tempore abſque liberis maſculis ex ſuis corporibus, & legitimis matrimonijs procreatis, quod illo in caſu Marchionatus Montisferrati, cum ipſius hominibus, vaſſallis, iuriſdictionibus, meris, & mixtis Imperijs, & vniuerſaliter cum ipſius iuribus ſint, & eſſe debeant pleno iure dictæ D. Violandæ, & ſucceſſorum ſuorum in augmentum, & ex cauſa dotis dictæ D. Violandæ, expreſſim hoc pacto appoſito, quod ſi aliquæ filiæ remanerent, & extarent ex dicto D. Marchione, & filijs ſuis legitimis, ex legitimis matrimonijs procreatis, quod eis prouideatur, ſecuudum dignitatem Marchinatus per D. Violandam hæredes, & ſucceſſores eius, de congrua, & ſufficienti dote pro matrimonijs copulandis, vel per aliam viam caſtitatis, ſeu religionis ſi ipſam magis eligerent.

Si riſponde dunque non eſſer vero, che detta conuentione ſi riſtringa alli figliuoli di primo grado già nati ſolamente.

Primo, perche quelle parole, liberos, & liberis, *ſignificano di ſua natura, & proprio ſignificato tutti li deſcendenti, sì nati, che da naſcere, tanto più ſtanti quelle parole conditionali, quali riguardano il tempo futuro,* ſi contingeret, *& quell'altro,* quoquo tempore, *che importano anco infinità, & perpetuità.*

Et che detto patto non ſia riſtretto alli figliuoli già nati, ſi proua; perche quelle parole ex legitimis matrimonijs procreatis, *non ſolo riguardano Teodoro, ma ſenza dubio li figliuoli anco di detto Teodoro, per che la conditione è, che tanto Teodoro, quanto li ſuoi liberi (per dir coſì,) douеſſero mancar ſenza figliuoli maſchi di legitimo matrimonio procreati, ma coſì è, che al tempo del patto non vi erano alcuni figliuoli di detto Teodoro ſaluo Giouanni, qual non era ancor maritato,*

perche

pche si maritòdell'anno 1337.con Cecilia de Comingi,come riferisce Beneuenutoneila sua historia al fol.170.dalla quale ne anco hebbe figliuoli,& si rimaritò poi con Elisabetta figliuola del Rè di Aragon,come scriue l'istesso al fol.265. Se dunque Giouanni non era ancor maritato,per certo non può intendersi la conditione de' suo figliuoli già nati di legitimo matrimonio al tempo d'esso patto, & così è vanità il voler dire, che s'intendano compresi solamente nel patto li figliuoli di primo grado nati al tempo di detto patto per quella parola procreatos; *Et se si fossero intese le parti di restringersi alli figliuoli di Teodoro già nati: non era bisogno di vsar la parola* liberos, *mà bastaua dire, se Teodoro, & Giouanni suo figliuolo mancaranno senza figliuoli.*

Et intendendo come fà la parte detto patto,ne nascerebbero molti assordi, & fràgl'altri, che se Giouanni fratello di Violante fosse morto auanti Teodoro lasciato dopò se vn figliuolo maschio nato dopò il patto sudetto, & poi fosse mancato detto Teodoro superstite il nepote sarebbe stata admessa Violante, & escluso detto nepote, perche sarebbe purificata la conditione del patto, cioè, che alla morte di Theodoro non vi era più alcun suo figliuolo di primo grado, & nato al tempo della conuentione soprauiuente,il che non si dirà mai sia stato volontà de contrahenti.

Di più se Giouanni fosse premorto à Theodoro lasciati dopo se vn figliuolo, & vna figliuola, & poi fosse mancato il figliuolo nepote di Teodoro, secondo l'intelligenza della parte hauerebbe succeduto la figliuola di Giouanni al fratello esclusa detta Violante, quale però Teodoro volse preferir à gl'altre sue proprie figliuole più dilette, che le nepoti.

Si aggionge altro assordo, che se Theodoro haueste hauuto vn'altra figliuola oltra Violante, & Giouanni fosse premorto lasciato vn sol figliuolo maschio, qual poi fosse mancato senza figliuoli, non hauerebbe Violante succeduto, perche secondo la parte la conuentione è ristretta al caso, & euento delli figliuoli di primo grado nati al tempo della detta conuentione, ne manco potrebbe succeder l'altra sorella,come già esclusa dal nepote per la regola, quod fœmina semel exclusa, &c. *Et così sarebbe stato il Marchesato deuoluto all'Imperatore; chi dirà che questa sia stata la mente di Teodoro, & del Conte Aymone, la cui mente non meno si deue attendere, che di Teodoro, molti altri assordi, & inconuenienti per breuità si tralasciano,che à questo proposito hanno giudiciosamente cumulato quei,*

to quei, ch'hanno scritto per il Duca di Sauoia.

Ne mouer deuono le parole procreatos, & procreatis, come che siano di tempo passato, perche si risolueno in tempo futuro, cioè, qui procreati erunt, sendoui massime gl'altre parole sopra considerate, che riguardano il tempo d'auenire. Et resta ciò indubitato, perche nel medemo instromento dotale, poco auanti detto patto di qual si tratta vi è altro patto, che comincia con queste parole, Et si contingeret dictam D. Violandam decedere superstitibus ex ipsa liberis masculis, ex dicto domino Comite procreatis, quod iura, quæ habet, &c. Ecco, che questa parola procreatis non si piglia per tempo passato, perche al tempo di questo patto non era ancor fatto il matrimonio, ma si conueneua di farlo.

Gl'argomenti poi, che si adducono dalla contraria parte fondati sopra la parola eius, & la dittione ex, sono tanto deboli, che non meritano replica, perche se la parola liberos, di suo proprio significato importa infinità, tanto si dice de liberis eius, l'vltimo descendente, come il primo, il simile si dice di quelle parole, ex suis corporibus, relatiue à Teodoro, & ad eius liberos, perche quando la dittione ex, significasse, come dice la parte causam immediatam, & proximam, ne più, ne meno si hauerebbe l'intento, perche comprendendo la parola liberos, tutti li descendenti, l'vltimo che nasce si dice nascer ex corpore liberorum; Se ben la verità è, che nel proposito nostro, quella dittione ex, non denota semplicemente la causa immediata, & prossima; come ne sono testi, & dottrine in termini; Come anco è vana la consideratione, che quelli non sono ancor nati, ne concetti, ne possono venir alla successione, perche questo hà luogo nella dispositione legale, ma non nella dispositione dell'huomo, massime conditionale.

Ma ancor insistano li Consultori della parte, che in ogni modo si deue restringer la detta conuentione alli figliuoli di primo grado di Teodoro, perche nella clausula immediatamente seguente, mentre si parla di dotar le figliuole, pare che solamente si dica delle figliuole di detto Teodoro, & de suoi figliuoli in quelle parole, quod si aliquæ filiæ remanerent, & extarent ex dicto D. Marchione, & filijs suis, &c. Et così anco per la parola filijs, pare vengbi dichiarata la parola liberos sopra espressa, e non hauendo prouisto Teodoro alle figliuole di vlterior grado, ne anco hà voluto escluderle dalla successione.

Alche si risponde, che hauendo la precedente clausula propria, & speciale determinatione, non può quella riceuer interpretatione, ne dichiratione dalla clausula susseguente, anzi più tosto questa clausula rice-

ner deue dichiaratione, e determinatione dalla precedente, perche le cose precedenti influiscono nelle susseguenti, & così più tosto la parola filijs *deue pigliar l'interpretatione dalla parola* liberos, *cioè, che s'intendi delli figliuoli descendenti in infinito, & l'intelletto contrario porta seco gli assordi sopra recitati, & altri, nel qual caso la clausula susseguente non si riferisce mai alla precedente, oltra che questa clausula come accessoria alla precedente, deue più tosto pigliar, che dar l'interpretatione; & quando anco questa clausula s'intendi esser solamente delle figliuole di Teodoro, & de suoi figliuoli, non per questo bisogna restringer la dispositione, precedente come cose diuerse; Et non è buona conseguenza, non ha prouisto Teodoro, che le figliuole di vlterior grado fossero dotate, dunque hà voluto, che succedano nel Marchesato, dalla cui successione haueua escluso le proprie figliuole, e se non gli hà prouisto espressamente Teodoro, gli lassò nelli termini della dispositione della ragion commune, & della consuetudine, qual è, che debbano esser le figliuole dotate.*

Soggiongono gl'auersarij, che in ogni caso la parola liberos, *non deue ecceder il quarto grado, il che però è contra la chiara dispositione della legge, qual vuole, che comprenda tutti li descendenti in infinito, & gli loro argumenti hanno luogo in altri termini, & se le cessioni, & renontie di ragioni, che fà nell'instromento il Conte Aymone à fauor di Teodoro sono perpetue, & non per lui, & suoi primi heredi, ne fino al quarto grado, parimente deue esser perpetua questa vocatione. Mà quando fosse vero, come non è, che si douesse restringer la dispositione al quarto grado, ancora si hauerebbe l'intento, essendo Gio. Giorgio in quarto grado, con Giouanni figliuolo di Teodoro, & trattandosi nel patto anco de* liberis *di Giouanni, senza dubio, che detto Gio. Giorgio resta compreso nel quarto grado.*

Ne ancor s'acquietano detti Consultori della parte, mà dicono, che la conuentione non può hauer effetto, se prima non è verificata nella persona di Violante, & dalla sua persona poi passi nelli suoi successori, mà che sendo premorta Violante, auanti siasi purificata la conditione, resta caducata la dispositione, tanto più che detta conuentione fù in augumento, & per causa di dote, qual non è considerabile dopo la morte di Violante, & così dopo disciolto il matrimonio.

A questo oggetto, si risponde, che se li descendenti di Teodoro in infinito, restano compresi nella conuentione, non può esser vero, che debba per necessità verificarsi prima detta conuentione nella persona di Violante,

perche

perche non è verisimile, che habbino inteso le parti, che Violante douesse hauer il Marchesato dopo l'vltimo descendente di Teodoro, non douendo ella esser verisimilmente più in vita, & così non vi sarebbe proportione trà li descendenti grauati, che ponno esser molti, anzi infiniti, & detta Violante, se lei sola, & prima douesse succedere; & si come per parte di Teodoro, vengono li suoi descendenti in infinito, così anco bisogna dire vengano per parte di Violante, li suoi successori, & descendenti in infinito, poiche la conuentione chiama non solo detta Violante, mà li suoi successori, il che non potrebbe esser, se Violante douesse per necessità prima succeder, perche succedendo Violante, chi dubita, che dopo lei si admetteranno li suoi successori, & così la vocatione delli successori di Violante, sarebbe come souerchia, se non potesse la conuentione verificarsi di primo salto nelli successori di detta Violante, tanto più, che erano chiamati, & compresi nell'inuestiture, come descendenti da detto Teodoro, ne più ne meno, come l'istessa Violante. Di più l'obligo di dotare le figliuole, come sopra, non solamente è imposto à Violante, mà ancora à suoi successori, dunque bisogna dire, che ciò sia, & esser debba, quando li successori di Violante succedessero nel Marchesato, sendo premorta Violante, perche se li successori sono grauati di dotare, sono anco per necessario antecedente honorati, oltra che nelli contratti conditionali, si transmette la ragione del contratto à gli heredi, etiandio auanti l'euento, & purificatione della conditione, sia quel che si voglia nell' vltime volontà.

Et quello si dice, che la dote non cade propriamente nella persona de gli heredi, dopo sciolto il matrimonio per la morte di Violante, si toglie, perche non solamente si ponno dar in dote li beni, & ragioni puramente, e senza conditione, ma anco le ragioni conditionali, che dependono da futuro euento, & non meno passano à gl'heredi l'istesse ragioni conditionali dedotte in contratto, che quelle sono pure, & senza conditione, bastando che in alcun tempo si purifichi la conditione à fauor de gli heredi, & successori, nelli quali si è transmessa la ragione del contratto conditionale come sopra, & si come le ragioni date in dote sopra le terre di Lanzo, Ciriè, & Caselle, si danno acciò passino à gl'heredi, & successori di Violante, così anco deuono passar queste della speranza di hauer il Marchesato, venendo il caso.

Altra oppositione si fà ancora, cioè, che non consti, che il Duca Carlo sia herede di Violante sudetta, accio poscia vsar del beneficio di detto patto, alche si risponde, ch'anzi resta prouato esser egli herede, mediante le persone de suoi antecessori, & hæres hæredis, si chiama anco herede

del primo, & hauendo posseduto egli le terre di Lanzo, Ciriè, & Caselle, che furono date in dote, come pur ancor hoggidì li tiene, & possede S. Altezza s'intendono altro non apparendo possedute per hereditario titolo della sudetta Violante.

Si che in questa pretensione vniuersale bisogna concludere esser chiare, & euidenti le ragioni del Duca di Sauoia, & ch'à S. A. è douuto il Marchesato di Monferrato.

La pretensione poi particolare del Duca di Sauoia sopra le terre del Monferrato di quà dal Pò, & di là dal Tanaro, è fondata sopra gl'instromenti di donatione, & infeudatione del 1435. li 27. di Gennaro sopra referti, perche essendo mancato il Marchese Gio. Giorgio senza figliuoli, ne soprauiuendo più alcun maschio dell'agnatione Paleologa, resta il feudo aperto, & deuoluto al Signor diretto, & questo non hà difficoltà.

Resta solo leuar l'eccettioni, che si fanno à questa pretensione.

Primo dunque si dice, che non si sia potuto far quel contratto di donatione, qual precede l'infeudatione, senza consenso, & licenza dell'Imperatore, & così non sussistendo la donatione, per necessaria consequenza non sussiste l'infeudatione.

A questa oppositione resta sodisfatto da quello s'è detto di sopra circa la pretensione vniuersale, oue s'è fatto il medemo oggetto, & brevemente si replica, che non è necessario il consenso del Signor diretto, quando si fà l'alienatione in persone chiamate dall'inuestiture; secondo, ne anco quando il feudo è improprio, & alienabile; terzo tanto meno stante la notoria consuetudine d'alienare senza detto consenso prouata da tanti contratti, & vltime volontà sopra recitate, & non solo auanti il contratto di Teodoro, mà dopò lui sino al Marchese Gio. Giacomo; Auenga, che Giouanni figliuolo di detto Teodoro nel cõtratto di matrimonio con Cecilia de Comingi, assicurò la dote sua sopra Chiuasso, Moncaluo, & Mombello, & il medemo Giouanni donò ad Ottone Duca di Bronsuic, le terre di Verrolengo, Caluso, S. Raffael, Castagnetto, Volpiano, & Brandizzo, confirmando l'istessa donatione nel suo testamento, & secondo Ottone figliuolo & successore di detto Giouanni, confirmò l'istessa donatione fatta da suo padre, al detto Duca di Bronsuic, & diede in pagamento per fiorini ducento milla ad Amedeo Duca di Sauoia, il luogo di Chiuasso, & tutto il Canauese di quà dal Pò, riseruate le terre donate al Duca di Bronsuic.

Morto Secondo Ottone li succede Giouanni suo fratello, qual parimenti confirmò la donatione al detto Duca di Bronsuic, dandoli anco autorità

Digitized by Google

torità ampia di vender, & alienare le terre del Marcheſato, come piacerebbe al detto Duca. Succeſſe poi nel Marcheſato Teodoro fratello terzogenito di Giouanni, qual ancor lui fece delle conuentioni con Gio. Galeazzo Duca di Milano ſopra le liti, & guerre, ch'erano trà Gio. ſuo fratello defonto, & il detto Duca di Milano, & à Teodoro ſucceſſe Gio. Giacomo ſuo figliuolo, qual fece poi li contratti de quali ſi tratta, & dopò eſſo ſi ſono fatti gl'altri contratti dalli Marcheſi ſucceſſori, come ſopra s'è narrato, & per breuità non ſi repetiſcono, da quali conſta, che detti Marcheſi ſempre reputorono d'hauer, & vſorono queſta facoltà di poter alienare, & il Marcheſe Bonifacio, auo paterno di Margarita, Ducheſſa di Mantoua, nell'atto di riuocatione del conſenſo per eſſo preſtato, al patto della ſucceſſione à fauor del Marcheſe di Saluzzo, nelli capitoli matrimoniali di Giouanna figliuola del Marcheſe Guglielmo ſuo fratello, dice che non oſtante detto conſenſo, ſi riduceua nella ſua priſtina libertà, diſpoſitione, & arbitrio proprio di poter diſporre del Marcheſato, in ogni tempo à modo ſuo.

Ne è coſa nuoua, che ſi ſiano fatte tante diſpoſitioni dà queſti Marcheſi, ſtante la qualità, & natura del feudo di Monferrato improprio, & alienabile, poiche etiandio li feudi retti, & proprij ſi poſſono alienare quando vi è conſuetudine di così fare, perche gl'iſteſſi feudi ſi chiamano vſi, & conſuetudini, & la conſuetudine ſi può introdurre, non ſolo vniuerſale in vn' paeſe, & appreſſo tutte le perſone d'vn Stato, ouero di vn luogo, & d'vn quartiere, mà in vna ſola famiglia.

Et ſi come ſi poteua il feudo alienare, così anco ſi è potuto ſenza conſenſo dell'Imperatore farne compromeſſo in quelli Ambaſciatori del Duca di Milano, quali proferſero il loro laudo ſopra la validità, & oſſeruanza delli patti di Tonone, perche chi può diſporre, può compromettere; E che li Marcheſi di Monferrato ſiano ſoliti di far compromeſſi ſenza licenza, ne conſenſo dell'Imperatore, ve ne ſono molti eſſempi, & particolarmente Teodoro primo Marcheſe Paleologo hauendo controuerſia con Manfredo Marcheſe di Saluzzo, qual pretendeua ragione di ſuccedere nel Marcheſato del 1311. fece inſieme con detto Manfredo compromeſſo in Bonifacio di Saluzzo, & Oppecino Spinola arbitri, & arbitratori eletti, quali del medemo anno prononciorono loro laudo, nel qual diſſero, che detto Teodoro douеſſe dare, & rimettere al Marcheſe di Saluzzo le terre di Mombarchero, di Camerana; più ceder le ragioni, ch'haueua in Cortemiglia, Corſairola, Cagna, Salegio, Montechiaro, Baggio, & altre, & tutte le ragioni, quali gl'anteceſſori di

Teodoro

Teodoro haueuano nelli feudi, che sono dalla Città d'Alba verso Ormea, & da Cortemiglia sopra verso detta Ormea qual laudo fù accettato, & essequito da detti Teodoro, & Manfredo, come ne constano instromenti prodotti per parte di Mantoua. Altro compromesso fecero il Duca di Bronsuic, & Giouanni Marchese di Monferrato in Papa Clemente Settimo, & Amedeo Conte di Sauoia per le differenze con Gio. Galeaz Visconte dell'anno 1379. li 22 di Gennaro, come riferisce il Beneuenuto fol. 328. Di più Teodoro secondo Marchese figliuolo di Giouanni primo, hauendo guerra con Amedeo Prencipe di Achaya per causa di molte terre, & luoghi frà loro controuersi, & specialmente della Città del Mondouì dell'anno 1397. fece compromesso in Gio. Galeaz Duca di Milano, qual del 1399. li 30. di Gennaro pronontiò suo laudo prodotto parimente per parte di Mantoua.

Et quando pur fosse stato necessario, come non fù, il consenso dell'Imperatore, vi è l'approbatione di Massimiliano del 1504. sopra riferta, con due altre di Carlo Quinto dell'anno 1521. li tre di Maggio, & del 1530. li 15. di Marzo.

Secondo s'oppone, & sopra questo fà la parte suo maggior fondamento, che detti contratti non siano stato di libera volontà del Marchese Gio. Giacomo, ne di Giouanni suo figliuolo, mà siano stato fatti per forza, e timore, ilche deduce la parte da tre principali fondamenti, quali per non replicarli s'addurranno con le risposte più à basso.

Et in tanto ad esclusione di questo oggetto si mette in consideratione, che violenza ne timore non si presume, e deue prouarsi da chi l'allega; & che la legge presume per la validità de' contratti, massime trà Prencipi, quali si dicano esser l'istessa legge, & per esser questi fatti per trattato, & con interuento d'Ambasciatori del Duca di Milano, & in presenza de molti personaggi illustri, parte de quali erano con detto Marchese, frà quali essendoui prudentissimi Giureconsulti, e Conseglieri verisimilmente si sarebbe fatto qualche protesta auanti che passar detti contratti, ò dopo essi se vi fosse interuenuto forza, & timore, & se non quà nella Città di Torino oue furono fatti li contratti almeno in Casale, & in Monferrato, che si come la protesta precedente, ò susseguente, gioua molto alla proua della violenza, & del timore, così il non hauerla fetta gioua molto alla proua della libera volontà, e tanto manco, che si sia protestato, ch'anzi gl'istessi Marchesi Gio. Giacomo, & Giouanni suo figliuolo, ratificarono, & approuarano espressamente, & tacitamente in più modi, & in diuersi tempi detti

contrat

contratti, come sopra si è narrato, e succintamente ci pare à proposito di repetere.

Et primo, v'è la traditione del possesso de luoghi, & terre sopra narrata, & particolarmente di Chiuasso, Brandizzo, & Settimo, che ancor hoggidì si tengono da S. A. in essecutione, & osseruanza di detti contratti, il che serue di continua, & successiua ratificanza di tutti quelli hanno succeduto nel Marchesato dalli detti contratti, sino alla morte di detto Gio. Giorgio, e sino al presente

Secondo, detto Giouanni scrisse da Casale al Duca Amedeo, la lettera sopra tenorizata, nella qual dice, che la conclusione fatta in Torino, parlando delli sudetti contrati, è stato gratissima à suo padre, & che ne restaua contentissimo, & soggiunge. Ego itaque Celsitudinem vestram certam reddo sicuti omnia promissa bene, & fideliter adimplebo, & seruabo, totoq; ie animo studebo, quæ augmentum vestri status, & honoris concernunt con tantissimè tenens, quod Illustr. Dominatio vestra, me tam quam fidelem suum, & filium paterno dulcore tractabit, *& poi soggionge, che la prega li voglia conceder in feudo il luogo di Mazzè, ne preferisca alcun altro*, quia profecto, inquit, alium feudatarium meliorem me habere non potest, neq; qui ita de ipso feudo fideliter seruiat, *& poi dice, che in breue speraua d'andarlo à vedere.*

Terzo, vi sono li molti commandamenti, & ordini del detto Marchese & di Giouanni suo figliuolo fatti pur in Casale nelli mesi di Febraro, Marzo, & Aprile, mille quattrocento trentacinque alli Vasalli adherenti raccommandati, Communità, & Terre di doner prestar il giuramento, & promettер l'osseruanza delli sudetti contratti, come anco alli Vasalli adherenti, communità, & Terre trà li fiumi Pò, & Tanaro di giurar l'adherenza, con procura, & commissione à Delegati di compellir li sudetti alla prestatione di detti giuramenti, come pur in effetto furono fatte le promesse, e prestati li giuramenti conforme alli contratti, & commandamenti sudetti da tutti essi Vasalli adherenti, Communità, & terre, come per molti instromenti, de quali sopra se n'è fatta mentione, come si può meglio mostrare, che detti contratti siano volontarij, & deliberatamente fatti, che commandarne, & procurarne à casa loro detti Marchese, & Giouanni l'osseruanza, & essecutione con atti moltiplicati, & interpolati. Et è da notare, che tutte queste promesse, e giuramenti gl'hanno fatto, & prestato detti Vasalli adherenti, Communità, e terre in diuersi tempi, & in diuersi luoghi, ma sempre nel Monferrato.

Quarto,

Quarto, à moltiplicate richieste del detto Marchese, & in essecutione delle dette conuentioni, il Duca di Milano per geminati instromenti con clausule pregnanti, & sotto obligo de suoi beni promise l'osseruanza di dette conuentioni per parte, & à nome di detto Marchese, come sopra s'è riferto, del che s'inferisce primo. Che hauendo instato il Marchese appresso il Duca di Milano detta promessa, questo non si può far senza espressa dichiaratione di volontà libera; Secondo, che hauendo il Duca di Milano fatto pace co'l detto Marchese, & restituitili tutti li suoi luoghi, & terre, & hauendo per mezzo de suoi Ambasciatori, in quali non poteua cader, ne paura, ne violenza, stabilito li sudetti contratti, non haurebbe esso con clausule si pregnanti, & obligando li proprij beni promesso l'osseruanza di detti contratti se fossero stati meticolosi, e violenti, & è d'auertire, che questa promessa del Duca di Milano è più fauoreuole al Marchese di Monferrato, che al Duca di Sauoia, perche per forma, & osseruanza del laudo doueua il Marchese, ò riportar detta promessa, ò vero in caso il Duca di Milano negasse di far detta promessa rimetter al Duca di Sauoia le due fortezze di Pontestura, & Moncaluo; E non è dubio, che meglio era per il Duca di Sauoia hauer dette due fortezze, che detta promessa, perche ancor hoggidì gl'hauerebbe, & tenerebbe, & ogni vn sà quanto importa per ragion di Stato hauer quelle fortezze nelle mani, oltre che dice la regola che melius est pignori incumbere, quàm in personam agere, *& quindi si caua, che trà il Duca di Sauoia, & il Duca di Milano nõ vi era alcuna intelligenza à danno del Marchese; perche se così fosse stato hauerebbe più tosto il Duca di Milano negato detta promessa per far cascar quelle due piazze in mano del Duca di Sauoia.*

Quinto, vi è la lettera del detto Marchese, & altra di Giouanni delli 14. d'Aprile scritta al Duca Amedeo, nelle quali l'auisano di quanto è passato in essecutione delle sudette conuentioni.

Sesto, viene ciò confirmato dal matrimonio concluso in Ripaglia per opera del Duca Amedeo li 7. di Agosto 1435. trà Lodouico Marchese di Saluzzo, & Isabella figliuola del detto Marchese Gio. Giacomo, alla quale esso Duca Amedeo aggiunse in dote fiorini cinque milla d'oro, che se il Marchese non fosse stato di buona intelligenza con detto Duca, non si sarebbe trattato colà il matrimonio, ne il Duca hauerebbe gettato via il suo.

Settimo, vi è la ratificanza giurata delli sudetti contratti fatta in Casale da Guglielmo con presenza, & consenso del Marchese Gio. Giacomo

suo

ſuo Padre dell'vltimo di Nouembre 1435.

Ottauo, Giouanni ſudetto del 1536. andò in Sauoia, & fece in Tonone la confederatione, & pattì co'l Prencipe Lodouico per cauſa del ſtato di Milano ſotto li 12. di Giugno come ſopra s'è referto, & frà gl'altre coſe fù conuenuto, che quelli patti foſſero ſenza pregiuditio, & derogatione dell'adherenza, fedeltà, homaggio, & altre conuentioni fatte in Torino, de quali nell'inſtromento del Bolomeri.

Nono, furono ratificati detti patti, & confederatione di Giouanni in Caſale dal Marcheſe Gio. Giacomo, & da Guglielmo, Bonifacio, & Teodoro, figliuoli del detto Marcheſe li 11. di Decembre 1436.

Decimo, vi è la ratificanza con giurata promeßa d'oſſeruarli ſudetti contratti di Bonifacio, & Teodoro ſudetti, con preſenza, & conſenſo del padre fatta in Caſale l'iſteßo giorno vndecimo 1436.

Vndecimo, il Marcheſe Gio. Giacomo li 25. d'Aprile 1437. ſcriße al Duca di Sauoia la lettera ſopra tenorizata, nella qual moſtra la confidenza grande, che haueua nel detto Duca.

Duodecimo, l'iſteſſo anno 1437. li 23. di Decembre in Ripaglia per trattato dell'iſteſſo Duca Amedeo fù concluſo matrimonio di Amedea figliuola di detto Gio. Giacomo Marcheſe con Giouanni di Luſignano Rè di Hieruſalem per mezzo de gl'Ambaſciatori del Rè, & del Marcheſe ſudetto.

Decimoterzo, morto il Duca Amedeo, il Marcheſe Gio Giacomo in Caſale conſtituì procuratori à confirmar l'adherenza con il Duca Lodouico figliuolo, & ſucceſſore del Duca Amedeo li 26. di Nouembre 1440 & Giouanni conſtituì gl'iſteſſi procuratori à pigliar inueſtitura dal detto Duca Lodouico delli luoghi, Caſtelli, e Terre à lui infeudate di quà dal Pò, & di là dal Tanaro, come per inſtromento delli 4. di Decembre 1440. & fù confirmata l'adherenza, & renouata l'inueſtitura, & fedeltà li 19. di Gennaro 1441.

Decimoquarto, Giouanni ratificò nel Caſtello di Caſale li 12. Aprile 1441. la detta inueſtitura, e fedeltà.

Decimoquinto, eſſendo morto il Marcheſe Gio. Giacomo, Giouanni ſuo figliuolo, & ſucceſſore nel Marcheſato, qual già come ſopra era inueſtito dal Duca Lodouico, rinoua per mezzo de ſuoi procuratori l'adherenza delli Vaſalli, Terre, & Communità trà il Pò, e Tanaro con detto Duca Lodouico, li 11. di Ottobre 1445. Et eſſo poi la ratifica li 28. di detto Ottobre nel Caſtello di Moncaluo.

Decimoſeſto, vi ſono ſempre paſſate frà il Duca Amedeo, & il Duca Lodouico, & li Marcheſi Gio. Giacomo, & Giouanni lettere piene-

d'affetti d'amicitia, & frà gl'altre quella di Giouanni del 1447. li sei d'Agosto scritta da Casale sopra tenorizata.

Decimosettimo, per esclusione del timore, & forza allegati si retorquisce la protesta del Marchese Giouanni oue sia in forma autentica, che si dice fatta del 1450. li 21. di Febraro dalla parte prodotta, nella quale non fà pur minima mentione di forza, ne paura, il che facilmente haurebbe espresso se così fosse la verità, tanto più, che fù fatta in presenza di Giorgio del Carretto, & di Henrietto Natta Dottori, & Conseglieri del detto Marchese, qual Henrietto Natta fù testimonio alli detti contratti, & dicendosi in essa protesta, che non intendeua il detto Marchese pregiudicarsi nelle ragioni, che à lui, & suoi successori poteuano competere nelli luoghi, che teneua il Duca di Sauoia, senza dubio non includeua li luoghi infeudati dal Duca al detto Giouanni, quali erano da lui medemo tenuti, e così non erano compresi nella detta protesta.

Decimoottauo, ciò si conferma dalla lega fatta dell'anno 1451 nel mese d'Aprile, trà Alfonso Rè di Cicilia, il Duca di Sauoia, & il Marchese di Monferrato, come sopra si è narrato.

Decimonono, si comproua dalla promessa del matrimonio trà il detto Marchese Giouanni, & Margarita figliuola del Duca Lodouico, con dote di scudi cento milla d'oro, li due di Luglio 1454. essequito poi del 1457.

Vigesimo, serue à questo, che dopò la morte del Marchese Giouanni, e del Duca Lodouico nella pace fatta trà Amedeo Ottauo, il Beato, Duca di Sauoia per mezzo di Filippo suo fratello d'vna parte, & Galeazzo Maria Duca di Milano à suo nome, e di Guglielmo Marchese di Monferrato, qual cominciò à ritirarsi dall'obligo dell'inuestitura, fedeltà, & adherenza sudette, dall'altra fù conuenuto, che per conto di esse inuestitura, fedeltà, & adherenza caduna delle parti rimanesse nelle sue ragioni, & suo grado, come erano, ante motum præsentis guerræ, *& ciò fù del 1467 li 14. di Nouembre.*

Finalmente non si lascia di rememorare la lettera scritta dal Marchese Bonifacio successore di Guglielmo à Giouanni Capellino suo Ambasciatore, li 19. d'Aprile 1487. nella qual gli scriue, che sendo per camino debba ritornar in dietro dall'Illustrissimo Signor Duca di Sauoia, & far con sua Eccellenza, che alle terre come dice del nostro retrofeudo non sia dato molestia, ne impiaccio alcuno, come ne hà promesso, & hauemo speranza farà l'Illustrissima Signoria sua, considerando quelle parole, del nostro retrofeudo, ò sia perche il primo

diretto

diretto Signore sia l'Imperatore, & il secondo il Duca di Sauoia, rispetto del quale quelle terre di Monferrato si chiamano retrofeudo, ò sia, che sendo li Marcheſi inueſtiti dal Duca di Sauoia delle terre di quà da Pò, & di là da Tanaro, & eſſi Marcheſi inueſtiendone li Vaſalli, riſpetto delli Marcheſi, & li Vaſalli ſi chiamano dette terre retrofeudo, che vuol dir sub feudo, *& ſe ben detta clauſula ſia coſa frà altri, tuttauia per eſſer* in antiquis, *& per concerner coſa che ſi trattaua co'l Duca di Sauoia deue far proua, gionte maſſime tante altre coſe ſudette.*

Da quali moltiplicati, & ſucceſsiui atti fatti con tanta deliberatione in diuerſi tempi, & luoghi, & maggior parte in caſa de gl'iſteſsi Marcheſi abſentili Duchi di Sauoia, & loro Miniſtri, & Vfficiali, & in occaſioni ſi grani, come di confederationi, e matrimonij, biſogna neceſſariamente concludere, che detti contratti furono liberi, & volontarij, mà tanto meno ſi deue preſumer violenza, & timore, perche ſe con queſti mezzi il Duca Amedeo haueſſe voluto ottener la donatione, & quanto è ſeguito in detti contratti gli ſarebbe ſtato facile di conſeguirlo al tempo delli patti di Tonone, hauendo il Marcheſe, & Giouanni ſuo figliuolo ambi in ſua poteſtà, ſenza aſpettar eſito di pace, ne altra coſa, laſciandoli intanto partire dalli ſuoi ſtati, oltra che non ſi ſarebbe veriſimilmente la forza, & paura contenuta nelli limiti di contentarſi delle terre di quà dal Pò, e di là dal Tanaro ſolamente potendoli conſtringer per tutto il Marcheſato, ne ſi ſarebbe accontentata di ſimplice apparenza di ſuperiorità con obligo di perpetua difeſa di quel Stato, ſenza vn minimo vtile, ne reddito annuo d'vn quattrino, con rimetter anco l'vltime appellationi, & raccorſi, & come più amplamente ſi contiene in detti contratti.

Veniamo hora alli contrarij argomenti, quali ſi reducono principalmente à trè ponti.

Primo, deduce la parte violenza, & timore dalle leghe, & confederationi trà il Duca di Sauoia, & il Duca di Milano à danno del Marcheſe di Monferrato.

Secondo, perche detti contratti ſono ſtati fatti per occaſione della guerra moſſa, come dice ingiuſtamente al detto Marcheſe, non tanto dal Duca di Milano, quanto dal Duca di Sauoia, à quali ambi, & à qual ſi voglia di loro, non poteua il Marcheſe reſiſtere.

Terzo, perche al tempo di detti contratti, era Giouanni figliuolo primogenito del Marcheſe detenuto nel Caſtello di Torino; Onde non è marauiglia ſe per liberarlo, e il Marcheſe, & eſſo vennero à quelle cõuentioni.

Circa il primo sono trè le leghe fatte trà il Duca di Sauoia, & il Duca di Milano, cioè del 1427. 1431. e 1434. prodotte dalla contraria parte, & così due sono auanti li patti di Tonone, & vna dopo, mà auanti li contratti di Torino, tralasciando, che gl'instromenti prodotti sono tutti essempi estratti, non chiamato il Duca di Sauoia. In quanto alla prima del 1437. non è dubio, che fù per giusta, & honesta causa, & per commandamento dell'Imperatore Sigismondo, come pur enoncia la narratiua d'essa lega, come anco di quella del 1434. & poco prima di essa prima lega, il Duca di Milano haueua donato al Duca di Sauoia la Città di Vercelli con tutto il territorio, che esso Duca di Milano posßedeua di quà dal Fiume Sesia, che sono circa quaranta terre, & l'istesso anno detto Duca di Milano pigliò per moglie Maria figliuola del detto Duca di Sauoia; se dunque il Duca di Sauoia habbi hauuto giusta causa di fare detta lega co'l Duca di Milano, ogn'vno lo consideri, mà da questa lega, che danno ne hà riceuuto il Marchese di Monferrato? contra il quale, ne espreßamente, ne tacitamente era drizzata, anzi più tosto lui istesso restaua in quella compreso, perche non solo il Duca di Sauoia, mà li suoi collegati, & adherenti furono in detta lega compresi, frà li quali collegati per certo vi era il Marchese di Monferrato suo Cognato, & che detto Marchese restaße compreso in detta lega, si proua da quello, che ne scriue il Benuenuto nella sua historia al fol. 424. facie prima doue dice, che dell'anno 1428. li noue d'Aprile, Filippo Maria Duca di Milano, Amedeo Duca di Sauoia, & Gio. Giacomo Marchese di Monferrato, fecero trà loro nuoua confederatione, dunque vi era trà loro altra confederatione precedente, e così da questa lega non si può inferir cos'alcuna, che serui all'intento della parte.

In quanto alla lega del 1431. si vede dalla narratiua dell'instromento d'essa sopra referta, qual per esser in antiquis fà proua tanto più contra la parte producente, come il Marchese contrauenendo alle adherenze fatte co'l Duca di Milano, & contrariando alla volontà dell'Imperatore seguiua tuttauia le parti de Venetiani, con quali era collegato nemici all'Imperatore, e del Duca di Milano prestandoli aggiuto, & con forza d'Armi, & in altri modi à danno dell'Imperio, & del Duca di Milano suo feudatario, & dall'altro canto si vede, come Amedeo Duca di Sauoia ancorche commandato, & cominato dall'Imperatore, sotto pena di rebellione, come da detta narratiua si proua, & molto più dalle lettere, & commandamenti dell'istesso Imperatore sopra tenorizate, da quali tanto maggiormente resta com-

proua-

prouata detta narratiua, come cognato, che era del Marcheſe, & con lettere & con Ambaſciatori li fece quei vffitij, che richiedeua la parentella, acciò deſiſteſſe dall'impreſa, & ſi conformaſſe alla volontà dell'Imperatore, & all'obligo, che teneua, come Vaſallo dell'Imperio, ne hauendolo voluto ſentire, anzi trattando anco à danno dell'iſteſſo Duca di Sauoia non potendo, ne douendo più eſſo Duca differire, atteſi li moltiplicati, & penali commandamenti dell'Imperatore diuenne à queſta liga più toſto per colpa, & fatto di eſſo Marcheſe; & che detto Marcheſe trattaſſe in pregiudicio del Duca di Sauoia; ſi caua anco da quella ſcrittura, che li due Venetiani portauano da Monferrato à Venetia, che poco auanti detta lega fù mandata dal Duca di Milano al Duca di Sauoia, come ſopra s'è viſto, qual lega ſendo fatta di comandamento dell'Imperatore, & contra vn feudatario dell'Imperio, che ſeguiua però le parti contrarie al detto Imperatore, & così era reò di leſa Maeſtà, niſſuno può negare, che non ſia ſtato più, che legitima, ne però da quella ſi proua, che il Duca Amedeo habbia fatto guerra, ne coſa dannoſa al detto Marcheſe, mà ſolamente il Duca di Milano moſſo da giuſte cauſe, come ſopra; da vna coſa dunque fatta iure permittente, non ſi può inferire violenza, ne forza, tanto meno, che non conſta, che al tempo delli patti di Tonone, ne dopo detto Marcheſe hauceſſe notitia di detta lega, talmente, che ſi poſſa dire hauer fatto eſſi patti per timore di quella, mà ſi ben diuenne il Marcheſe à quelli patti per mero ſeruitio ſuo, & per diffeſa del ſuo ſtato, come in effetto fù; perche dalla ſpontanea remiſſione, che fece il Marcheſe al Duca di Sauoia delle ſue terre ch'an cor non erano ſtato occupate, ne eſpugnate dal Duca di Milano, & da la protettione, che ne preſe il Duca di Sauoia, qual in eſſe vi miſe preſidio con gran ſuo coſto, come conſta dalle lettere, & ſcritture ſopra narrate, non fece poi il Duca di Milano maggior progreſſo, mà s'appiglio al trattato, & concluſione di pace, & finalmente à reſtituir il tolto.

Alla terza lega, che fù del 1434. ſi riſponde, che in quella non ſi legge d'alcuna guerra fatta ne da farſi contra detto Marcheſe, & ſe ben ſi dica, che non ſi poſſa per parte del Duca di Milano nominar il Marcheſe per collegato, & confederato, non però ſegue, dunque vi fù guerra, mà ciò fù perche il Marcheſe in tanto tempo non ſi curaua eſſequir li patti di Tonone.

Circa dunque il ſecondo ponto, che li patti di Tonone, & li contratti di Torino ſiano ſtati fatti per forza della guerra fatta al Marcheſe dal Duca di Sauoia, ſi dice per parte di Mantoua, che oltra quello può

eſſer

esser prouato per testimonij, scriue il Benuenuto nella sua historia, che fù al Marchese disfidata la guerra dal Duca di Sauoia, & che si proua ciò da gl'istessi patti di Tonone, & massime in quelle parole; Adeo quod facta prius pace inter ipsum D. nostrum Ducem, ac Illust. D. Ducem Mediolani, eius generum, ex vna, & dictum D. Marchionem ex altera; *perche doue si hà da far pace per necessario si presuppone la guerra precedente, & di guerra si parla anco in alcuni luoghi di detti patti, mà più chiaramente si dice prouarsi dall'Instromento di donatione, & altri d'infeudatione, & adherenza sopra referti doue si legono queste parole,* ex guerra pridem orta inter ipsos Illustriss. Duces Sabaudiæ Socerum, & Mediolani generum ex vna, & ipsum Illust. D. Marchionem partibus ex altera; *Si risponde nondimeno, ch'anzi non si proua alcuna guerra, ma più tosto resta prouato il contrario, perche chiara cosa è, che dalla lega del 1431. li 18. di Decembre indietro, non vi fù guerra trà detto Duca, & il Marchese, perche in detta lega prodotta dalla parte, quando si parla della guerra del Duca di Milano si dice* guerra mota, *& quando della guerra del Duca di Sauoia si dice* guerra mouenda, *& così non era ancor mossa, seguì poi immediatamente la remissione delle terre fatta dal Marchese al Duca di Sauoia in essecutione delle patenti di esso Marchese. Dat. in Trino il penultimo di Decembre 1432. designate nel laudo delli 27. Gennaro 1435. sopra referto, & già si proua, fatta detta remissione nel tempo delli patti di Tonone, che furono fatti li 13. di Febraro 1432. perche se ne fà in quelli mentione, & ne consta per molti instromenti rogati li 7. Gennaro fino alli 15 detto anno 1432. che guerra dunque si è potuta fare in questi pochi giorni, essendo massime al tempo di detti patti, il Duca di Sauoia, & il Prencipe Lodouico à Tonone in Sauoia? Dunque non era già cõ esercito in Monferrato: ma che occorreua far guerra se il Marchese volontariamente remise in protettione, & custodia al Duca di Sauoia le terre, che li erano auanzate, & non ancor occupate dal Duca di Milano? Certo era souerchia ogni guerra in voler pigliar quello, che già haueua nelle mani, saluo non si volesse dire, che hauesse fatto guerra per pigliar quello occupaua il Duca di Milano, il che se fosse, sarebbe stato per seruitio del detto Marchese, & non in odio suo, questo istesso prouano la possanza data dal Marchese al Duca di Sauoia di trattar la pace col Duca di Milano, auanti che partir per Venetia le lettere del Marchese scritte per strada quando andò à Venetia, & anco dopo essersi gionto doue non si parla di guerra, ne d'altra cosa odiosa,*

anzi

anzi più toſto di beneuolenza, fiducia, & di raccommandatione della moglie, figliuoli, & del ſtato, da vna di quelle ſi vede, che il Duca di Sauoia li commiſe di trattare con Venetiani di certo negocio di Loſana, e dell' Abbatia di San Stefano, coſe che non ſi fanno frà perſona di poca cõſidenza, vi ſono altre di Giouanni ſcritte al Duca di Sauoia dell'iſteſſo tenore, di più le lettere del Duca di Milano in riſpoſta di quelle del Duca di Sauoia, che lo richiedeua à deſiſtere dalla guerra, & far pace, & finalmente le procure fatte dall'iſteſſo Duca di Milano per trattar, & riſoluer detta pace; queſto iſteſſo ſi proua dalla ſentenza arbitramentale data dal Marcheſe di Ferrara, & dal Marcheſe di Saluzzo, del 1413. trà il Duca di Milano da vna parte, & li Venetiani, & Fiorentini dall'altra, nella quale anco reſta compreſo il Marcheſe di Monferrato, doue ſi preſuppone la guerra col Marcheſe di Monferrato eſſerli ſtato fatta dal Duca di Milano, & parlando delle terre del Monferrato, ch'haueua il Duca di Milano gli nomina per ablatas, & ablata, *che vuol dir tolte per forza, ma parlando delle terre del Monferrato, ch'haueua il Duca di Sauoia, gli nomina con queſte parole,* quæ tenentur per Illuſtriſſimum Ducem Sabaudiæ; *& coſì, come che furono rimeſſe, & non tolte, & che dette terre foſſero rimeſſe, & raccommandate dal Marcheſe al Duca di Sauoia lo ſcriue il Beneuenuto nella ſua hiſtoria al fol. 434 435. ma più chiaro lo proua la lettera del Marcheſe di Ferrara al Duca di Sauoia, li 9. di Luglio 1434. in quelle parole,* omnia bona & loca per eum in manibus veſtræ Excell. repoſita, *& dall'altra dell'iſteſſo Marcheſe di Monferrato ſotto li 12. Luglio di detto anno ſcritta pur al Duca Amedeo, nella quale dice d'eſſer ſtato auiſato dal Marcheſe di Ferrara per mezo del ſuo Ambaſciatore dell'intẽtione d'eſſo Duca,* & quod contenta reſtabit ſuper his, quæ inuicem habemus agere, ac nobis reſtituet, quæ in eius manibus repoſuimus, multaq; alia retulit, ſignificantia fraternam beneuolentiam, & paternum amorem, quem Excell. veſtra erga nos gerit, *& ſoggionge molte altre parole di beneuolenza, & d'accettar il partito, come ſopra ſi è referto, ma chiaramente anco ſi proua dalla lettera del Papa Eugenio ſcritta al Duca di Sauoia del 1434. li 18. d'Agoſto prodotta per parte di Mantoua doue dice,* quod cum olim vigente bello inter ipſum; *parlando del Marcheſe di Monferrato,* ac Ducem Mediolani, ipſeq; Marchio ſe longe potentia ipſo Duce inferiorem videret de nobilitate tua, quæ illi affinitatis vinculo eſt cõiuncta ſpecialem fiduciam gerens, quaſdam terras ſuas,

quas

quas ipse defendere posse dubitabat, præsertim cum esset illis temporibus Venetias accessurus tuæ nobilitati commendatit, *& poi soggionge*; Demum vero pace inter Dominium Venetorum, ipsum q; Ducem Mediolani, & Marchionem præfatos contracta cum Dux Mediolani, terras omnes quas ab eodem Marchione abstulerat, diligentissime restituisset eidem terras, & loca, tuæ fideicommissa, &c. *Dalla quale si vede, che la guerra, & pace fù frà il Duca di Milano, & il Marchese, & che il Duca di Milano* abstulerat, *& ch'al Duca di Sauoia, il Marchese* commendauerat, & fideicommisserat, *il medemo si proua dal laudo, donatione, & infeudatione, & adherenza del 1435. doue si dicono queste terre reposte nelle mani del Duca di Sauoia, à tal che da tutte queste scritture si vede manifestamente, che non vi fù guerra co'l Duca di Sauoia, ne in guerra furono tolte le terre di Monferrato tenute dal detto Duca, mà ben li furono volontariamente rimesse dal Marchese.*

Non osta dunque, che il Beneuenuto scriua della disfida della guerra, perche quando ciò sia vero per esser contrario à tutte le sudette scritture, argomenti, & verisimilitudini, l'istesso Beneuenuto scriue anco, che con la disfida fù offerta la pace, & che fù accettata la conditione della pace, dunque non vi fù guerra.

Meno ostano le parole delli capitoli di Tonone, perche da quelli per verità non si può inferire, che il Duca di Sauoia habbia fatto guerra al Marchese, mà si ben il Duca di Milano; & primo se si considera l'intitolatione, ò sia rubrica delli detti patti, qual dice Summarium inscriptis redactum horum quæ prælocuta fuerunt post tamen initam pacem firmandorum, *bisogna dir che iui si parla della pace da farsi co'l Duca di Milano, non tanto per quel che segue in detti capitoli, come che non era pertinente di trattar di pace da farsi co'l Duca di Sauoia, se già per gl'istessi capitoli restauano d'accordio; E chi mai vide, che frà due, che sono d'accordio, fosse bisogno di far pace? & è d'auertire, che se ben quelle parole* post initam pacem, *pare riguardino il tempo passato; nondimeno quiui s'intendono di pace futura, ch'è tanto dire* post initam pacem, *come se si dicesse* post quã fuerit inita pax; *perche le sudette parole si regono dal participio* firmandorum, *qual senza dubio importa tempo futuro, & se ben in alcuni capitoli di detti patti, si dice* ex hac guerra, ex huiusmodi guerra, *nondimeno s'intende sempre della guerra del Duca di Milano; perche quando si parla delle terre, che*

ex hac

ex hac guerra *tiene il Duca di Sauoia non s'vsa parola d'ablatione, occupatione, ò violenza, mà si ben* quos, quas, & quæ ex hac guerra ipse D. Dux Sabaudiæ habuit, *& più à basso*, quæ propter huiusmodi guerram fuerunt in manibus dicti D. Ducis per D. D. Marchionem reposita: *mà quando si parla del Duca di Milano si dice*, & quæ ex huiusmodi guerra dicto D. Marchioni inter Padum, & Tanagrum per dictum D. Ducem Mediolani fuerunt occupata, *& altroue*, ex huiusmodi guerra dicto D. Marchioni inter Padum, & Tanagrum per dictum D. Ducem Mediolani occupatis, *& così quello, che nel Duca di Milano la guerra fà esser occupatione al Marchese, nel Duca di Sauoia fà spontanea remissione del Marchese, dunque bisogna dire, che la guerra fosse co'l Duca di Milano, qual occupaua, & non co'l Duca di Sauoia, qual teneua per volontaria remissione del Marchese, & non si danno le piazze in guardia, & custodia de gl'inimici, ne à quelli, che sono in attual guerra contra il patrone di dette piazze, per il che, & da quanto sopra si è detto, & prouato, quelle parole dell'vltimo capitolo, cioè*, quæ præmissa omnia capitula prælocuta fuerunt, & vnanimiter concordata fuerunt inter ipsos Dominos Ducem Sabaudiæ Marchionem Montisferrati, & Ioannem eius primogenitum, adeo quod facta prius pace inter ipsum dominum nostrum Ducem, ac Illust. D. Ducem Mediolani eius generum ex vna, & dictum D. Marchionem partibus ex altera, *hanno altro sentimento, che di dire vi fosse guerra trà il Duca di Sauoia, & il Marchese; perche in verità non vi fù nè potè essere, se forsi non diceßimo, che per hauer il Duca di Sauoia disfidato la guerra al Marchese, con offerirli insieme la pace, s'è vero quello dice il Benenenuto, quella disfida, ancor che sopita per l'accettatione della pace s'haueße per guerra, o vero, che per hauer il Duca di Sauoia vbidendo all'Imperatore, fatto lega co'l Duca di Milano doue̅dosi far la pace co'l Duca di Milano, si doueua anco far co'l Duca di Sauoia collegato; atteso massime il patto di non poter far pace, ne tregua con detto Marchese senza espressa saputa, & consenso d'ogn'vno d'essi Duchi di Sauoia, & di Milano.*

Et il simile si dice di quelle parole della donatione fatta dal Marchese al Duca di Sauoia, & nell'infeudatione, & adherenza del 1435. sopra referte, & che più si deue attendere la verità del fatto, che il suono delle parole.

Il terzo ponto della prigionia di Giouanni primogenito del Marcheſe, al tempo delli contratti del 1435. non noce, perche non ſi è prouata ne gl'atti detta pregionia, perche ſe ben molti teſtimonij eſſaminati nella cauſa per parte di Mantoua hanno depoſto d hauerlo ſentito dire, il che pare debba baſtare per proua, trattandoſi di coſa antica; E però d'auertire, ch'in queſto caſo, doue ſi tratta di coſa, che facilmente ſi poteua prouare per teſtimonianza di viſta, ò per altre legitime proue, che per teſtimonij de auditu, deue imputarſi alla parte, & alli ſuoi autori, perche in tempo non habbino propoſto queſta pregionia, ſe pur vi è ſtato, & quella prouato, come ſi conueneua per vere, & legitime proue, & chi meglio hauerebbe potuto far queſta proua, ſe foſſe vera detta pregionia, che l'iſteſſo Giouanni, che ſi dice detenuto, & dopo lui Guglielmo, & Bonifacio ſuoi fratelli dopo hauer conſeguito il Marcheſato, eſſendo all'hora più proſſimi à queſto atto, & eſſendo la memoria freſca? da quali nondimeno non ſi è fatto pur minima proua, anzi pur vna minima proteſta, ſe ben tutti eſſi hanno ad altro fine proteſtato, ſi che non ſi deue admetter la proua per teſtimonij de auditu, oltra che molte coſe ſi ricercano appreſſo li Dottori in far, che li teſtimonij de auditu prouano, & frà gl'altri, che ſiano maggiori d'ogni eccettione, come tali non ſono gl'eſſaminati in detta cauſa, ò almeno quelli da quali depongono hauer ſentito dire, perche erano tutti ſudditi del Marcheſe di Monferrato, & così non prouano, mà tanto meno fanno proua, perche li detti teſtimonij dicono ogn'vno di loro coſe non vere, in quali ſono reprouati da ſcritture publiche, & autentiche, e ſono frà loro ſteſsi varij, & repugnanti, come ſe n'è fatto vn ſcrutinio, e diſcorſo à parte, qual per breuità s'omette.

Ne in queſto merita fede il Beneuenuto, qual ſcriue di queſta pregionia, perche lui ancora non è teſtimonio de viſu, non eſſendo all'hora in rerum natura, ne hà altra certezza di queſto, che per relatione d'altri, & ſi conuince l'iſteſſo Beneuenuto in molte coſe da gl'iſteſsi inſtromenti, ſia detto con buona pace ſua, mentre parla del laudo, donatione, & infeudatione ſopra referte, perche ſcriue à fo. 434. col. 2. che il Marcheſe Gio. Giacomo fù neceſsitato andar in Sauoia, & pur la verità è, che per far detti contratti non paſsò Torino, & al fol. 435. fac. prima ſcriue, che il Duca di Sauoia promiſe nell'inſtromento di donatione al Marcheſe Gio. Giacomo d'infeudar le terre donate à Giouanni ſuo figliuolo primogenito, e pur di ciò nel detto inſtromento non ſi legge vna minima parola, ben è vero, che ciò fù promeſſo

messo nelli capitoli di Tonone, scriue di più al fol. sudetto col. 2. che detto Gio Giacomo Marchese conuenne co'l Duca di Sauoia nel detto instromento di donatione di farla ratificar con giuramento da Giouanni, Guglielmo, Bonifacio, & Teodoro suoi figliuoli, quali prometterebbero l'osseruanza per loro, e loro descendenti, ilche però ne in detta donatione, ne in altra scrittura si legge. Scriue di più nel luogo sopra citato, che la donatione fù delle terre di quà dal Pò solamẽte, e che del resto del dominio suo fù fatta adherenza, e pur l'adherenza fù solamente delle terre, & luoghi trà il Pò, & Tanaro, & le terre di là dal Tanaro erano anco compresse nella donatione, & infeudatione. Scriue di più che detto Giouanni viuendo il padre fece secretamente vna protesta per publico instromento, che accadendo farsi per lui, ò per altri à suo nome la fedeltà, ò altro segno di vbidienza ad Amedeo Duca di Sauoia, ò suo successore, lo faria per pagura, & non spontaneamente, ne con animo di conualidare, ne confirmare l'obligationi già fatte, che manifestamente erano nulle, essendo in quelli tempi captiuo, & arrestato personalmente nelle forze del predetto Amedeo, & essercito suo, & pur non vi è notitia, ne memoria di questo instromento, & lui medemo si vede che non seppe designarlo per anno, mese, ne giorno, ne nodaro, che lo riceuette, come è solito designar gl'altri, & particolarmente designa, anzi riferisce il tenore dell'instromemto di protesta, che fece Guglielmo figliuolo del Marchese Gio. Giacomo dell'anno 1450. li 7. di Giugno contra Francesco Sforza Duca di Milano, quallo detenne captiuo nella Città di Pauia, & questo à fol. 458. facie seconda, & si come la parte hà prodotto l'asserte protestе di Giouanni, & Guglielmo sopra mentionate, così ben haurebbe prodotta questa, se per verità fosse stato fatta. Scriue di più nel luogo sopra referto à fol. 435. facie prima, che il Duca Amedeo nell'infeudatione si ritenne Chiuasso, Brandizzo, & altre terre, quali dice, che furono prese al Marchese da Lodouico figliuolo del detto Duca, & pur consta per publico instromento sopra referto, che ne fù delle sudette terre dato il possesso volontariamente dal Marchese il penultimo di Gennaro 1435. & così tregiorni dopo la donatione, & infeudatione sudette, dal che tutto si può concludere non esser d'intiera fede detto Beneuenuto nella sua historia.

Ma quando ancora fosse vera, & la guerra trà il Duca di Sauoia, & il iMarchese di Monferrato, & la pregionia di Giouanni sudetto, non però si deue dubitare della validità di detti contratti.

Perche quanto alla guerra, certo è, che quella sarebbe stato giusta, non

solo, come fatta di precisо, anzi cominatorio, & penale commandamento dell'Imperatore Sigisмondo, come sopra s'è visto contra il Marchese Gio. Giacomo collegato con Venetiani, all'hora tenuti, & dichiarati dall'Imperatore per rubelli, & cosi detto Marchese si fosse fatto reo di lesa Maesta, li cui beni potenano prendersi da ogn'vno, & tanto più dal Duca di Sauoia Vicario dell'imperio. Ma ancora perche hauendo il Duca di Sauoia iura Imperij, *potena con giusta causa sfidar, e far guerra, far lega, tregua, & pace etiandio senza licenza dell'Imperatore, come ponno, e sogliono fare li Prencipi d'Italia, che ne sono piene l'historie, & se ne sono ne gl'atti prodotte molte scritture à comprouatione di questo. E per dir qualche cosa delle guerre delli Conti, & Duchi di Sauoia, tralasciando li predecessori d'Amedeo quinto figliuolo di Violante Paleologa scriuono Paradino, & altri Croniste, che detto Amedeo V. & Giugone Delfino Vasalli dell'Imperio fecero frà loro quasi continua guerra, & Amedeo VI. Conte di Sauoia fece guerra contra Humberto Delphino, Giouanni Visconte Arcinescouo, & Signor di Milano, & poi contra Bernardo, & Galeazzo Visconti Signori pur di Milano, & Amedeo VII. contra Teodoro Marchese di Monferrato, che fù padre del Marchese Gio. Giacomo, come in molti luoghi riferisse anco il Benenenuto; giusta causa poi fù, ch hauendo il detto Duca con gran suo costo, & sposa conseruato le piazze, & terre, che non furono tolte in guerra dal Duca di Milano, acciò dall'istesso Duca di Milano non fossero prese, & se ben era stato il Duca sudetto mediatore della pace, tra il Duca di Milano, & esso Marchese, come pur admette il Benenenuto al fol. 434. fac. seconda, nel fine, niemedimeno non si curana detto Marchese resarcire al Duca le molte spese fatte, & ne anco d'osseruare le promesse sue fatte nelli capitoli di Tonone, come sopra si è visto.*

Di modo, che giusta, & per la posßanza, & autorità, & per la causa istessa sarebbe stata la guerra sudetta.

Et quello si dice della guerra, milita ancora nella pregionia di Giouanni, perche essendo esso vno delli correi obligati nelli detti capitoli di Tonone, & non osseruando le promesse, & più del douere protelandone l'esecutione, hauerebbe potuto con ragione detenersi dal Duca di Sauoia, quale nelli suoi stati può quello può l'Imperatore nel suo immediato Imperio, & conoscere etiandio in causa propria, & se potena come sopra si è detto far guerra, hà potuto anco far pregione detto Giouanni.

Et in vero se dalle guerre, & pregionie, che fanno li Prencipi, volessimo

mo inferire all'inualidità delle conuentioni, & transattioni, che indi ne seguono, per certo, che ben poche sariano valide, perche quasi per l'ordinario li Prencipi propongono, & difendono le loro pretensioni con l'armi in mano, & dopo ne succedono le paci stabilite con patti, & conuentioni, & con differente modo determina la ragione publica le cose de Prencipi di quello faccia la ragione priuata, le cose de priuati; quindi è, che li contratti fatti per causa di pace sono irreuocabili, perche concernendo la pace l'vtilità, e quiete publica si preferisce ad ogni altro interesse, & per causa di pace la legge fà lecito quello sarebbe per altra cosa illecito, & sono piene l'historie, & più volte si è visto, che per causa di pace si sono trasferte da vn Prencipe all'altro, Castella, Città, Contadi, Marchesati, Ducati, & Stati intieri, altrimente bisognarebbe dire, che se S. Alt. hoggidì venesse à qualche accommodamento, & transattione con l'Altezza di Mantoua per lo Stato del Monferrato, che ciò sarebbe per vim, & metum, *come che detta S. Altezza habbi con mano armata assalito il Monferrato, & espugnato molte piazze, & che sia sempre stato nelli limitrofi armata di soldatesca paesana e forastiera, il che però niuno di giudicio sano ardirebbe dire.*

Et posto per vero, senza pregiuditio, che detti contratti fossero fatti per forza, & paura, non però meno sarebbero validi, ne si douerebbero rescindere; perche etiandio le promesse fatte per paura, & forza obligano il promettente quando lui stesso dà causa alla forza, & paura, atteso che come dice il giureconsulto, hunc sibi metum ipse intert.

Oltra, che per tanti continuati, & successiui atti per lungo spatio di tempo sarebbe stato purgato ogni timore, se vi fosse stato; quindi è, che chi promette per forza, se poi paga quello ha promesso, non può allegare la promessa esser stata violenta, nisi, & in soluendo, *come dice l'Imperatore Alessandro* vim te passum dicas.

Ne dica la parte quelli atti esser stati fatti durante eadem causa metus, *perche molto diuerso era il stato delle cose, delle persone, del luogo, & del tempo, quando sono stati fatti detti atti di quello era al tempo delli contratti sudetti, posciache quando circonscritta la capitolatione di Tonone si voleße dire, che detto Marchese Gio. Giacomo facesse detti contratti per recuperar le sue terre, e luoghi, che teneua il Duca di Sauoia già tempo delli sussequenti atti di ratificanza, n'haueua hauuto la restitutione, e possesso, se quelli furono fatti per liberar, come si dice il suo figliuolo primogenito Giouanni dall' asserta detentione, questi per certo furono fatti essendo Giouanni in*

libertà.

libertà, sè quelli in Torino, & così mentre detto Marcheſe, & Giouanni erano in potere del Duca di Sauoia, queſti in Caſale, & altri luoghi di Monferrato, e così nel ſolo proprio in abſenza del Duca, e del Prencipe ſuo figliuolo, & d'ogni miniſtro ſuo, ſe quelli in vn giorno. queſti in ſpatio di molti anni, & non ſolo in vita del Duca Amedeo, mà dopo ſua morte in vita del Duca Lodouico, come anco non ſolo in quelli hà perſeuerato viuendo detto Marcheſe Gio. Giacomo, mà dopo lui il Marcheſe Giouanni ſuo figliuolo.

Oltra che quei atti in ogni caſo potrebbero dirſi non indurre ratificanza, come fatti durante eadem cauſa metus, *ſe vi foſſe, quali foßero meramente fatti in oßeruanza, & eſſecutione delli contratti, & promeſſe già fatte, & à quali poteua il Marcheſe di Monferrato non facendoli eſſer aßtretto à farſi dal Duca di Sauoia, mà quelli, che dependeuano dalla mera volontà ſua, & di ſuoi figliuoli, & per quali non gl'era obligo alcuno, & ſono ßtati fatti nel dominio ſuo, & in caſa propria, niuno per parte del Duca di Sauoia preſente, inſtante, & richiedente, certo, che ſarebbe leggierezza voler dire eſſere ßtati fatti per cauſa dell'ißeßo timore; per eſſempio, che timore poteua hauere il Marcheſe Gio. Giacomo, & Giouanni ſuo figliuolo, quando hanno in diuerſi tempi ſcritto le lettere ſopra tenorizate con molte altre, da quali ſi vede la preciſa, & eſpreßa ratificanza delli detti contratti? chi dirà queſte lettere moltiplicate eſſer fatte per timore? chi gl'hà conſtretti à ſcriuerle? di più non vi era promeſſa, ne obligo di douer ratificare il Marcheſe, & ſuoi figliuoli detti contratti in Monferrato, & pur ſi vedono iui le ratificanze ſpontaneamente fatte, che paura, che violenza ſi può conſiderare in coſe, che dependano dalla mera volontà, e libero arbitrio di chi le fà? non ſendoui maſſime vna minima proteſta antecedente, ne ſußequente in contrario. Chi hà conſtretto Giouanni d'andar à Tonone, & far iui la confederatione, & lega ſopra mentionata? & chi hà conßtretto il Marcheſe. Gio. Giacomo, & altri ſuoi figliuoli à ratificarla in Caſale? Mà di più ſendo il Marcheſe pacificato co'l Duca di Milano, & eſſendoli da lui ßtate reßituite le piazze tolteli, in eßecutione della pace, & ſentenza arbitramentale delli Marcheſi di Ferrara, & Saluzzo. Et eſſendo collegato detto Marcheſe con Venetiani, & Fiorentini, anzi eßendoſi dell'anno 1447. li 10. Decembre, come atteßta il Beneuenuto fol. 446. Giouanni Marcheſe di Monferrato collegato co'l Rè Carlo di Franza, & con Lodouico Delphino ſuo figliuolo, & con Carlo Duca d'Orleans, & di Milano, ch'occorreua dubitare del Duca di Sauoia, & che ſi,*

il vero

il vero si vede, che del 1448. Gugliemo fratello del Marchese Giouanni si fà promettere da Francesco Sforza Duca di Milano di darli aggiuto à pigliar al Duca di Sauoia le Città di Torino, Iurea, & Mondouì, & le Terre di Moncalieri, Carignano, Riuoli, & altre, come scriue il Beneuenuto fol. 447. Più del 1551. il Duca di Sauoia, & Giouanni Marchese di Monferrato fecero lega co'l Rè di Sicilia, come sopra si è raccontato; E del 1554 seguì poi il matrimonio trà detto Marchese Giouanni, & Margarita figliuola del Duca Lodouico. Se le ratificanze sudette s'intendono fatte per timore, dunque, & le leghe, & il matrimoni furono anco fatti per timore, cose in vero repugnanti ad ogni buon sentimento. Di più del 1557. fù fatta confederatione trà Francesco Sforza, & li Venetiani, nella quale come scriue il Beneuenuto al fol. 463. col. seconda restauano compresi il Marchese Giouanni, Guglielmo, & altri fratelli, che timore dunque, & forza si può considerare essendo detta confederatione durata sino alla morte di detto Marchese Giouanni? come attesta il detto Beneuenuto fo. 468. qual morte di Giouanni fù del 1464.

Ne sono di giouamento le quattro proteste fatte del Marchese Guglielmo sopra referte, perche primo quelli instromenti sono estratti fatti del 1533. & così poco auanti la lite, absente, e non chiamato il Duca di Sauoia, ne alcuno per esso, & così non prouano; secondo sono dette proteste clandestine fatte in absenza della parte, & non intimate, & così non rileuano; Terzo si retorquiscono dette proteste, perche in niuna d'esse si fà pur minima mentione di forza ne paura interuenuta in detti contratti, & pur verisimilmente se ne sarebbe detto qualche cosa, se così fosse stata la verità. Di più fanno contra la parte, perche quando hanno voluto li Marchesi protestare, ben l'hanno saputo fare; Non hauendo dunque alcuno di loro protestato mai di forza, paura, ne detentione di Giouanni, fà argomento, che questo non sia vero, ne si lascia di dire, che in si longo spatio di tempo hauerebbe verisimilmente il Marchese hauuto raccorso all'Imperatore diretto Signore de beni controuersi, & giudice competente delle parti, se per timore, ò forza fosse stato astretto far detti contratti.

Ne può far fondamento la parte sopra l'asserte reuocationi, & annullationi di Federico terzo, & Massimiliano Imperatori, per quali di certa scienza, moto proprio, & di piena possanza, e con la clausula non obstantibus, *si dicono annullate tutte l'alienatione, & renontie illecite per forza, dolo, timore, ò altra sinistra machinatione estorquite, specialmente per Lodouico Duca di Sauoia, ò suoi progenitori,*

e come

e come più ampiamente in esse si contiene, perche si risponde.

Primo, che dette conuentioni parlano d'alienationi, & renontie, che fossero quali iui s'esprimono, cioè illecite, vsando delle parole, forsan, per vim, dolum, &c. *Come non sono li contratti, & ratificanze, de quali trattiamo, ilche chiaramente si è sopra dimostrato.*

Secondo, che dette asserte concessioni furono, & sono obretitie, & subretitie, perche non fù espresso da quelli, che le reportorono, che quei contratti fossero stati fatti per legitime, & giustissime cause, & in essecutione delli precedenti patti di Tonone, si tacquero di più le graui spese patite dal Duca di Sauoia in diffender le terre rimesseli dal Marchese, acciò non fossero tolte dal Duca di Milano, meno fù esplicato, ch'il Monferrato se ben feudo, fosse nondimeno hereditario, & alienabile, & che detti contratti, & ratificanze furono confirmate con molti giuramenti, & massime dell'istessi Guglielmo, & Bonifacio, & corroborati da confederationi, matrimoni, & altri tanti atti sopra enō-tiati, quali se fossero stati espressi alli detti Imperatori non haurebbero per certo fatto dette concessioni, & così come orrettitie non sono di giouamento alla parte.

Terzo, per esser dette concessioni senza cognitione di causa, non chiamato il Duca di Sauoia, *come pur si doueua, trattandosi di ragioni acquistate per contratti, non possono pregiudicar al* Duca di Sauoia, *ne in tal caso possono operare quelle clausule in esse apposte, come il tutto si è comprouato pienamente, con allegationi in iure.*

Quarto, tanto meno sono dette concessioni considerabili per esser à quelle stato derogato, & confirmati li detti contratti dall'istesso Massimiliano Imperatore li 10. di Settembre 1504. come anco da Carlo quinto Imperatore del 1521. li 3. di Maggio, & del 1520. li 15. di Marzo.

Altro ostacolo oppone la contraria parte, con dire non esser tenuta star alli detti contratti, poscia che il Marchese Guglielmo, & il Marchese Bonifacio, da qual descende Margarita Duchessa di Mantoua non sono stati heredi di Giouanni loro fratello per hauer rifiutata la sua heredità ma hanno succeduto nel Marchesato per propria ragione, come chiamati per patto, & prouidenza de' loro maggiori.

A questo facilmente si risponde; Primo, che oue consti legitimamente di repudiatione alcuna, che quella fù verbale, perche per verità Guglielmo si fece padrone di tutti li beni di Giouanni, non solo feudali, mà allodiali, & mobili, & perciò possedendo indistintamente senza separatione de beni, s'intenderebbe hauer in ogni caso reuocata la ripudiatione; Secondo, che per esser il feudo alienabile, come sopra si è dimo-

dimostrato, hanno potuto Gio.Giacomo,& Giouanni pregiudicare alli successori, ancor che non heredi. Terzo, che per esser il feudo hereditario per la parola hæredibus, *posta nell'inuestiture d'Altramo primo di casa Sassonica, & di Teodoro primo di casa Paleologa, & altre non hanno potuto li sudetti Guglielmo,& Bonifacio succeder nel sudetto Marchesato, senza la qualità hereditaria,& così per necessità bisogna siano stati heredi almeno del primo inuestito di casa Paleologa, che fù detto Teodoro, del qual non possono esser, saluo mediante la persona di Gio. Giacomo loro padre,& conseguentemente,come heredi sono tenuti di star alli detti contratti.Si può dunque dire, ò che sono heredi di Gio.Giacomo, ò non. Se heredi non possono venir contra il fatto del defonto; Se non heredi non hanno interesse di opporre contra detti contratti; perche non possono hauer succeduto in detti feudi,senza la qualità hereditaria, anzi etiandio, che il feudo non fosse hereditario,mà meramente come dicono li Dottori* ex pacto, & prouidentia, *non poteuano detti Guglielmo,& Bonifacio separar il feudo dall'heredità paterna secondo la più commune opinione.*

Ben si possono retorquire dette repudiationi, & proteste in quanto senza far mentione di forza, ne timore delli contratti sudetti si dice in esse di voler accettare il Marchesato libero da ogni seruitù, salua la ragione del Sacro Romano Impero, & che perciò repudiauano l'heredità di Giouanni sudetto, perche vogliono inferire, che se fossero stati heredi erano obligati accetar la seruitù del feudo verso il Duca di Sauoia imposta da Giouanni,& così presuppongono, che Giouanni fosse obligato star alli contratti sudetti, dunque non è vero, che detti contratti fossero nulli,ò si douessero rescindere, come violenti, & meticolosi; perche se tali fossero stati, ben l'hauerebbero espresso in dette proteste, & la qualità hereditaria non gl'haurebbe impedito, che non hauessero potuto allegar l'istessa eccettione di timore, & forza, come haurebbe potuto il medemo defonto.

Oppone in oltre la parte, che dalli sudetti contratti fù receduto da Carlo primo Duca di Sauoia nelli patti matrimoniali, che fece quando sposò Bianca figliuola del Marchese Guglielmo, nelli quali fù conuenuto,che morendo il Marchese Bonifacio Zio di detta Bianca, senza figliuoli maschi, ex nunc,prout ex tunc,*detto Marchese constituina in dote di detta Bianca le terre, & luoghi che sono di quà dal Pò, dal che si inferisce, che se per forma delli contratti, mancando la linea mascolina de Marchesi, douena esser consolidato l'vtile co'l diretto dominio à fauor del Duca di Sauoia, non solo delli luoghi, & terre*

di quà dal Pò, mà anco di quelle, che sono di là dal Tanaro; A che proposito pigliar quelli di quà dal Pò in dote della moglie, se per altra ragione douenano esser proprij d'esso Duca? Questo pare non possa esser senza remissione, & renontia delle precedenti ragioni: ilche maggiormente si proua dalla riserua, che fà il Marchese, di disponer del resto, tanto di là dal Pò, che di là dal Tanaro.

A questa eccettione si replica in più modi. Prima, che in detto contratto di Bianca non si fà mentione delli sudetti contratti, & facilmente per esser il detto Duca Carlo all'hora d'età d'anni 16. circa, hauerà quelli ignorato, come pur in persona minore si presume ignoranza, & del fatto, & della ragione, & così nõ può tirarsi la renontia à cosa ignorata.

Secondo, quando hauesse hauuto il Duca scienza di detti contratti, & fosse stato maggiore di età, non si può indurre nouatione, & receßo del primo obligo, quando l'obligo sussequente è conditionale, & non è purificata la conditione, che così chiaramente dispone la legge, mà in questo fatto mancò la conditione, sotto quale fù fatta la conuentione per hauer il Marchese Bonifacio lasciato Guglielmo, & Gio. Giorgio suoi figliuoli, dunque mancata la conditione, non vi può esser nouatione, ne receßo, & consequentemente restono fermi li precedenti contratti.

Terzo, constando da gl'atti, che il Marchese Gio. Giacomo hebbe quattro figliuoli, cioè, Giouanni, Guglielmo, Bonifacio, & Teodoro, & non apparendo quando sia mancato Teodoro, che fù Cardinale, si presume fosse in vita al tempo di detti patti matrimoniali, si perche era il più giouane, come che si deue prouare la morte da chi la presuppone, come cosa consistente in fatto; se dunque all'hora viueua Teodoro, questi patti matrimoniali per quali si constituiuano in dote li luoghi, & terre di quà dal Pò, mancando Bonifacio senza figliuoli maschi assai operauano senza nouatione delli precedenti contratti; perche si sarebbe verificata la dote di Bianca sopra detti luoghi, & terre, ancor che fosse viuo Teodoro, in vita del quale, come maschio discendente di casa Paleologa non poteua farsi la consolidatione dell'vtile co'l diretto dominio in virtù delli contratti, saluo mancaße tutta la linea mascolina, & la riserua di poter disporre, del resto si sarebbe potuto verificar in detto Teodoro qual haurebbe succeduto nel resto del Stato.

Quarto, quando si poteßero dir nouati li precedenti contratti, per detti patti matrimoniali, ad ogni modo non haurebbe potuto detto Duca Carlo primo di questo nome pregiudicar al Duca Carlo terzo Auo di S. A. per non esser suo discendente, nè herede, essendo mancato la linea di detto Carlo primo per la morte del Duca Carlo Giouanni Amedeo

suo.

suo figliuolo morto infante, dopo il qual succeſſe nel Ducato Filippo suo Patruo magno figliuolo del Duca Lodouico, & padre del Duca Carlo terzo, qual viene alla ſucceſſione per prouidenza, e patto de ſuoi maggiori, & non del detto Duca Carlo primo.

Finalmente tanto manca, che detto contratto di Bianca facci contra l'intento del Duca di Sauoia per le ragioni ſudette, che anzi ſi retorquiſſe per proua della validità delli già detti contratti, ancorche altro foſſe il fine, & diſſegno di chi contrattò in quel modo co'l Duca all'hora giouanetto; perche ſe li contratti non erano validi, ſenza dubio reſtaua il Marcheſe patrone del Monferrato, & ne poteua diſporre à ſuo piacere, tanto più ſe era già morto Teodoro, & hauendo ſolamente diſpoſto per dote di Bianca delle terre di quà dal Pò nel caſo ſudetto, che occorreua riſeruarſi ragione di poter diſporre del reſto del Marcheſato à ſua libera volontà; impertinente coſa ſarebbe? ch'il Signore, & patrone, ſe niuna coſa vi obſta, ſi riſerui ragione di poter diſporre delle coſe proprie; Dunque queſta riſerua nell'intentione di chi la fece, non fù ad altro fine, che per leuar l'oſtacolo delli detti contratti, quali pur ſa pena il Marcheſe di hauer egli ratificato, & eſſer validi.

Si fonda poi la parte ſopra la preſcrittione con dire, che non hauendo Guglielmo, ne Bonifacio, ne gli altri Marcheſi ſino all'vltimo Gio. Giorgio preſo inueſtitura dal Duca di Sauoia, ne preſtatoli il giuramento di fedeltà, hanno preſcritto la libertà, al che ſi riſponde.

Primo, che per hauer detti Guglielmo, & Bonifacio ratificato con giuramento li detti contratti, non hanno potuto eſsi mai preſcriuer, atteſa la loro mala fede, & coſi ſino alla morte di Bonifacio, che morì dell'anno 1494. non corſe preſcrittione alcuna, qual mala fede non ſolo hà nociuto à loro ſteſsi, mà anco alli loro heredi, & così à Guglielmo pur figliuolo di Bonifacio, qual morì dell'anno 1518. li 4. di Ottobre, dal qual tempo ſino alla lite conteſtata, che fù dell'anno 1534 del meſe di Marzo non ſono decorſi ch'anni 14. quando la mala fede oſtaſſe ſolamente al primo herede, come pur oſta à tutti gl'altri.

Secondo, è coſa certa, circonſcritta la mala fede delli ſudetti, che ſino all'anno 1464. li 19. di Gennaro, che morì Giouanni non è corſa preſcrittione alcuna. Più del 1467. li 14. di Nouembre nelli capitoli della pace, trà il Duca di Milano, & Guglielmo Marcheſe di Monferrato da vna parte, & Filippo di Sauoia al nome, & come Luogotenente del Duca Amedeo ſuo fratello furono riſeruate le ragioni del detto Duca di Sauoia, quali erano auanti la moſſa di quella guerra, & così ſarebbe interrotta per detta riſerua ogni preſcrittione, come anco dalle

lettere delli 19.d'Aprile 1487.oltra, che morto il Duca Amedeo, il Beato, del 1472.li 30.di Marzo lasciò li suoi figliuoli tutti pupilli sotto la tutela della Duchessa Violant; il primo de quali era Filiberto, di anni sei, qual successe nel Ducato, & morì poi di anni sedeci, come sopra si è visto, cioè dell'anno 1482.li 22.d'Aprile, & successe poi nel Ducato Carlo suo fratello d'età d'anni 14. & morì d'anni 23. & così minore d'età, dell'anno 1490. li 13. Marzo, al qual succesſè Carlo Giouanni Amedeo suo figliuolo d'età d'vn'anno, & morì infante del 1496.li 14.di Giugno; succesſe poi nel Ducato Filippo, qual eßendo vecchio regnò solamente vn'anno, e mezo, & à lui succesſe Filiberto d'età d'anni 17.e morì anco in minor età dell'anno 1504.li 10.di Settẽbre, nel qual anno Maßimiliano Imperatore li confirmò li contratti come sopra si è raccontato, al qual succesſe poi Carlo terzo parimente minore d'età, cioè di dieceotto anni, per eßer nato del 1486.li 10. d'Ottobre, si che sino al 1509. non biſogna far fondamento ſopra preſcrittione, perche ſtanti l'età pupillari, & minori, come ſopra, ò che non è corſa, ò che ſi concederebbe reſtitutione in intiero. Del detto anno 1509.detto Maßimiliano Imperatore commanda poi ſotto pena di rebellione al detto Duca Carlo di non mouerſi, ne far nouità contra il Marcheſe, che eſſo douea venir in Italia, & haurebbe accommodato le coſe per accordo, ouero deciſo per giuſtitia, & ſimile commandamento ſcriue hauer fatto al Marcheſe di Monferrato, come ſopra ſi è viſto, dal che anco viene interrota, & impedita ogni preſcrittione, qual ancora, come rimedio impio, che così la chiama l'Imperatore nell'auten. vt Eccleſ.Rom.cent.ann. gaud.priuil *& li Dottori la chiamano iniquo, & iniquiſsimo preſidio, non deue hauer luogo nel tribunal della M.Ceſarea, & de gran Prencipi, quali giudicano* ſola veritate inſpecta, *& come Dio in terra.*

Et ſe non è corſa preſcrittione à fauore de Marcheſi, meno è corſa à fauore delli Vaſalli, Communità, & ſudditi di Monferrato, quali giurorono l'oßeruanza de contratti ſudetti, & d'aggiutare, etiandio contra gli ſteſsi Marcheſi di Monferrato li Duchi di Sauoia in caſo di guerra, ò d'inubidienza, reſtando li ſucceſſori legati, & obligati all'iſteſso giuramento de' loro anteceßori, quali giurorono anco per eſsi. Et ſe ben il giuramento per parte di chi lo preſta ſi dica perſonale, per parte nondimeno di chi lo riceue è reale, & paſſa etiandio in odio de gl'heredi, e ſucceſſori.

Onde, che tanto manca, che li Cauaglieri, & Vaſalli di Monferrato, che hanno in queſta moſſa d'armi ſeguitato il Duca di Sauoia habbino fatto

coſa

cosa indegna contra il suo Prencipe naturale, che anzi hanno fatto ciò, che erano obligati, & tenuti di fare in osseruanza delle giurate promesse de loro antecessori, & più tosto hanno contrauenuto quelli al proprio obligo, che in questa occasione hanno preso l'armi à fauor del Duca di Mantoua.

Dalle sudette dunque ragioni, risposte, & repliche, constando chiaramente dell'ottima ragione del Duca di Sauoia, tanto nella pretensione vniuersale, che particolare; Si hà da vedere hora delle ragioni del Duca di Mantoua, come discendente da Margarita sudetta, quali ne gl'atti si dicono fondate in due modi, l'vno, che fosse douuto il Marchesato à detta Margarita, come nepote, & prossimiore in grado di succedere à Gio. Giorgio vltimo Marchese di casa Paleologa.

Il secondo, che li fosse douuto in virtù dell'inuestitura di Carlo Quinto fatta à Federico, & Margarita sudetta Duchi di Mantoua fino in vita del detto Marchese Gio. Giorgio.

In quanto al primo non può hauer Margarita ragione alcuna, perche sendo già due volte stata esclusa dalla successione del Marchesato, cioè da Bonifacio fratello, & dal detto Gio. Giorgio Zio, non può più secondo la legge feudale esser admessa, oltra, che in concorso sarebbe sempre perferto il Duca Carlo, come maschio. Secondo, perche essendo il feudo del Monferrato alienabile, come soprà si è dimostrato, & sendo seguiti li contratti sudetti resta il Marchesato con li luoghi particolari di quà dal Pò, & di là dal Tanaro deserto, e deuoluto al Duca di Sauoia, sendo mancata la linea mascolina de Marchesi.

In quanto poi all inuestitura di Carlo Quinto, ò che quella si presuppone fatta à Margarita, come che à lei spettasse il Marchesato dopo la morte del Marchese Gio Giorgio, ò vero che dopoi sua morte douesse deuoluersi il Marchesato all'Imperatore, & per niuna delle sudette ragioni può sussister detta inuestitura in pregiuditio delle ragioni del Duca di Sauoia; perche quanto al primo rispetto già si è detto, che Margarita non poteua succeder, e quando hauesse potuto succedere, in concorso era esclusa dal Duca Carlo, come maschio, & quanto all'vno, & l'altro ostano sempre li contratti sudetti, quali si sono potuti fare, come di feudo alienabile à fauor massime di persone chiamate dall'inuestiture, senza il consenso dell'Imperatore, & così non vi può esser stato deuolutione alcuna, & è chiaro, che la detta inuestitura s'intende salua sempre la ragione del terzo, come pur l'istesso Carlo Quinto concedente dichiarò poi non hauer voluto per quella derogar alle ragioni del Duca Carlo.

Et sù

Et fù molto odiosa detta inuestitura concessa in vita del Marchese Gio. Giorgio, se ben sotto conditione della sua morte senza figliuoli, che così la chiamano li Dottori, come che induca voto di captar la morte altrui, onde scriue il Claro in vna sua questione del §. feudum, *che* debent Imperatores, & Princeps abstinere ab huiusmodi inuestituris concedendis ne inducant votum capitandæ mortis, vt audiui, inquit, contigisse nostris temporibus in quodam Marchione ex primatibus Italiæ, cuius nomen tacetur.

Et tanto più fù odiosa detta inuestitura; perche admetteua Federico, & Margarita alla successione del Marchesato, quando fosse mancato il Marchese Gio. Giorgio senza figliuoli maschi, & pur essendo per l'inuestiture precedenti chiamate, etiandio le femine, che ragione voleua, che Margarita escludesse le figliuole di Gio. Giorgio, massime, che il mandato di detto G. Giorgio prodotto per parte di Mantoua, nel quale pare consentisse à detta inuestitura era sotto conditione, in caso mancasse detto Gio. Giorgio senza figliuolanza mascolina, & feminina? che perciò non senza arte fù ommesso di far mentione in detta inuestitura del detto mandato.

Dal che tutto lasciate molte cose, come souerchie, si conclude le ragioni del Duca di Sauoia esser euidenti, & chiare, tanto nella pretensione vniuersale, che particolare, & che per giustitia deue ottennere conforme alle sue domande.

IN TORINO, Appresso Aluigi Pizzamiglio, Stampator Ducale, 1614.

S. A. Sereniß. manda, che nissun altro Stampatore, Libraro, ne altro in questi Stati debba stampare, ne far ristampare il presente libro, sotto pena di scudi ducento, & altra à S. A. Serenissima arbitraria.

AMT 131814